




COMUNE DI VOLVERA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VARIANTE STRUTTURALE n. 3 al PRGC vigente approvato con D.G.R. n. 86 del 3/05/1993

ai sensi della L. R. n. 56/77 e s.m.i., art. 17, 4 comma



PROGETTO DEFINITIVO

Adozione Proposta Tecnica Progetto Preliminare: D.C.C. n. 8 del 28.02.2018

Adozione Progetto Preliminare: D.C.C. n. 3 del 03/04/2019

Adozione Proposta Tecnica Progetto Definitivo: D.C.C. n. 47 del 18/12/2019

Approvazione Progetto Definitivo: D.C.C. n. __ del __/__/__

Mandatario dell'ATP

con:

Geologo incaricato

Il Sindaco
Il Segretario Comunale
Il Responsabile del Procedimento

SMA
PROGETTI
C.so Moncalieri 56,
10133 Torino

dott. arch. Sergio Cavallo
arch. pianificatore Cristina Mijno
dott. geol. Massimo Calafiore

Ivan Marusich
Pia Carpinelli
Gianluigi Peretto

Data:

TITOLO ELABORATO	NUMERO
Dichiarazione di sintesi	VAS 4

Indice

1. INTRODUZIONE	2
2. CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE	3
3. INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI DERIVANTI DALLA CONCLUSIONE DELLA SECONDA E TERZA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE	5

ALLEGATO 1 – OSSERVAZIONI PRESENTATE AL DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE DAI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DALL'ORGANO TECNICO REGIONALE DI VAS. DETERMINA OTC

ALLEGATO 2 – OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE AL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI PROGETTO DEFINITIVO (II CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE)

ALLEGATO 3 – OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE AL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI PROGETTO DEFINITIVO (III CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE)

ALLEGATO 4 – PROCEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE DELLA PROCEDURA DI VAS

1. INTRODUZIONE

“La VAS è un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, poiché garantisce che gli effetti dell'attuazione del Piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima dell'adozione dello stesso”.

La Direttiva europea e la normativa regionale sottolineano due esigenze, da tenere in conto nel percorso di valutazione ambientale di un Piano:

- 1) La necessità di una stretta integrazione tra il percorso di pianificazione e il percorso di valutazione ambientale. In questo senso la VAS deve essere vista principalmente come un'occasione per valorizzare e rafforzare le potenzialità dello strumento sottoposto a valutazione;
- 2) L'integrazione tra i due percorsi che non deve esaurirsi entro la fase di elaborazione e approvazione del Piano, ma si deve estendere anche alle fasi di attuazione e gestione (monitoraggio del Piano) fino a comprendere l'intero ciclo di pianificazione.

Per essere integrata e realmente efficace nei confronti del percorso di pianificazione, la valutazione ambientale di un Piano deve essere pensata in funzione delle caratteristiche che il percorso decisionale assume localmente e delle peculiarità del territorio interessato. Infatti, diversamente dalla Valutazione d'Impatto Ambientale dei progetti, nel caso della valutazione di piani e programmi non è possibile definire metodologie di lavoro indipendenti dal contesto in cui esse sono applicate, poiché le decisioni strategiche avvengono in contesti politici e normativi profondamente differenziati, che presentano anche tradizioni locali e regole molto radicate di funzionamento.

I documenti teorici e applicativi prodotti ai vari livelli, europeo, nazionale e regionale, affermano che le metodologie e le fasi indicate devono sempre essere adattate alla realtà locale specifica, privilegiando l'efficacia del processo di VAS rispetto ad una presunta e teorica completezza del metodo di approccio.

Il lavoro di sviluppo della VAS del Piano rappresenta l'occasione per arricchire il percorso di pianificazione affiancando gli strumenti di valutazione ambientale ai classici strumenti dell'urbanistica. La procedura di VAS ha, quindi, lo scopo principale di evidenziare la congruità delle scelte progettuali rispetto agli obiettivi di sostenibilità del Piano e le possibili sinergie con altri strumenti di Pianificazione sovraordinata e di settore.

Il processo di valutazione individua le alternative proposte nell'elaborazione del Piano, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione e compensazione che devono essere recepite dallo stesso strumento urbanistico.

Si sottolinea ancora una volta il fatto che la VAS è avviata durante la fase preparatoria dello strumento urbanistico ed è estesa all'intero percorso decisionale, sino all'adozione e alla successiva approvazione dello stesso. Essa rappresenta l'occasione per integrare nel processo di governo del territorio i seguenti elementi:

- Aspetti ambientali, costituenti lo scenario di partenza rispetto al quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte del Piano;
- Strumenti di valutazione degli scenari evolutivi e degli obiettivi introdotti dal Piano, su cui calibrare il sistema di monitoraggio.

Infine, la VAS deve garantire la partecipazione del pubblico alle scelte di pianificazione del territorio.

Nel caso specifico della presente Variante Strutturale la VAS si pone le seguenti finalità:

- Stretta integrazione tra percorso di VAS e percorso di elaborazione del Piano, con l'obiettivo di utilizzare gli strumenti di valutazione per rafforzare il processo decisionale di pianificazione;
- Integrazione non limitata alla sola fase di definizione degli obiettivi e di predisposizione dei contenuti degli elaborati, ma estesa anche alle fasi di gestione del piano, prevedendo lo sviluppo di un sistema integrato di strumenti che consentano di valutare le proposte attuative rispetto agli obiettivi di sostenibilità fissati dal PRG;
- Definizione ed esplicitazione del sistema degli obiettivi e delle azioni del Piano, e loro verifica e integrazione rispetto al quadro delle criticità che emerge dalla lettura dello stato dell'ambiente;
- Verifica di coerenza degli obiettivi e delle azioni del Piano rispetto ai criteri di sostenibilità definiti a livello europeo, nazionale e sovralocale (pianificazione regionale e provinciale);
- Valorizzazione delle potenzialità del PRG come strumento di cerniera tra temi locali e temi di area vasta;

Indicazioni per lo sviluppo di indirizzi e strumenti che diventino con il tempo patrimonio degli uffici comunali e che permettano di garantire il rispetto dei principi di sostenibilità anche nel passaggio alla scala progettuale, e nelle future varianti d'integrazione ed aggiornamento del Piano stesso.

2. CONSULTAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

I soggetti coinvolti nel processo di VAS della Variante Strutturale n.3 al PRG di Volvera sono i seguenti:

Autorità proponente	Comune di Volvera
Autorità procedente	Comune di Volvera
Autorità competente per la VAS	Comune di Volvera

Il Comune di Volvera è dotato di Orano Tecnico Comunale di VAS istituito, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, con Deliberazione della Giunta Comunale 187 del 22 dicembre 2010.

Soggetti competenti in materia ambientale individuati con Delibera del Consiglio Comunale, n.8 del 28/02/2018 unitamente all'adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 3 al PRGC.

Soggetti Competenti in materia ambientale

- Regione Piemonte – Settore Valutazione Piani e Programmi (referente per tutti i settori);
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte;
- Città Metropolitana di Torino– Settore Tutela Ambientale;
- ARPA Piemonte;
- Corpo Forestale dello Stato;
- Azienda Sanitaria Locale – ASL TO3 – Servizio Igiene e sanità pubblica;
- Agenzia Interregionale per il Po – A.I.PO

Soggetti interessati

- Comuni confinanti: Airasca, Cumiana, None, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino;
- Autorità d'Ambito Ottimale n. 3 "Torinese";

Ai fini della consultazione il documento di Scoping è stato inviato ai soggetti Competenti in materia ambientale individuati con l'atto formale reso pubblico sopra specificato.

A seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare, adottato con DCC n. 3 del 3/4/2019, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente la Variante è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed esposta per la pubblica visione per 30 giorni + 30 giorni per la presentazione delle osservazioni nel pubblico e generale interesse.

Successivamente all'analisi delle osservazioni presentate e all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento di Controdeduzione, si è predisposta la Proposta Tecnica di Progetto Definitivo, adottata con DCC n. 47 del 18/12/2019.

Conseguentemente si è provveduto a convocare la II Conferenza di Copianificazione, riunitasi in prima seduta in data 20/02/2020 e in seconda seduta in data 28/05/2020; in quella sede il Sindaco chiedeva la sospensione della seduta e la riconvocazione per il giorno 19/06/2020 al fine di valutare compiutamente i pareri degli Enti.

Successivamente è stato programmato un confronto tecnico tra l'Amministrazione, i professionisti incaricati ed i funzionari di Regione Piemonte e Città Metropolitana convocato per il giorno 01/07/2020 mediante tavolo tecnico nel quale ci si è confrontati su tutti i punti critici definendo le soluzioni progettuali ed operative da recuperare nel progetto definitivo e condividendo di convocare per il giorno 21.07.2020 la ripresa dei lavori della seconda seduta della II Conferenza di Pianificazione.

Con lettera prot. 9964 del 19/08/2020 il Comune attiva le procedure previste per la convocazione della III Conferenza di Copianificazione.

Il Comune, non accogliendo integralmente il parere dalla Conferenza (ai sensi del comma 14 art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 13 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/R del 23/01/2017) ha disposto circa il dissenso rispetto a quanto indicato della Regione Piemonte e dall'ARPA sul quadro del dissesto idrogeologico e della Valutazione di Compatibilità Acustica riportati nei pareri rilasciati in sede di Seconda Conferenza di Copianificazione. Il comune ha così provveduto, con lettera prot. 9964 del 19/08/2020, ad attivare le procedure per l'attivazione della III Conferenza di Copianificazione. Successivamente con DCC n. 39 del 30/12/2020, l'Amministrazione ha adottato specifici elaborati geologici e idraulici ed acustici da sottoporre alla Conferenza. La terza Conferenza si è svolta in due sedute rispettivamente del 2/03/2021 e 29/03/2021.

La Regione Piemonte, con parere unico pervenuto al Comune di Volvera, ha condiviso e approvato la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo in quanto "tutte le richieste di modifica e integrazione formulate con il parere unico di Direzione del 25/05/2020 prot. n. 25602/A1813A e non espressamente citate nella presente relazione sono state recepite".

In sede di seconda seduta di III Conferenza si è convenuto, come riportato nel Verbale, di procedere alla pubblicazione degli Atti adottati con deliberazione C.C. n. 39 del 30/12/2020 al fine di condividere con la cittadinanza le modifiche alla carta di sintesi e di idoneità all'utilizzazione urbanistica. La pubblicazione è avvenuta dal 7 aprile al 7 giugno 2021; in detto periodo non sono pervenute osservazioni.

3. INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI DERIVANTI DALLA CONCLUSIONE DELLA SECONDA E TERZA CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

In base alle risultanze della seconda Conferenza di Pianificazione, comprendente al suo interno la procedura di VAS, sono state recepite nel Rapporto Ambientale, nel Piano di Monitoraggio e nelle Norme Tecniche di Attuazione le indicazioni formulate dai Soggetti Competenti in materia ambientale consultati ed in particolare quelle dell'Organo Tecnico Regionale di VAS, confluite nel parere dell'Organo Tecnico Comunale di VAS.

In particolare i rilievi formulati dagli Enti risultano essere i seguenti, di cui si fornisce una controdeduzione puntuale.

II CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

Ente	Prot.
Regione Piemonte	1.Direzione ambiente, Energia e territorio - Settore copianificazione urbanistica area nord-ovest;
	2.Parere del Settore Tecnico Regionale Nota prot. 25602/2020 del 25/05/2020 Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino
	3.Contributo VAS del Settore Valutazioni Ambientali Direzione ambiente, energia e territorio Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate - Contributo dell'organo tecnico regionale
ARPA	4.Dipartimento territoriale Piemonte nord ovest – struttura semplice “attività di produzione” Contributo tecnico
Città Metropolitana di Torino	5.Dipartimento territorio, edilizia e viabilità – Direzione territorio trasporti
	6.Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale – direzione rifiuti, bonifiche e sicurezza siti produttivi
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo	7.Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino

REGIONE PIEMONTE

1. Direzione ambiente, Energia e territorio - Settore copianificazione urbanistica area nord-ovest;

6. Valutazioni conclusive

OSSERVAZIONE	RISPOSTA
--------------	----------

<p>6.3 Considerazioni e rilievi sulle compensazioni Le mitigazioni e compensazioni (salvo il caso delle zone Vce) sono attività trasformatrice concepite soprattutto in forma regolamentare senza una solida contestualizzazione nel territorio e con le previsioni urbanistiche del piano (contributo OTR, "...le compensazioni non sono al momento definite" e inoltre: "si chiede al Comune di rivedere le Norme di Attuazione inerenti le misure di mitigazione e di compensazione ambientali". MISURE DI MITIGAZIONE Dalla normativa di piano (art 47bis) le misure di mitigazione: risultano indicazioni generali o regole di comportamento convenzionali senza contestualizzazioni con le singole aree di trasformazione che invece potrebbero richiedere mitigazioni coerenti con le condizioni del luogo e la natura degli interventi. Le misure di compensazioni: hanno un riferimento localizzativo più marcato in quanto sono illustrate le tipologie di ambiti in cui vengono localizzate, tuttavia solo le zone VCE hanno rilevanza urbanistiche anche se sono carenti di elementi progettuali o normativi. Le compensazioni restano quindi carenti rispetto alla puntuale collocazione territoriale e senza un solido orientamento progettuale e una visione programmatica da esplicitare, per esempio, tramite un cronoprogramma. MISURE DI COMPENSAZIONE Dal punto di vista operativo la relazione fra trasformazioni e conseguenti compensazioni sono demandate ad un futuro regolamento ponendole quindi in un contesto sostanzialmente estraneo allo strumento urbanistico. Si ritiene che la normativa del piano, a prescindere dal futuro regolamento, debba essere approfondita in merito agli interventi che richiedono compensazione, alla loro quantificazione e modalità di esecuzione e agli obblighi a carico degli operatori proponenti le trasformazioni.</p>	<p>Sono state riviste e integrate le norme delle mitigazioni e delle compensazioni all'interno dell'art. 47bis delle NTA. Ulteriori indicazioni sulle modalità di compensazione della Variante strutturale n. 3 saranno individuate all'interno di un apposito Regolamento che dovrà essere redatto in seguito all'entrata in vigore della presente Variante Strutturale.</p>
<p>6.7 Rilievi alle Norme Tecniche di Attuazione a) Osservazioni generali Sulla base del contributo dell'OTR si precisa che: per le nuove trasformazioni urbanistiche è necessario prevedere adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 c. 2 del D.lgs. 152/2006"</p>	<p>Tale disposizione è stata recepita integrando il comma 2 dell'art. 47bis delle NTA per la componente "Acqua".</p>
<p>Art. 36 - Regole di insediamento per le attività Seveso e sottosoglia Seveso Sulla base delle indicazioni del contributo dell'OTR si precisa che: "mancano le necessarie norme specifiche riferite alle Attività Sotto soglia individuate e alle possibili aree di esclusione a esse associate"</p>	<p>Tale indicazione risulta superata dal verbale della II Conferenza di Copianificazione.</p>
<p>Art. 43bis – Aree di compensazione ecologica Il testo richiederebbe un approfondimento progettuale e normativo recependo in modo più articolato i contenuti del Rapporto Ambientale e le disposizioni dei pareri delle Conferenze.</p>	<p>Sono state riviste e integrate le norme delle compensazioni all'interno dell'art. 47bis delle NTA.</p>
<p>Art. 47bis – Misure di mitigazione e compensazione ambientali La norma deve essere rivista in relazione alle considerazioni precedenti e alle indicazioni del contributo dell'OTR (allegato al presente parere e a cui si rimanda). In particolare il contributo dell'OTR richiede che la presente normativa intervenga su altri aspetti tecnici quali la permeabilità dei suoli e delle superfici scoperte pavimentate, i requisiti delle aree produttive, le pavimentazioni filtranti, le superfici vetrate, ecc.</p>	<p>Sono state riviste e integrate le norme delle mitigazioni all'interno dell'art. 47bis delle NTA.</p>

<p>6.8 Rilievi sugli elaborati Sulla base delle indicazioni del contributo dell'OTR riguardanti le industrie a rischio rilevante è necessario predisporre una specifica tavola in cui vengano rappresentati gli elementi territoriali vulnerabili con la relativa classificazione. Inoltre occorre riportare nelle pertinenti tavole di piano le Attività Sottosoglia Seveso individuate nonché rappresentare le relative aree di esclusione, laddove presenti, che costituiscono aree soggette ai vincoli specifici che dovranno essere introdotti nelle NTA.</p>	<p>Sono state predisposte le tavole VAS1.4 e VAS1.5 al fine di riconoscere e individuare tali elementi.</p>
---	---

REGIONE PIEMONTE-OTR

2. Contributo VAS del Settore Valutazioni Ambientali - Direzione ambiente, energia e territorio Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate - Contributo dell'organo tecnico regionale

OSSERVAZIONE	RISPOSTA
Si suggerisce di inserire nel Piano di Monitoraggio un indicatore finalizzato a stimare la "variazione della percezione paesaggistica locale" a tal fine dovranno essere individuati alcuni punti di osservazione particolarmente significativi.	È stato previsto un nuovo indicatore, denominato Variazione della percezione paesaggistica locale", n. 30 del Piano di monitoraggio, al fine di ottemperare alla richiesta formulata.
Il Programma di monitoraggio dovrà trovare riscontro in termini prescrittivi nell'apparato normativo della Variante	Il Piano di monitoraggio risulta di per sé un elaborato prescrittivo. Ad ogni modo è stato inserito un esplicito richiamo allo stesso e all'obbligo attuativo all'interno del comma 5 dell'art.47bis delle NTA.
Al fine di mantenere e garantire la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture, rispetto alle previsioni urbanistiche localizzate in contesto agricolo, tutti gli interventi che interferiscono con il reticolo irriguo dovranno essere verificati e concordati con il Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di Il Grado Consorzio Chisola – Lemina e con il Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di Il Grado Consorzio Val Sangone e con il Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di Il Grado Consorzio Unione Bealere Derivate dalla Dora Riparia	Si è provveduto a inserire una specifica prescrizione all'interno dell'ultimo comma dell'art. 51 delle NTA.
Si ritiene opportuna l'introduzione nelle NTA, la seguente disposizione: per quanto attiene alle aree di ricarica delle falde profonde si richiamano i disposti della d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2017", pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018, e di eventuali successive modifiche e integrazioni	Tale disposizione è stata richiamata al comma 3bis dell'art.50 delle NTA.
Il Comune è tenuto a recepire nel Regolamento Edilizio la disciplina individuata al paragrafo 6 "Aspetti realizzativi di particolari opere interraste" della d.g.r. 12-6441/2018, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea	Tale indicazione verrà recepita all'interno del Regolamento edilizio comunale.
Sul territorio comunale di Volvera risultano presenti due captazioni da pozzo ad uso potabile, uno dei quali ha l'area di salvaguardia ridefinita ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., ovvero il Pozzo in frazione Gerbole – d.g.r. n. 35-5565 del 29 gennaio 1996, nella cui area di salvaguardia si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli del medesimo regolamento regionale, relativi rispettivamente alla zona di tutela	Tali disposizioni risultano già espressamente richiamate all'interno del comma 3 dell'art. 50 delle NTA.

assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Per l'altra captazione esistente, in attesa di ridefinizione ai sensi del regolamento regionale 15/ R/2006 e pertanto priva di specifico provvedimento della Regione, l'area di salvaguardia resta definita sulla base del criterio geometrico. In relazione alle considerazioni sopra riportate si chiede al Comune di rivedere il comma 3 dell'articolo 50 delle Norme Tecniche di Attuazione	
Per le nuove trasformazioni urbanistiche è necessario che le NTA prevedano adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006	Tale disposizione è stata recepita integrando il comma 2 dell'art. 47bis delle NTA per la componente "Acqua".
Si chiede di sostituire il comma 4 con : "Per gli elettrodotti si applicano le normative specifiche, comprensive anche della determinazione delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (Legge 22.02.2001 n° 36, D.P.C.M. 08.07.2003, D.M. 29.05.2008) e regionali (l.r. 03.08.2004 n° 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), e loro eventuali modifiche ed integrazioni. Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore"	L'indicazione è stata riportata all'interno del comma 4 dell'art. 50 delle NTA.
Si suggerisce di inserire un riferimento agli impianti di teleradiocomunicazione, come di seguito riportato: "Per l'installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che, allo stato attuale, fanno capo alla legge 36/2001, al d.lgs 259/2003, alla l.r. 19/2004 e sue delibere attuative"	Tale indicazione è già contenuta nelle misure di mitigazione previste e riportate al comma 2 dell'art. 47bis delle NTA
Si ritiene necessario approfondire eventuali criticità derivanti dalla potenziale presenza di materiali da costruzione non più ammessi dalla normativa vigente	Secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente, in sede di intervento sui singoli lotti verranno svolti gli approfondimenti necessari, che esulano la definizione del piano regolatore in quanto di carattere di dettaglio.
L'individuazione e la classificazione degli elementi vulnerabili risultano necessarie per verificare la compatibilità delle pressioni individuate rispetto al proprio intorno e per poter valutare l'insediamento di nuove Attività potenzialmente pericolose. Occorre predisporre una specifica tavola in cui vengano rappresentati gli elementi territoriali vulnerabili con la relativa classificazione.	Sono state predisposte le tavole VAS1.4 e VAS1.5 al fine di riconoscere e individuare tali elementi.
Mancano le necessarie norme specifiche riferite alle Attività Sottosoglia individuate e alle possibili aree di esclusione ad esse associate	Tale indicazione risulta superata dal verbale della II Conferenza di Copianificazione.
Si chiede al Comune di verificare la possibilità di inserire una rotatoria all'incrocio tra via Pordenone e via Pinerolo anziché prevedere un innesto a T con possibilità di svolta a sinistra	La viabilità in oggetto risulta di competenza provinciale, pertanto tale modifica non compete al Comune di Volvera.
Occorre verificare se l'intervento per il completamento di Via Pordenone, per il quale non sono state fornite indicazioni dimensionali specifiche, ricade nel campo di applicazione della disciplina in materia di VIA	Dall'analisi effettuata non risulta che l'intervento sia soggetto a procedura di VIA. Tuttavia in sede di attuazione, l'intervento previsto sarà sottoposto a tutte le discipline sovraordinate vigenti.
Si chiede di rivalutare l'ingente consumo di suolo previsto dalla Variante	L'Amministrazione comunale ha riformulato alcune delle nuove previsioni insediative lungo l'asse di via Pordenone, riducendo il consumo di suolo previsto dalla Variante.
Per quanto riguarda la previsione di trasformazione da area urbanistica MA8 in CE/12VS, si ritiene, inoltre, opportuno valutarne con attenzione l'effettiva esigenza in quanto si prevede	L'ambito in oggetto risulta caratterizzato dalla presenza di edifici commerciali e terziari. Non sono presenti edifici connotabili come industriali, né grosse piastre commerciali.

di collocare un nuovo nucleo abitativo in aderenza ad un impianto produttivo esistente generando incongruenze anche morfotipologiche.	Valutata pertanto l'effettiva necessità di trasformazione dell'area urbanistica, si ritiene di confermare quanto previsto dalla Variante, non rilevando incongruenze morfotipologiche per l'ambito.
Prevedere opere compensative che comportino la possibilità di recuperare a verde aree già antropizzate o recuperare ai fini agricoli porzioni di territorio attualmente abbandonate, con l'obiettivo di riutilizzare una superficie quanto più possibile comparabile con quella delle aree delle quali si prevede la trasformazione.	Tali indicazioni sono contenute all'interno del comma 4 delle NTA.
Prevedere che le opere compensative siano realizzate, per quanto possibile, contestualmente all'esecuzione della trasformazione urbanistica	Le opere compensative dovranno essere individuate propedeuticamente al rilascio del titolo abilitativo. La loro realizzazione verrà definita in funzione dell'opera compensativa stessa e dall'intervento compensativo previsto all'interno dell'apposito Regolamento.
Le seguenti ulteriori misure di mitigazione ambientale dovrebbero, inoltre, essere recepite nelle norme di attuazione: - per quanto attiene al livello di permeabilità dei suoli e delle superfici scoperte pavimentate, la percentuale di superficie da mantenere permeabile dovrebbe attestarsi minimo al 30% della superficie totale di ciascuna area; - per le aree produttive, si ritiene che le pavimentazioni filtranti siano da utilizzarsi unicamente nelle aree non adibite a parcheggi per mezzi pesanti o a piazzali dedicati alle attività lavorative e alle operazioni di carico e scarico, prevedendo in queste aree sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti; - nel caso in cui gli edifici di nuova realizzazione, in particolare nelle aree produttive, presentino ampie superfici vetrate, prevedere che queste siano realizzate con materiali opachi o colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni; - prima della realizzazione delle opere a verde in ambito urbanizzato, si ritiene opportuno effettuare un'analisi agronomica per individuare le specie arboree ed arbustive che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono	È stato integrato in tal senso il comma 2 dell'art. 47bis delle NTA.
Si segnala che la d.g.r. n.23-2975 del 29 febbraio 2016, relativa alle specie vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-List, è stata nuovamente aggiornata con la d.g.r. n.33-5174 del 12 giugno 2017	Si è corretto il riferimento normativo all'interno delle norme e degli elaborati ambientali.

ARPA PIEMONTE

3. Direzione ambiente, Energia e territorio - Settore copianificazione urbanistica area nord-ovest

OSSERVAZIONE	RISPOSTA
Si evidenzia che le due aree a destinazione agricola, la Vce1 e la Vce2, non sono attualmente compromesse, di conseguenza non contribuiranno alla rigenerazione della risorsa suolo persa. L'area Vce1 è però localizzata all'interno del corridoio ecologico della Rete dei mammiferi e quindi si determinerà un miglioramento di tale area e di conseguenza la compensazione può essere considerata valida. Si ritiene invece che per l'area agricola Vce2,	L'OTC ha confermato la scelta di entrambe le aree in oggetto in quanto incrementano i valori ecosistemici del territorio tramite la creazione di ambiti boscati.

non essendo compromessa, non si determinerà sicuramente un recupero della risorsa suolo	
si sottolinea che la percentuale di superficie da mantenere permeabile dovrebbe attestarsi minimo al 30%, della superficie totale di ciascuna area	Si è adeguato tale valore all'interno del comma 2 dell'art.47bis delle NTA
la permeabilità, garantisce solo l'invarianza idraulica e non può essere considerata una compensazione relativa al consumo suolo	L'indice di permeabilità risulta individuato quale misura di mitigazione
per le aree di compensazioni Vce1 e Vce3, considerato che sono collocate lungo le sponde di corpi idrici, di utilizzare essenze botaniche appartenenti alla vegetazione riparia al fine di incrementare il corridoio ecologico e favorire la funzionalità fluviale dei relativi corpi idrici	È stato integrato l'art.47bis delle NTA, nelle misure mitigative, con la seguente prescrizione: "La messa a dimora di specie arboree e arbustive nelle aree interessate dalla presenza di nuovi insediamenti, dovrà avvenire con specie esclusivamente autoctone con caratteristiche ecologiche conformi alle condizioni stagionali, determinate a seguito di un'analisi agronomica per individuare le specie arboree ed arbustive che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono".
si suggerisce inoltre di prevedere ulteriori misure di compensazione anche lungo le sponde del Rio Torto ed altri corpi idrici al fine di realizzare realmente corridoi ecologici	È stata inserita tale misura integrando il comma 4 dell'art.47bis delle NTA
si ritiene che le misure di compensazione riportate nel RA non siano del tutto adeguate a compensare la risorsa suolo persa a seguito delle trasformazioni previste, soprattutto a livello quantitativo	La Variante individua alcune aree preposte alla compensazione ambientale degli interventi. Come già riportato nella normativa di piano, gli interventi di compensazione potranno essere realizzati anche su ambiti degradati e/o impermeabilizzati, di proprietà pubblica, o nella disponibilità del soggetto proponente l'intervento, ripristinandone la permeabilità e la naturalità; o in aree agricole messe a disposizione del proponente, privilegiando quelle prossime al Torrente Chisola, Rio Torto ed altri corpi idrici al fine di realizzare corridoi ecologici.
si ricorda che parte del territorio comunale di Volvera è inserito negli elenchi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 Aree di ricarica degli acquiferi profondi	Tale disposizione è stata richiamata al comma 3bis dell'art.50 delle NTA.
per quanto riguarda le reti tecnologiche, si chiede di verificare che siano adeguatamente dimensionate e siano compatibili con i nuovi carichi antropici	Come indicato all'interno del Rapporto Ambientale: "La fonte di approvvigionamento idrico comunale è costituita da due pozzi idropotabili di captazione presenti sul territorio comunale e rispettivamente localizzati nella conurbazione di Gerbole-Zucche e a est del concentrico in località Viol. I pozzi, riportati sugli elaborati grafici della Variante con le rispettive fasce di rispetto, provvedono all'approvvigionamento idrico dell'intera popolazione residente. Il territorio comunale è in fase di collegamento alla condotta SMAT Scalenghe – Torino, i cui lavori sono in fase di collaudo. Questa infrastruttura, sostitutiva del tratto della vecchia condotta di Gerbole, assume per il Comune di Volvera carattere strategico, con particolare riferimento alle politiche insediative, La rete fognaria comunale, di tipo misto, convoglia i reflui in prossimità del campo sportivo, presso il Chisola, per quanto riguarda la zona del concentrico e nel collettore SMAT sul territorio di Rivalta ed in parte nel depuratore individuato oltre lo svincolo autostradale di Gerbole di Volvera, per quanto riguarda la frazione Gerbole-Zucche. Allo stato attuale gli impianti di depurazione risultano sottodimensionati. Si sottolinea che è in fase di progettazione definitiva, da parte di ACEA e ATO3, il collettore consortile per il territorio Pinerolo Pedemontano, che sarà realizzato sul

	territorio di None e che sostituirà gli attuali depuratori esistenti sul territorio.
per il pozzo presente in località Viol, si evidenzia che la zona di rispetto è definita sulla base del criterio geometrico. Si evidenzia che nell'area di salvaguardia ricade l'area per la compensazione a destinazione agricola Vce2; il pozzo presente nella conurbazione Gerbole-Zucche risulta essere, invece, in fase di dismissione	Le prescrizioni relative alle fasce dei pozzi idropotabili sono richiamate al comma 3 dell'art. 50 delle NTA. Il pozzo di Gerbole non risulta in fase di dismissione.
nelle aree ove vi è stato un pregresso utilizzo industriale e dove sono presenti i due depuratori e la discarica, si chiede che sia effettuata la valutazione dello stato ambientale attraverso la verifica analitica del suolo	Tale verifica, in ottemperanza alle disposizioni sovraordinate, verrà condotta preliminarmente all'attuazione degli interventi edilizi previsti sui singoli lotti.
Sulla base di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il monitoraggio dovrà evidenziare gli impatti significativi, ma anche verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati	Tali indicazioni sono esplicitate all'interno del Piano di Monitoraggio della Variante
il Programma di monitoraggio dovrà trovare riscontro in termini prescrittivi nell'apparato normativo della Variante	Il Piano di monitoraggio risulta di per sé un elaborato prescrittivo. Ad ogni modo è stato inserito un esplicito richiamo allo stesso e all'obbligo attuativo all'interno del comma 5 dell'art.47bis delle NTA.
le misure di compensazione/mitigazione devono essere controllate attraverso idonei indicatori, ricompresi nel Piano di monitoraggio, anche con il supporto di rilievi cartografici. le azioni devono essere misurabili ed al fine di poter valutare l'efficacia delle azioni della Variante per il loro perseguimento, occorre definire delle soglie di compatibilità e i relativi target	Tali indicazioni sono esplicitate all'interno del Piano di Monitoraggio della Variante
per quanto riguarda il consumo suolo si chiede di implementare il monitoraggio con i seguenti indici che si precisa non dovranno essere modificati: - indice di consumo suolo da superficie urbanizzata; - indice di consumo suolo da superficie infrastrutturata	Sono stati aggiunti gli indicatori richiesti all'interno del Piano di monitoraggio
la Variante prevede riduzioni delle aree consumabili della componente suolo rispetto a quanto presentato in fase di Specificazione, ma permangono interventi considerevoli: un ulteriore compromissione della risorsa suolo in un territorio comunale che appare già fortemente impattato dall'urbanizzazione e prevedere compensazioni non pienamente adeguate, inevitabilmente comporta l'espressione di un giudizio negativo relativamente alla sostenibilità ambientale della Variante strutturale in esame	L'Amministrazione comunale ha riformulato alcune delle nuove previsioni insediative lungo l'asse di via Pordenone, riducendo il consumo di suolo previsto dalla Variante. L'OTC individuando nuove prescrizioni e misure mitigative e compensative ha ritenuto di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., parere favorevole di compatibilità ambientale della Variante Strutturale n. 3 al PRGC vigente del Comune di Volvera.
le modifiche acustiche prospettate dalla variante risultano accettabili così come proposte dall'elaborato integrativo prodotto in sede di III conferenza di copianificazione	Per tali aspetti si rimanda integralmente a quanto contenuto all'interno degli specifici elaborati inerenti la valutazione del clima acustico della Variante.

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

4. Direzione ambiente, Energia e territorio - Settore copianificazione urbanistica area nord-ovest;

OSSERVAZIONE	RISPOSTA
Al fine di completare l'adeguamento del PRGC alla normativa Seveso si rende necessario redigere una nuova Tavola che definisca i seguenti ambiti: altissima vulnerabilità ambientale (colore rosso), rilevante vulnerabilità ambientale (colore giallo) e	In sede di verbale di II conferenza la Città metropolitana ha specificato che non risultano necessarie prescrizioni specifiche per le attività produttive presenti sul territorio comunale in

<p>ridotta vulnerabilità ambientale (colore verde), senza differenziare gli elementi ambientali e geologici che le caratterizzano, mentre la Tavola VAS 1.4 andrebbe integrata/aggiornata, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ raccogliendo con un'unica campitura la zona ad altissima vulnerabilità ambientale che per il Comune di Volvera comprende la fascia fluviale A e B del PAI; ◦ integrando gli ambiti classificati a rilevante vulnerabilità ambientale, segnalando: il corridoio di connessione ecologica, le colture di pregio (frutteti vigneti), i dissesti areali, la soggiacenza della falda inferiore a 3 metri e se disponibile la zona con la falda compresa tra 3 e 5 metri in presenza di una litologia di natura ghiaioso-sabbioso; ◦ accorpando con un unico retino i terreni con una capacità d'uso in classe I e II; ◦ stralciando, in quanto non coerente con l'art. 13.2 delle N.d.A. della Variante "Seveso", i seguenti ambiti: fascia dei pozzi, fascia del depuratore, fascia del cimitero, area di rispetto della Croce Barone e le connettività ecologiche; 	<p>quanto non ricomprese tra quelle classificabili come sottosoglia Seveso.</p> <p>Sono state redatte le tavole richieste, VAS1.4 e VAS1.5, rispettivamente vulnerabilità territoriale e ambientale del Comune di Volvera.</p>
<p>Deve essere redatta anche la cartografia delle vulnerabilità territoriali che dovrà evidenziare i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ localizzare gli edifici e/o gli ambiti appartenenti alle categorie vulnerabili territoriali A e B ed in sub ordine C, D e E, della tabella I dell'allegato al D.M. del 9 maggio 2001, differenziandoli con specifiche campiture richiamate in legenda; ◦ segnalare gli indici di affollamento, in ragione della relativa capienza degli immobili per ciascuna delle categorie di cui al punto precedente, raccolti in un'unica tabella; ◦ evidenziare nella cartografia i luoghi soggetti ad affollamento di cui al punto precedente, affinché sia nota la collazione degli immobili; 	<p>Sono state redatte le tavole richieste, VAS1.4 e VAS1.5, rispettivamente vulnerabilità territoriale e ambientale del Comune di Volvera.</p>
<p>La Tavola VAS 1.4 riporta alcuni elementi ambientali vulnerabili. Si ritiene necessario che gli elementi ambientali siano classificati in base alle tipologie previste dagli artt. 13.1 (per l'area ad altissima vulnerabilità ambientale) e 13.2 (per l'area a rilevante vulnerabilità ambientale) della Variante Seveso al PTC. Si suggerisce inoltre di realizzare una tavola di sintesi in cui il territorio comunale viene distinto in base alle tre macro-aree cromaticamente distinte (zona rosso, gialla e verde).</p>	<p>La tavola, rinominata VAS 1.5, è stata riformulata secondo quanto richiesto.</p>
<p>l'articolo 36 "Regole di insediamento per le attività Seveso e sottosoglia Seveso" riporta le norme richiamando il testo di cui alla Nota Esplicativa n.6 al PTC2.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comma 2. Si suggerisce di sostituire la locuzione "attività che detengono prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2 dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015 né le aziende definite Sottosoglia Seveso" con "stabilimenti sottosoglia Seveso di cui alle lettere c) e d)". Infatti la definizione è riportata correttamente al comma 1, mentre con la locuzione proposta, potrebbero essere vietate anche attività non rientranti nel concetto di sottosoglia, ad esempio semplici distributori di carburante. - Comma 4. Vale l'osservazione precedente; inoltre il primo periodo è mancante della conclusione. Si segnala che anche nel caso di zone a ridotta vulnerabilità ambientale deve essere prevista l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 19 della Variante "Seveso" al PTC. 	<p>L'art. 36 delle NTA è stato integrato secondo quanto richiesto dall'Ente.</p>

- Comma 9. Il comma va modificato prevedendo che la dichiarazione del professionista "attesti e descriva l'adozione delle misure in conformità ai punti I e II della tabella 4 delle Linee Guida della Variante Seveso al PTC". Attività sottosoglia Seveso esistenti. Occorre individuare le (eventuali) norme specifiche per le aree di esclusione (ove necessarie e individuate) attorno alle due attività sottosoglia menzionate nel Rapporto Ambientale.	
---	--

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – SETTORE VAS

5. Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

OSSERVAZIONE	RISPOSTA
Le aree ER, agricole di protezione del centro abitato, dovrebbero essere ampliate e poste tutto attorno ai due abitati di Volvera e di Zucche-Gerbole, in modo tale da offrire un filtro e contenere eventuali ulteriori ampliamenti dell'urbanizzato.	La Variante strutturale n. 3 si connota come una Variante con carattere puntuale. Le aree ER sono state individuate al fine di preservare la risorsa agricola circostante l'abitato. Una loro implementazione sarà oggetto di specifici approfondimenti in sede di una futura variante generale al piano regolatore vigente.
E' inoltre molto importante che venga inserita, se non nella presente variante, nella prossima variante generale o di revisione, o nel nuovo PRGC, adeguata normativa a tutela del corridoio del Chisola, delle zone umide e dei boschi ivi presenti, così come dell'area più ampia che è stata individuata come corridor dal PTC2.	La Variante ha inserito normative specifiche connesse alle trasformazioni previste dalla stessa. In sede di una generale rielaborazione dell'apparato normativa verranno integrate le prescrizioni richieste.
Per compensare gli impatti sono state previste le aree di compensazione ambientale VCE; tali aree non hanno però un'estensione sufficiente rispetto alle nuove previsioni.	La Variante individua alcune aree preposte alla compensazione ambientale degli interventi. Come già riportato nella normativa di piano, gli interventi di compensazione potranno essere realizzati anche su ambiti degradati e/o impermeabilizzati, di proprietà pubblica, o nella disponibilità del soggetto proponente l'intervento, ripristinandone la permeabilità e la naturalità; o in aree agricole messe a disposizione del proponente, privilegiando quelle prossime al Torrente Chisola, Rio Torto ed altri corpi idrici al fine di realizzare corridoi ecologici.
Si condivide anche la previsione di un apposito Regolamento per le compensazioni, che individuerà le modalità di intervento e di gestione delle aree, nonché la loro quantificazione e le modalità di realizzazione. Tale Regolamento dovrà tenere conto della Rete Ecologica individuata e delle peculiarità naturalistiche ed ecologiche del territorio, per la localizzazione delle aree e per l'individuazione degli interventi.	La redazione del citato Regolamento terrà conto delle indicazioni fornite dall'Ente.

III CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

Ente	Prot.
ARPA Dipartimento territoriale Piemonte nord ovest – struttura semplice vigilanza	Prot. 2936 del 2/3/2021

Città Metropolitana di Torino	Dipartimento territorio, edilizia e viabilità Direzione territorio e trasporti	Nota del 17/03/2021
Regione Piemonte	Parere del Settore Tecnico Regionale Nota prot. 25602/2020 del 25/05/2020 Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale - Area Metropolitana di Torino	Prot. n. 0004282 del 26/03/2021

La Regione Piemonte, con parere unico pervenuto al Comune di Volvera, ha condiviso e approvato la Proposta Tecnica del Progetto Definitivo in quanto “tutte le richieste di modifica e integrazione formulate con il parere unico di Direzione del 25/05/2020 prot. n. 25602/A1813A e non espressamente citate nella presente relazione sono state recepite”.

Non sono state formulate osservazioni specifiche dal punto di vista ambientale.

ALLEGATO 1 – OSSERVAZIONI PRESENTATE AL DOCUMENTO TECNICO PRELIMINARE DAI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DALL'ORGANO TECNICO REGIONALE DI VAS. DETERMINA OTC

Classificazione 13.200.60.VASCOM 015/COM/2018 A1600

(da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivoAl Settore regionale Copianificazione
Urbanistica Area Nord Ovest

E p.c.

Alla Direzione Agricoltura
Settore infrastrutture, territorio rurale
e calamità naturali in agricoltura

Oggetto: **Comune di Volvera (TO)**. Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di specificazione della procedura di VAS di competenza comunale inerente la "Variante strutturale n. 3 al PRGC" **Contributo dell'Organo tecnico regionale**.

Con riferimento alla fase di Specificazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza comunale in oggetto, si trasmette il contributo dell'organo tecnico regionale, redatto a seguito dell'istruttoria condotta dai Settori interessati delle Direzioni *Ambiente, governo e tutela del territorio* e *Agricoltura*, secondo le disposizioni normative e regolamentari di riferimento statali e regionali vigenti in materia (d.lgs. 152/2006, l.r. 40/1998, d.g.r. 9.06.2008, n. 12-8931 e d.g.r. 29.02.2016, n. 25-2977), ai fini della formulazione del parere unico regionale nell'ambito della seconda seduta della prima conferenza di copianificazione e valutazione.

Il parere unico, espressione anche del contributo regionale di competenza ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. 152/2006, sarà oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente comunale al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (di seguito RA).

In fase di valutazione del Piano, si provvederà a valutare gli effetti ambientali delle previsioni alla luce del RA, nonché a fornire eventuali ulteriori indicazioni e suggerimenti per migliorare la proposta di Piano definitiva.

Premesse

L'espressione del presente contributo si basa sull'analisi della documentazione del progetto di Piano trasmessa e sulle risultanze della prima seduta della prima conferenza di copianificazione e valutazione, svoltasi il 27 aprile 2018 a Torino, presso gli uffici della Città Metropolitana.

I potenziali effetti ambientali generati dall'attuazione della Variante strutturale n. 3 al PRGC derivano principalmente dalle previsioni urbanistiche che comportano la trasformazione di aree agricole in aree residenziali.

Considerazioni di carattere metodologico e procedurale

Il Documento Tecnico Preliminare predisposto dall'Amministrazione comunale proponente contiene il quadro illustrativo generale relativo all'inquadramento del territorio comunale ed alle principali questioni ambientali che interessano il Comune e indica i principi generali e gli obiettivi specifici su cui intende basare la progettazione urbanistica del Piano; fornisce, inoltre, indicazioni circa la localizzazione e l'estensione territoriale delle nuove previsioni urbanistiche.

Al fine di garantire un'esauritiva e completa trattazione delle tematiche che saranno oggetto di successivo approfondimento nell'ambito del RA, si rimanda al documento tecnico di indirizzo *Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale*, approvato con d.g.r. n. 21-892 del 12.01.2015, aggiornato con d.d. n. 31 del 19.01.2017 (suppl. 2 al BU n. 6 del 9.2.2017) e consultabile sul sito web della Regione Piemonte.

Tale documento dovrà costituire il principale riferimento per calibrare il livello di approfondimento dei contenuti del RA, nonché per aggiornare le NTA in materia ambientale.

Più nel dettaglio, si osserva quanto segue in merito alla verifica di coerenza esterna, alla valutazione delle alternative, alla schedatura degli interventi, alle definizioni di misure di mitigazione e compensazione e al piano di monitoraggio.

Coerenza esterna

In riferimento ai capitoli 3 e 7 del Documento Tecnico Preliminare (DTP), che riporta un elenco di strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore, che dovranno essere assunti quale termine di confronto per sviluppare adeguatamente tale tipologia di analisi, si evidenzia che le valutazioni condotte dovranno tenere in considerazione anche l'apparato normativo degli strumenti sopra richiamati, selezionando i disposti che risultino pertinenti le trasformazioni previste dalla Variante o che, a vario titolo, possano condizionarne l'attuazione.

Si suggerisce di sviluppare le analisi di coerenza esterna mediante il ricorso a specifiche matrici, volte ad accertare il grado di compatibilità, raccordo e integrazione tra gli obiettivi/azioni del piano e gli obiettivi generali e/o specifici degli strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore considerati. Ciascuna matrice dovrà essere accompagnata da un sintetico commento degli esiti riscontrati.

Valutazione delle alternative

Il DTP non tratta l'analisi delle alternative che hanno condotto alla definizione del disegno pianificatorio della Variante in esame; tale analisi dovrà essere condotta nella successiva fase di valutazione, in relazione all'attuale uso del suolo, alla presenza di aree vincolate o soggette a specifici istituti di tutela, agli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti e, non ultimo, alle reali esigenze di sviluppo manifestate dalla collettività.

Tale approfondimento dovrà consentire di verificare se le soluzioni proposte dalla Variante risultino quelle maggiormente sostenibili o se, viceversa, debbano essere ipotizzate diverse opzioni rispetto a quelle già considerate.

In merito all'analisi comparata delle alternative localizzative considerate, al fine di permettere una valutazione che consenta di individuare le soluzioni che meglio si adattano al contesto territoriale ed ambientale in cui le possibili alternative si inseriscono, nello sviluppo dei diversi scenari localizzativi degli interventi che si intendono realizzare, si dovrà tenere anche conto sia dell'attuale uso del suolo che della capacità d'uso dei terreni oggetto di trasformazione.

Schedatura degli interventi

Al fine di garantire una visione di sintesi ed una chiara ed esaustiva descrizione delle caratteristiche degli interventi previsti in Variante, consentendo una comparazione tra la situazione attuale e la situazione che si verificherà, si propone di predisporre per ciascun intervento una sintetica scheda, tenendo conto delle informazioni riportate nel citato documento tecnico di indirizzo *Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale* - Parte I - ASPETTI METODOLOGICI - punto 14.

Mitigazioni e compensazioni ambientali

L'individuazione di specifiche misure di mitigazione e compensazione può ottimizzare e contribuire ad implementare il processo di valorizzazione del territorio comunale che l'Amministrazione intende promuovere pertanto, nell'ambito del RA dovranno essere individuate misure volte a mitigare e/o compensare gli impatti determinati dall'attuazione delle previsioni della Variante.

A titolo collaborativo si specifica che le misure mitigative ipotizzate dovranno essere volte a garantire:

- la gestione e lo smaltimento delle acque meteoriche, la razionalizzazione dei consumi idrici e il contenimento dell'inquinamento idrico (ad esempio: realizzazione di reti duali, realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e le acque reflue, installazione di contatori individuali dei consumi di acqua potabile);
- il contenimento dell'inquinamento atmosferico, acustico e luminoso;
- la realizzazione di opere a verde, finalizzate sia a salvaguardare o migliorare l'immagine dei luoghi e il sistema delle relazioni visive tra le aree edificate e le emergenze paesaggistiche, sia a potenziare il sistema delle connessioni ecologiche alla scala locale. Le nuove piantumazioni dovranno prevedere il ricorso esclusivo a specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone e adatte alle condizioni stagionali. La realizzazione dei suddetti interventi potrà essere supportata da un'analisi agronomica finalizzata ad individuare le specie che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui verranno inserite;
- il massimo grado di permeabilità del suolo nelle aree destinate a parcheggio, sia pubbliche che private. L'apparato normativo della Variante dovrà contenere indicazioni volte a favorire l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile (ad esempio: marmette autobloccanti forate, sterrati inerbiti, prato armato).

Potranno essere individuate, inoltre, specifiche misure compensative finalizzate a garantire il miglioramento e il potenziamento delle connessioni ecologiche esistenti, il ripristino ambientale e la sistemazione di aree degradate, la rinaturalizzazione di aree dismesse, la previsione di interventi selvicolturali per la lotta alle specie vegetali esotiche e infestanti.

Tutte le misure individuate dovranno trovare un effettivo riscontro nell'apparato normativo del Piano e dovranno essere monitorate attraverso adeguati indicatori.

Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda alla Parte III - *Misure di mitigazione e compensazione ambientale* del citato documento *Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale*.

In riferimento all'articolo 47bis – Compensazioni Ecologiche e Ambientali – Aree per Compensazioni Ecologiche VCE delle Norme tecniche di attuazione, si evidenzia che le nuove piantumazioni con funzione di mitigazione percettiva e filtro naturale si configurano in questo caso come interventi di mitigazione ambientale, piuttosto che come interventi di compensazione ambientale. Tra le opere di compensazione, viceversa, potrebbero essere compresi interventi di potenziamento e ricostituzione della rete ecologica a livello locale e provinciale.

Analogamente, non si ritengono configurabili come interventi di compensazione ecologica ed ambientale, le realizzazioni di percorsi ciclabili e pedonali.

In merito, si ritiene opportuno venga specificata la modalità di individuazione delle due aree da destinare a compensazioni ecologiche, denominate VCE – Verde di compensazione ecologica e quali criteri sono stati utilizzati, in modo da capire la rispettiva funzionalità ecosistemica ed ambientale.

La realizzazione di tetti verdi e di edifici ad elevata efficienza energetica non si ritengono interventi adeguati a compensare il consumo irreversibile di suoli ad elevata capacità d'uso quali quelli presenti a Volvera; in proposito, si ritiene opportuno richiedere di modificare il comma 6 delle NTA, stralciando la possibilità di riduzione della superficie oggetto di compensazione nel caso di realizzazione di edifici con tetti verdi o ad elevata efficienza energetica.

Si evidenzia, inoltre, che risulta poco chiaro il comma 3 delle medesime NTA, nel quale si definisce un indice di densità arborea media pari a 100 alberi/ha, in particolare non sono chiari i criteri che hanno condotto alla definizione di tale parametro e il legame con l'indice di biopotenzialità territoriale che viene richiamato nella norma.

Si sottolinea, infine, che la possibilità di monetizzare gli interventi compensativi, introdotta dal comma 5 delle NTA, deve essere regolamentata, specificandone condizioni e limiti.

Piano di monitoraggio

Il Capitolo 9 del DTP fornisce indicazioni sommarie, in merito ai contenuti del Piano di monitoraggio e degli indicatori che saranno utilizzati.

Si rimanda per gli opportuni approfondimenti alle indicazioni riportate in merito nel citato documento *Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale* (Parte I, punto 12 - *Programma di monitoraggio* e Parte IV – *Monitoraggio*).

Più nel dettaglio, si sottolinea l'importanza di includere nel Piano di monitoraggio anche indicatori finalizzati a monitorare le ricadute generate dall'attuazione della Variante sul livello di organizzazione scenico-percettiva del paesaggio locale. Tale scelta appare indispensabile soprattutto in relazione alla necessità di non compromettere ulteriormente le relazioni visive tra le diverse componenti, naturali e antropiche, che definiscono la struttura del paesaggio locale e da cui dipende l'immagine dei luoghi.

Si segnala, infine, che il Piano di monitoraggio dovrà trovare riscontro in termini prescrittivi nell'apparato normativo della Variante, così da garantirne una reale efficacia.

Considerazioni di carattere ambientale, territoriale e paesaggistico

Ai fini della stesura del RA, si rimanda alle indicazioni generali delineate nella Parte II - *Componenti ambientali, territoriali e paesaggistiche* del già citato documento tecnico *Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale*.

Di seguito, si segnalano ulteriori osservazioni specifiche, inerenti tematiche peculiari del territorio comunale che sarà opportuno approfondire nel RA.

Aria

In materia di inquinamento atmosferico, si informa che sono stati effettuati l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale piemontese relativa alla qualità dell'aria ambiente e l'individuazione degli strumenti utili alla sua valutazione, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 del d.lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE" (d.g.r. n. 41-855 del 29.12.2014, pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al BU n. 4 del 29.01.2015).

Risorse idriche

Dalla consultazione del Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (S.I.B.I), si evidenzia la presenza di aree irrigue e di infrastrutture irrigue gestite a livello consortile, così come definite dalla l.r. 21/1999. I Consorzi irrigui di II grado di riferimento sono il Consorzio Chisola – Lemina (Via Pio VII 97 – 10135 Torino – tel. 011.6177214) nella parte meridionale del territorio comunale e il Consorzio Val Sangone (c/o Municipio di Piossasco – Piazza Ten. Lorenzo Nicola 4 – 10045 Piossasco (TO) – tel. 011.9027216) nella parte settentrionale.

Per le captazioni idropotabili, si raccomanda particolare attenzione alle aree di salvaguardia (art. 25 del PTA), che devono essere ridefinite ai sensi del regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano.

Per le captazioni esistenti in attesa di ridefinizione, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico ai sensi della normativa statale e, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

Il RA dovrà comprendere sia la cartografia delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, fognature, e depuratori), che le valutazioni circa l'impatto dell'aumento delle nuove utenze rispetto alla capacità delle infrastrutture esistenti.

Per le nuove trasformazioni urbanistiche è necessario che le NTA prevedano adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006.

Inoltre, in generale, per quanto riguarda i copri idrici, nel RA dovranno essere effettuate valutazioni sulla loro qualità e prevedere nel caso misure necessarie per il risanamento delle acque, che devono raggiungere un buono stato di qualità ecologico e chimico valutato sulla base dei dati fisico-chimici e biologici.

Energia

Gli obiettivi della Variante dovranno essere coerenti con quanto previsto dal Piano Energetico Ambientale Regionale e con la Relazione Programmatica sull'Energia che prevedono la diversificazione delle risorse energetiche, l'incremento dell'utilizzo delle fonti rinnovabili e lo sviluppo di tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Dovrà essere valutato l'inserimento nelle NTA e nel Regolamento edilizio di indicazioni e disposizioni adeguate ad implementare gli aspetti impiantistici e soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici secondo quanto disciplinato dalla normativa.

Inquinamento elettromagnetico

L'analisi della documentazione pervenuta non rileva elementi di rischio o di criticità in merito all'interferenza della Variante con sorgenti di inquinamento elettromagnetico.

A titolo cautelativo, nell'eventualità di nuove future previsioni che possano interferire con sorgenti emmissive, si evidenzia l'opportunità di integrare l'apparato normativo della Variante mediante l'introduzione di uno specifico articolo in materia di protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Si fornisce, pertanto, un esempio di formulazione:

“Per gli elettrodotti e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici valgono le normative specifiche, che includono anche le indicazioni relative al calcolo delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (d.p.c.m. 08.07.2003, legge 22.02.2001 n. 36, d.m. 29.05.2008) e regionali (l.r. 03.08.2004 n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), nonché tutte quelle eventualmente di aggiornamento e modifica.

Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto (d.m. 29.05.2008), ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore."

Inoltre, si suggerisce di inserire un riferimento agli impianti di teleradiocomunicazione, come di seguito riportato:

"Per l'installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che, allo stato attuale, fanno capo alla legge 36/2001, al d.lgs 259/2003, alla l.r. 19/2004 e sue deliberazioni attuative."

Rifiuti

All'interno del R.A. dovranno essere descritte:

- le analisi sull'andamento dei dati relativi alla produzione totale e pro-capite di rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata;
- le modalità organizzative dei servizi di raccolta rifiuti urbani e della loro efficacia;
- la previsione dei probabili effetti in materia di rifiuti, conseguenti l'attuazione delle azioni della Variante;
- le misure individuate al fine di minimizzare la produzione dei rifiuti urbani e incrementare la percentuale di raccolta differenziata.

Per quanto riguarda il depuratore deve essere verificata la compatibilità.

Aree produttive

Dalla documentazione pervenuta si rileva che nel Comune di Volvera non vi sono stabilimenti a rischio di incidente rilevante ma, poiché la Variante prevede alcuni ampliamenti di aree produttive esistenti, nel RA dovrà emergere la manifestazione di interesse da parte delle attività esistenti e, al fine di considerare in modo adeguato il rischio per la salute delle persone, è necessario che l'Amministrazione comunale valuti l'inserimento di una norma a tutela della compatibilità tra le nuove attività produttive e le vulnerabilità esistenti sul territorio.

Rumore

Nel RA dovrà essere contenuta una verifica di compatibilità acustica degli interventi in previsione, in particolare per la previsione del nuovo polo scolastico, al fine di verificare la compatibilità della proposta di Variante con la classificazione acustica del territorio comunale vigente ovvero di valutare la congruità delle scelte urbanistiche proposte rispetto ai criteri di classificazione acustica del territorio di cui al d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85-3802, individuando gli accorgimenti progettuali atti ad evitare accostamenti critici e le eventuali misure di mitigazione.

Paesaggio

Con d.c.r. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, pubblicata sul BU 42, S1, del 19 ottobre 2017, è stato approvato il Piano paesaggistico regionale.

La verifica di coerenza con il Ppr, condotta secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e dall'art. 46 delle NdA del Ppr, consentirà di armonizzare i contenuti conoscitivi e pianificatori della Variante con i disposti del piano regionale e costituirà un elemento di garanzia in termini di tutela e valorizzazione del paesaggio comunale.

A titolo collaborativo si suggerisce di inserire nell'appartato normativo un esplicito riferimento agli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia* e agli *Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale*, approvati con d.g.r. n. 30-13616 del 22.03.2010. Tali documenti contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi e possono costituire strumenti di

accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, a supporto dei professionisti e degli Enti Locali nell'ambito delle attività di progettazione e attuazione delle trasformazioni territoriali.

Si suggerisce, inoltre, di far riferimento alle *Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio*. Tali linee guida suggeriscono un percorso metodologico collaudato per approfondire la comprensione e la gestione degli aspetti scenico-percettivi (scelta dei canali di osservazione, definizione di bacini visivi, verifica di relazioni di intervisibilità e di sequenze significative) sia nei paesaggi dell'eccellenza, già oggetto di tutela, sia in quelli ordinari, espressamente richiamati dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ponendo particolare attenzione alla scala locale.

Biodiversità

Considerata la necessità della salvaguardia dei "corridoi ecologici" presenti sul territorio comunale, si ritiene opportuno evidenziare la necessità di approfondimenti con la predisposizione di uno specifico capitolo "ambientale" nel quale siano ricomprese sia le mitigazioni e sia le eventuali compensazioni, con specificazioni anche ad interventi di implementazione della rete ecologica (costituzione e valorizzazione di formazioni arboreo-arbustive lineari, implementazione di fasce vegetate lungo i corsi d'acqua) nelle aree di potenziale connessione ecologica.

Nella gestione, infine, del verde pertinenziale, si ritiene opportuno che non siano utilizzate specie vegetali alloctone invasive, ovvero non presenti naturalmente nel territorio, quali quelle richiamate nella d.g.r. n. 23-2975 del 29/2/2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con d.g.r. 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione" (e non semplicemente l'uso di specie suscettibili di diffusione spontanea);

Suolo

Il Comune di Volvera ha una spiccata vocazione agricola.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla componente ambientale "suolo", dall'esame delle Carte di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte, emerge che il territorio comunale è interamente coperto dalla carta a scala di semidettaglio (1:50.000), consultabile e scaricabile alla pagina:

http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm

Dai dati da essa desunti, emerge che i suoli presenti sono prevalentemente di seconda e di terza classe di capacità d'uso, con limitatissime porzioni in quarta e in quinta classe. Il concentrico è situato prevalentemente in seconda classe, mentre la frazione Gerbole/Zucche ricade in terza classe.

Dall'esame dei dati ISTAT, si evidenzia come, dopo una fase di crescita demografica, negli ultimi anni la popolazione residente stia leggermente decrescendo.

Dall'esame del documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte – edizione 2015", emerge che il Comune di Volvera presenta un dato di consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU) pari al 12,66%, che è superiore sia alla media provinciale (7,82%) che a quella regionale (5,80%). Le tavole di progetto a scala 1:5.000 evidenziano un ulteriore incremento del consumo di suolo a carico delle aree agricole, giustificato dalla volontà di definire un confine netto dell'urbanizzato.

Al fine di una reale ed effettiva azione di tutela dei suoli agricoli e di contenimento del consumo di suolo libero, si chiede di valutare attentamente l'effettiva esigenza delle nuove previsioni che l'Amministrazione intende proporre, tramite un'analisi svolta sia in relazione alle dinamiche di popolazione in atto e alla domanda effettivamente posta dalla collettività, sia in considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate, puntando, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio

esistente. È inoltre importante che la Relazione illustrativa del progetto di Variante strutturale del PRGC. ed il Rapporto Ambientale evidenzino quali sono le aree di nuovo impianto e quali le aree vigenti non attuate e riconfermate dallo strumento urbanistico proposto, al fine di consentire una corretta valutazione del fenomeno del consumo di suolo.

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza nei confronti del Piano Territoriale Regionale, approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, la stessa dovrà essere effettuata non solo nei confronti dell'Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) di riferimento e delle strategie individuate dal PTR, ma anche nei confronti delle Norme di Attuazione. In particolare, si chiede di fare riferimento agli articoli 24 e seguenti relativi alle aree agricole e 31 sul contenimento del consumo di suolo.

Per verificare l'ottemperanza ai disposti dell'art. 31 del PTR, dovrà essere effettuato il calcolo del consumo di suolo generato dall'attuazione delle previsioni urbanistiche contenute nella Variante proposta, sovrapponendo le aree di nuovo impianto all'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata e conteggiando come nuovo consumo le superfici che ricadono esternamente al perimetro dell'impronta suddetta.

L'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata è reperibile alla voce "consumo di suolo", aggiornamenti 2008-2013, della pagina internet: "<http://www.geoportale.piemonte.it>".

In ultimo, si ritiene opportuno segnalare fin da ora le previsioni urbanistiche di aree residenziali di nuovo impianto CE/6VS, CE/4VS, CE/11VS, CE/14VS, CE/1VS, contenute nella proposta di Variante strutturale, che presentano maggiori criticità, in termini di consumo di suolo, in modo da consentire all'Amministrazione comunale di procedere all'analisi delle possibili alternative localizzative e alla valutazione dell'effettiva esigenza di tali previsioni; si rilevano, inoltre, criticità anche nei confronti delle aree CE/7VS, CE/10VS e CE/12VS.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Aldo LEONARDI)

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

Il funzionario istruttore:

Arch. Elio Minuto 011 432 3993



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Torino, 20 GIU 2018

Regione Piemonte
Direzione AMBIENTE E GOVERNO
TERRITORIO
Settore copianificazione urbanistica
area nord-ovest
corso Bolzano, 44
TORINO (TO)

Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione territoriale generale e
copianificazione urbanistica
urban@cittametropolitana.torino.it

Comune di Volvera
VOLVERA (TO)

p.c. Regione Piemonte
Direzione AMBIENTE E GOVERNO TERRITORIO
Servizio beni ambientali e paesaggio
corso Bolzano, 44
TORINO (TO)

p. c. ARPA Piemonte
Dipartimento Provinciale di Torino
protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Prot. n. 10213 - 34.19.01/315

AMBITO E SETTORE : Tutela paesaggistica/Tutela archeologica
DESCRIZIONE : VOLVERA - (TO)
Bene e oggetto dell'intervento: Variante strutturale n 3 PRGC vigente. Proposta
Tecnica di progetto preliminare E Fase di specificazione (scoping). Convocazione
CDS 20-06-2018
Indirizzo: Territorio comunale
DATA RICHIESTA : data di arrivo richiesta 24/05/2018
protocollo entrata richiesta n.8425 del 24/05/2018
RICHIEDENTE : Comune di Volvera
Pubblico
PROCEDIMENTO : Interventi su PRGC (L.R. 56/1977 s.m.i. (PRGC))
PROVVEDIMENTO : OSSERVAZIONI/ CONTRIBUTO DI C
DESTINATARIO : Richiedente - Regione Piemonte direzione ambiente
Pubblico

In relazione all'oggetto in epigrafe,

Vista la nota prot. 6873 del 24/05/2018, pervenuta dal Comune di Volvera con convocazione in data 20/06/2018 della II riunione della CDS di Copianificazione finalizzata alla Variante strutturale di PRGC in oggetto;

Premesso che non risulta pervenuta all'U.S. convocazione per la prima riunione di CDS del 27/04/2018;

Premesso che non risulta pervenuto all'U.S. verbale della I riunione di CDS del 27/04/2018;

Premesso che non è stata inviata all' U.S. la documentazione di proposta tecnica di progetto preliminare comprensiva di documento di specificazione (scoping) preliminare alla redazione del Rapporto ambientale ai fini della VAS;

Tutto ciò premesso, a seguito della consultazione degli elaborati visionabili sul sito web istituzionale del Comune di Volvera, questa Soprintendenza, ai sensi delle norme richiamate e della altre vigenti, formula le seguenti valutazioni.

(segue)

PALAZZO CHIABLESE: Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino Tel. +39.011.5220403

C.F. 97792120012 - CODICEIPA: GU6670 - EMAIL: sabap-to@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it
<http://www.beniarchitettontonicipiemonte.it/sbappto/>

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Al fine delle valutazioni di competenza, il Progetto Preliminare di variante dovrà operare la puntale e sistematica verifica di coerenza dei contenuti urbanistici della variante rispetto al P.P.R. approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 e, che essi non siano in contrasto con le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti dello stesso.

Ciò, con particolare riferimento

- al mutamento di destinazione d'uso urbanistica di terreni agricoli, e alle aree individuate dal PRGC vigente e dalla Proposta tecnica di Progetto Preliminare come porzioni a consumo di suolo irreversibile;
- alla prevista connessione - attraverso ampliamenti residenziali - delle frazioni Gerbole-Zucche, che attualmente parrebbero separate da porzione a destinazione agricola e pressochè ineditata;
- alla coerenza delle previsioni di variante per la fascia fluviale del Torrente Chisola con le indicazioni di PPR relative ai corsi d'acqua, e con le prescrizioni che orientano alla riqualificazione dei sistemi di fascia fluviale;

Si ritiene che inoltre le previsioni di Variante debbano accuratamente valutare, nelle iniziative di rigenerazione urbana di aree produttive, la presenza di strutture produttive storicizzate che costituiscano testimonianze di archeologia, industriale, per le quali sia opportuno il riuso compatibile dei manufatti esistenti ai fini della valorizzazione culturale del territorio.

In relazione alla NTA della variante, si invita verificare la coerenza degli articoli relativi alla salvaguardia dei tessuti insediativi urbanizzati storici (in particolare artt. 24, 48), con le previsioni di NTA del PPR specifiche per tale componente di paesaggio, e a prevedere - per manufatti assoggettati a tutela monumentale (*ope-legis* o per decreto) e per i manufatti riconosciuti di valore storico-architettonico-documentario ai sensi del PRGC medesimo, o di altri strumenti di pianificazione sovraordinati - interventi limitati al restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento impiantistico e normativo.

Sempre in relazione alle NTA della variante, si invita verificare la coerenza degli articoli relativi alla salvaguardia dei tessuti insediativi rurali storici e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuova edificazione a servizio dell'attività agricola (in particolare artt. 38, 39, 40, 43), con le previsioni di NTA del PPR specifiche per tale componente di paesaggio.

Poichè inoltre il Documento di Specificazione non assume né la componente archologico-insediativa, né la componente paesaggio tra i fattori/indicatori ambientali ai fini della redazione del rapporto ambientale, si sottolinea che il Rapporto Ambientale dovrà sviluppare adeguatamente - come annunciato nel Documento di Specificazione (pag. 73, punto 5.4) - i contenuti relativi alle componenti paesaggistiche e insediative-culturali dell'ambiente antropizzato, assumendoli come variabili significative ai fini dell'incidenza ambientale complessiva.

Per quanto attiene all'*aspetto archeologico*, dal momento che i documenti preliminari della variante in oggetto, pur incentrati su tematiche ambientali, non operano sotto il profilo analitico e previsionale approfondimenti specifici alla tematica archeologica, si ritiene che l'esclusione della VAS debba comportare un approfondimento in tale senso nell'ambito della redazione degli studi di piano, anche alla luce della normativa vigente, in particolare l'art. 24, c. 11 della L.R. 56/1977 e l'art. 5 della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, ratificata e resa esecutiva dalla L. 57/2015.

Nel segnalare infine che gli elaborati in consultazione sul sito web istituzionale del Comune di Volvera hanno, in riferimento alle tavole grafiche a scala 1:2000 e 1:5000, risoluzione bassa che impedisce la lettura degli scritti in legenda e delle sigle sulle planimetrie di piano, si richiede a codesto Comune di voler far pervenire in futuro all'U.S. - anticipatamente rispetto alla convocazione delle riunioni di CDS di copianificazione - copia su supporto informatico degli elaborati relativi al Progetto Preliminare e al Rapporto Ambientale redatto ai fini della VAS, ai fini di consentire un'adeguata valutazione della Variante in oggetto.

Il Funzionario architetto

Arch. Lisa Accurti / at

Il Funzionario Archeologo

Dott. Federico Barelli

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

Prot. n. 74144

Torino, 19 giugno 2018

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

Città Metropolitana di Torino
Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Co-pianificazione Urbanistica

OGGETTO: Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Strutturale n. 3 al PRGC vigente approvato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i.

Comune di Volvera

Osservazioni relative al Documento Tecnico Preliminare.

PREMESSA

Il presente parere raccoglie le osservazioni della Città Metropolitana di Torino unicamente con riferimento alle proprie competenze in materia di sostenibilità ambientale, come previsto dalle procedure di VAS (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e ai sensi della DGR n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, in qualità di "Soggetto con Competenze Ambientali" ed ente territorialmente interessato.

PARERE

In relazione alla variante in oggetto considero che:

- il contributo reso dalla Città Metropolitana è condotto sulla base della documentazione inviata dal Comune di Volvera ed ha ad oggetto la valutazione degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante strutturale, nel rispetto delle disposizioni ed indicazioni di sostenibilità ambientale del PTC2, contenute in normativa, in cartografia e negli allegati (Linee Guida).
- in questa fase è opportuno che i diversi SCA mettano a disposizione il proprio patrimonio informativo e che si pervenga alla definizione di un quadro conoscitivo condiviso che comprenda gli aspetti ambientali ma che, allo stesso tempo, individui quelli che per le specifiche caratteristiche del territorio comunale, rappresentano i punti più rilevanti sui quali concentrare gli sforzi valutativi in sede di redazione del RA.

Questo Servizio, vista la documentazione progettuale ritiene necessario, nell'ambito della successiva fase di Valutazione Ambientale, che il Rapporto Ambientale, oltre a contenere gli aspetti previsti dalla norma vigente, **sia approfondito con la redazione delle analisi di seguito descritte e che vengano esplicitate ed illustrate, con adeguata documentazione**

cartografica e analitica, sia le previsioni citate nella documentazione inviata (relazione illustrativa e tavole di piano) che le possibili ricadute ambientali, prevedendo l'adozione di misure mitigative e compensative indirizzate alla qualità delle trasformazioni previste ed al perseguimento della compatibilità ambientale degli interventi.

APPROFONDIMENTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Nell'istruttoria sul documento tecnico preliminare si è rilevato che le informazioni sulle azioni appaiano, essendo questo un documento preliminare, sommarie rispetto a quanto espressamente richiesto per la fase di specificazione ai sensi dell'art 13 - 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla recente D.G.R. del 12 gennaio 2015, n. 21-892 Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "*Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale*".

Si chiede pertanto, per la stesura del Rapporto Ambientale, di completare il documento secondo la normativa in vigore ed in particolare di predisporre una corretta lettura dello stato attuale del territorio comunale e di valutare le possibili ricadute ambientali che le nuove previsioni di piano possano produrre; per tale analisi si suggerisce di presentare:

- 1) una valutazione della **coerenza esterna ed interna** tra le azioni del piano e gli obiettivi. Nel RA si dovrà approfondire la coerenza interna fra gli obiettivi specifici e le azioni all'interno dello stesso piano regolatore.
- 2) una **cartografia** in cui siano chiaramente confrontate le **attuali destinazioni del PRGC vigente** con le **previsioni proposte con la presente variante strutturale**, al fine di distinguere le azioni di variante rispetto all'attuale previsione di PRGC;
- 3) una **cartografia dello stato di fatto del territorio comunale** (ortofoto aggiornata), in cui siano evidenziate le **aree interessate dalle previsioni di piano** e i vincoli territoriali/ambientali vigenti, con particolare riferimento alle interferenze con le valenze ecosistemiche e naturalistiche presenti sul territorio, anche in relazione al reticolo idrografico secondario ed ai rii minori. Questa carta è finalizzata a cogliere in modo sintetico ed unitario le interazioni tra le aree in variante e i vari sistemi e fattori ambientali che connotano il territorio del comune di Volvera.

Questa carta dovrà cogliere in modo sintetico ed unitario le interazioni tra i vari sistemi ambientali e fattori che connotano il territorio comunale.

Nella predetta carta i limiti all'idoneità alla trasformazione del territorio derivano principalmente da:

- *vincolistica vigente (aree protette, fasce di rispetto, capacità d'uso del suolo etc.);*
- *idoneità delle aree ad ospitare determinate funzioni territoriali dal punto di vista geologico, morfologico etc;*
- *condizioni infrastrutturali (viabilità, urbanizzazioni primarie e secondarie dalla rete di distribuzione dell'acqua al sistema fognario, dalla rete viaria alla realizzazione di parcheggi ecc)*
- *consumo di suolo;*
- *consumi della risorsa idrica;*
- *stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat, rete ecologica;*
- *caratteristiche morfologiche e geologiche dei terreni;*
- *presenza di fattori di rischio ambientale connessi con la vulnerabilità delle risorse naturali (es: pozzi idropotabili, falda sotterranea, peculiarità naturalistiche);*
- *presenza di specifiche vulnerabilità connesse alla difesa del suolo ed al dissesto idrogeologico;*
- *tutela dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici.*
- *condizione giuridica delle aree (proprietà pubblica o privata, eventuali diritti pregressi etc.).*

Le vulnerabilità ambientali a livello comunale in cui il livello di trasformazione è più critico sono:

- fasce perifluviali (fasce A e B del PAI),
- aree protette e Siti Natura 2000,
- le aree caratterizzate da frane attive e quiescenti,
- le aree soggette a valanghe,
- le aree caratterizzate da esondazioni a pericolosità molto elevata,
- aree con colture a forte dominanza paesistica,
- aree di particolare pregio paesistico ed ambientale,
- territorio montano a bassa antropizzazione,
- aree agricole destinate a alpeggi, pascoli,
- suoli di I e II classe di capacità d'uso IPLA,
- aree a rischio idrogeologico: classe III (a seconda della normativa specifica)
- aree di tutela assoluta dei pozzi idrici a scopo idropotabile (10 mt),
- fasce di rispetto cimiteriale,
- Aree boscate (art. 142, comma 1. lett. g) del d.lgs. 42/2004, e s.m.i.
- aree di pertinenza dei corpi idrici: le fasce di rispetto di 150 m. dei reticoli idrografici principali e secondari, (se esterne all'urbanizzato esistente)
- zone umide,
- ambiti con rilevanza della fauna e della flora selvatiche, degli habitat, della rete ecologica,
- colture specializzate ed irrigue,
- aree di danno degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR)
- altro

Mentre le aree con maggior idoneità alla trasformazione sono le seguenti aree:

- territorio montano a media antropizzazione,

- sistema insediativo di fondovalle non infrastrutturato,
- aree intercluse,
- recupero di aree inutilizzate, sottoutilizzate e compromesse,
- aree residuali con minima valenza ambientale e naturalistica,
- aree in continuità con le strutture insediative esistenti,
- aree coinvolte da processi insediativi,
- aree poste ai margini degli ambiti urbanizzati,
- altro.

Tale analisi permette una “zonizzazione del territorio” su dati ambientali che portano a precisi indirizzi d’uso. Occorre sottolineare che la cartografia è strumento funzionale alla progettazione e alla valutazione e non rappresenta il fine ultimo. La cartografia quindi è un’importante strumento di valutazione e di interazione con la fase progettuale del Piano, ma non può e non deve essere intesa come uno strumento assertivo su cosa si può fare o no sul territorio, in quanto deve essere ulteriormente messa in relazione con l’apparato normativo urbanistico e di settore.

Nel RA si richiedono i seguenti aspetti valutativi, indispensabili per la verifica ambientale che comprendono in sintesi i seguenti elaborati:

- una cartografia **“Carta dell’idoneità alla trasformazione del territorio”** sopra descritta, in scala adeguata;
- la sovrapposizione **delle aree in previsione con l’ortofoto e con la cartografia delle aree libere-transizione-dense** già presente nella relazione illustrativa;
- la valutazione della **coerenza delle azioni del piano rispetto agli obiettivi**,
- la valutazione degli **impatti in merito ai nuovi interventi**: residenziali, produttivi, terziario, turistico, attività per servizi e viabilità; tali interventi incidono sull’inserimento paesistico, sia nella sua accezione percettiva quanto ecologica.
- le raccomandazioni per l’attuazione della proposta, ordinate secondo una scala di priorità,
- **redazione di specifiche schede per ogni azione/intervento in previsione che ne definiscono le indicazioni ai fini della tutela e della sostenibilità ambientale; tali indicazioni dovranno essere inserite anche nelle NdA della revisione del PRGC, se di tipo normativo, o nel Regolamento/Piano del Verde eventualmente previsto o ancora nel Regolamento di Polizia Rurale.**

In questa analisi si chiede una **descrizione** – almeno sotto forma di **scheda sintetica - relativa ai singoli interventi**, in cui vengano descritti gli interventi e valutati gli effetti ambientali indotti dalle scelte di piano. Per facilitare l’istruttoria si chiede di descrivere le singole aree, le destinazioni previste e i criteri preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica, con particolare riferimento alle interferenze con le valenze naturalistiche ed ecologiche presenti sul territorio (anche in relazione al reticolo idrografico secondario ed ai rii minori) **e alla Rete Ecologica Locale** (al proposito si veda il par. successivo *Aree naturali e Sistema del verde – Rete Ecologica*). In tale analisi risulta importante considerare il consumo di suolo indotto dai singoli interventi (aree

produttive, residenziali e servizi e la viabilità ecc) rispetto allo stato attuale dell'ambiente.


- 4) una valutazione delle **misure mitigative e/o di compensazione** previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi sull'ambiente dovuti all'attuazione della variante strutturale. Il Rapporto Ambientale dovrà dunque esplicitare le eventuali misure che si intendono avviare per limitare e compensare gli impatti negativi previsti. Per misure di mitigazione si intendono azioni volte a ridurre o eliminare uno o più effetti negativi sull'ambiente, mentre le misure di compensazione non incidono direttamente sull'effetto negativo, ma sono finalizzate a migliorare lo stato dell'ambiente ad esempio attraverso azioni di ripristino e/o creazione di nuovi habitat, miglioramento delle condizioni ambientali esistenti. Le misure di mitigazione e compensazione previste devono essere chiaramente esplicitate all'interno del RA, si evidenzia che le compensazioni normate all'art. 47 bis delle NdA non risultano coerenti con le indicazioni prescrittive dell'art. 13 delle NdA del PTC2, inoltre nelle norme si devono specificare per quanto possibile tempi e modalità di realizzazione.
- 5) una **descrizione delle variazioni previste rispetto alle attuali NdA**; si ritiene utile ribadire l'importanza delle NdA, che devono rispecchiare i criteri progettuali, mitigativi e compensativi illustrati nella documentazione di piano; tali criteri sono infatti fondamentali al fine di perseguire un buon livello di compatibilità territoriale ed ambientale delle scelte strutturali operate e degli interventi previsti ed il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale prefissati.

CONSUMO DEL SUOLO

In rapporto alle peculiarità del territorio interessato e sulla base della documentazione presentata e degli approfondimenti istruttori effettuati si osserva che alcuni ambiti della variante interessano aree a funzionalità ecologica, di valore agricolo e in ambiti esterni all'impronta del consumo di suolo "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", Regione Piemonte, 2015.

La perdita di naturalità ecosistemica per la realizzazione della variante dovrà essere giustificata con specifiche richieste di interventi di compensazione, ai sensi dell'art.13 delle NdA del PTC2, ecologicamente significativi. Le compensazioni dovranno da un punto di vista quantitativo e qualitativo bilanciare la perdita di un'area di valore ecosistemico-ambientale. Si evidenzia che il *suolo* è una risorsa *non rinnovabile* e la sua tutela è un obiettivo prioritario del PTC2, pertanto è necessario verificare l'effettiva esigenza di nuovi interventi in suoli a buona produttività ed in aree attualmente agricole con valenza ecosistemica.

Foto aerea dei nuovi interventi (rossi =nuove aree) con sovrapposto il consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU) monitorato dalla Regione Piemonte aggiornato all'anno 2015



PREVISIONI RESIDENZIALI

Ai sensi dell'art. 15 delle NdA del PTC2 si valuta suolo “consumato” quello che attualmente è libero da urbanizzazioni e viene trasformato con gli interventi in variante “omissis ...Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti, assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo di suolo e dello sprawling, e privilegiano pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente...omissis”.

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279 protocollo@cert.provincia.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Essendo tale norma prescrittiva si chiede in primis di valutare l'effettiva necessità dei nuovi insediamenti residenziali (vigenti confermati e nuovi) ed in seconda analisi, qualora ritenuti necessari di valutare la realizzazione in ambiti già interclusi all'edificato come prescritto dal PTC2 che prevede all'art. 21 comma 3 "...3. (Prescrizioni che esigono attuazione) Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente....."; oppure, se viene dimostrato che non vi sono alternative percorribili alle scelte effettuate, dovranno essere previste misure di mitigazione e soprattutto compensazione dell'impatto ambientale ed ecosistemico secondo quanto previsto dalla parte III della DGR 12 gennaio 2015, n. 21-892 *Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale"* e dalle LG sulle Mitigazioni e Compensazioni sopra citate.

Da una prima analisi delle aree residenziali si rileva nella relazione illustrativa la presenza di aree residenziali:

- vigenti riconfermate,
- nuovo impianto
- aree soggette a Piani Attuativi vigenti non ancora attuate (SUE).

Si chiede, anche a seguito di un'analisi meglio dettagliata come indicato sopra, di valutare nel RA l'effettiva necessità dei nuovi insediamenti residenziali – dato che sono presenti molte aree non attuate- e di commisurarli al reale fabbisogno.

Aree critiche residenziali

1) Ambito di via Pordenone: Ce/4, Ce/7, l'area risulta:

- esterna all'ambito urbano, non infrastrutturata;
- impatto visivo e paesaggistico attualmente adibita ad area agricola
- in un varco libero di connessione ecologica tra zona Gerbole-Zucche e cascina Barona-Gerbole alte.

2) Ambito di via Alcide, corso Orbassano: Ce6, l'area risulta:

- esterna all'ambito urbano, non infrastrutturata;
- impatto visivo e paesaggistico attualmente adibita ad area agricola.

3) Ambito di via Alighieri: Ce14, l'area risulta:


- esterna all'ambito urbano, non infrastrutturata;
- impatto visivo e paesaggistico attualmente adibita ad area agricola.
- IIa Classe d'uso del suolo agricola IPLA.

Si invita l'Amministrazione Comunale a valutare attentamente ed eventualmente rivedere, sia per dimensione che localizzazione, le suddette scelte di crescita residenziale, in modo da definire una crescita urbanistica di effettivo completamento all'edificato esistente come indicato tra gli obiettivi strategici del PTC2.

SISTEMA PRODUTTIVO

Il PTC2 individua nel comune di Volvera ambiti produttivi di livello 1 e 2 nelle aree: : a sud- est al confine con i comuni di None ed Airasca (ambito produttivo di livello 1) e a nord-ovest al confine con Rivalta di Torino (ambito produttivo di livello 2). **Ai sensi degli artt. 24-25 “Sistema economico-produttivo” delle NdA del PTC2 sono ammessi sia nuovi che ampliamenti di impianti produttivi esistenti solo all’interno di tale ambiti.**

Estratto della Tavola 2.2 SISTEMA PRODUTTIVO ATTIVITÀ ECONOMICHE – PRODUTTIVE



Il contenimento del consumo di suolo e delle risorse naturali è in ogni caso azione prioritaria anche per gli interventi a destinazione produttiva, che devono privilegiare, ai

sensi dell'art. 15 comma 1) lettera c, il recupero e il riuso delle aree e delle strutture produttive esistenti, inutilizzate o sottoutilizzate, anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati.

In riferimento alla previsione di **nuove aree produttive D1eD3** in area agricola (II classe di capacità d'uso del suolo) e all'esterno degli ambiti 1 e 2, non risulta conforme alle norme del PTC2 e **comporta un consumo di suolo** con un impatto sulle attività agricole e sulle valenze ecosistemiche che dovrà essere nel RA dettagliatamente motivato e previsto con opportune mitigazioni e compensazioni (vedi paragrafo successivo).

RELAZIONE DI VERIFICA DEL RISCHIO INDUSTRIALE

Ai sensi dell'articolo 20 della Variante "Seveso" al Piano Territoriale di Coordinamento la presente Variante generale deve comprendere l'adeguamento del piano regolatore alla suddetta Variante.

Come stabilito dalla Delibera del Consiglio Metropolitano prot. n.1806 del 14/3/2017, recante Nota Esplicativa n.6 al PTC2, in armonia con le Linee Guida Regionali per la valutazione del rischio industriale, il Rapporto Ambientale deve contenere le indicazioni di seguito riportate.

A. ELABORATI GRAFICI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE MEDIANTE CARATTERIZZAZIONE E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ TRA CATEGORIE TERRITORIALI, ELEMENTI AMBIENTALI VULNERABILI E ATTIVITA' A RISCHIO

Al fine di agevolare le attività di pianificazione urbanistica connesse alla valutazione del rischio industriale e di incidente rilevante, è opportuno che i documenti di piano individuino (graficamente e testualmente) gli elementi ambientali e territoriali che determinano le condizioni limitative all'insediamento urbano nelle diverse parti del **territorio comunale**.

1.0. Vulnerabilità ambientale rispetto al rischio industriale

Il territorio comunale viene caratterizzato a partire da una ricognizione aggiornata, ad adeguata scala territoriale, dei fattori ambientali e paesaggistici limitanti definiti agli artt. 13.1, 13.2 e 13.3 della Variante "Seveso" (così come chiariti con Nota esplicativa n. 4 - DGP 3968/2014).

Tali elementi, elencati:

- nell'articolo 13.1 "Zone ad altissima vulnerabilità ambientale" della Variante "Seveso" al PTC,
- nell'articolo 13.2 "Zone a rilevante vulnerabilità ambientale" della Variante "Seveso" al PTC,

devono essere individuati in uno o più elaborati grafici (tavole di vulnerabilità ambientale) ricompresi nel *Rapporto ambientale* nell'ambito del processo di VAS.

In merito alle modalità di individuazione di detti elementi, si rammenta che gli stessi possono essere recuperati dalle tavole già in essere del PRGC, ovvero attraverso il geoportale della Città Metropolitana e della Regione Piemonte. Il Comune è tenuto a verificare l'aggiornamento di tali dati alla realtà normativa e di fatto del proprio territorio.

1.1. Traccia su contenuti e modalità di redazione delle tavole grafiche di compatibilità ambientale rispetto al rischio industriale. Aree ad altissima o a rilevante vulnerabilità ambientale

Tavola/e cartografica/e. Dovranno essere allestite n. 1 o più tavole tematiche di macro-zonizzazione estese all'intero territorio comunale con indicazione cartografica di:

- Fattori ambientali e paesaggistici determinanti aree ad altissima vulnerabilità ambientale (art. 13.1 delle Nda della Variante "Seveso");
- Fattori ambientali e paesaggistici vincolanti per talune tipologie di evento incidentale (art. 15.2 delle NdA della Variante "Seveso"): aree boscate *ex* art. 142 lett. g) d.lgs. 42/04; aree soggette a vincolo idrogeologico *ex* l.r. 45/89; sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale individuati da strumenti urbanistici o di pianificazione; acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità; zone di ricarica delle falde; territori con soggiacenza < 3 metri dal p.c.;
- Eventuali stabilimenti sottosoglia (art. 19 delle NdA della Variante Seveso).

Legenda/e. Le legende dovranno riportare indicazioni esaustive relativamente a:

- categoria/categorie di appartenenza degli eventuali stabilimenti "sottosoglia Seveso" sulla base del/i pericolo/i incidentale/i rilevati (energetico, tossico, a ricaduta ambientale);
- tutti i fattori ambientali e paesaggistici riportati nella tavola grafica (artt. 13.1 e 13.2 delle NdA della Variante Seveso).

N.b. Per i fattori ambientali e paesaggistici individuati in cartografia, dovranno essere utilizzate le perimetrazioni ricavate da normativa e strumenti di pianificazione e urbanistici vigenti alla data di redazione del documento stesso. Eventuali altri dati o ipotesi di modifica di tali perimetrazioni che il comune ritenesse utile evidenziare, potranno essere rappresentate in una tavola grafica aggiuntiva.

2.0 Vulnerabilità territoriale rispetto al rischio industriale

Il territorio comunale viene caratterizzato a partire da una ricognizione aggiornata, ad adeguata scala territoriale, degli elementi e delle categorie territoriali definiti agli articoli 9 e 11 della Variante Seveso, ovvero individuati dalla Tabella 1, del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001.

I suddetti elementi dovranno essere individuati graficamente in un elaborato (*tavola di vulnerabilità territoriale*) ricompreso nel *Rapporto ambientale* nell'ambito del processo di VAS.

Inoltre, al fine di un'efficace applicazione dell'articolo 19 della Variante "Seveso", nell'ambito della fase di VAS (art. 13-18 dl.gs. 152/06), la tavola di vulnerabilità territoriale dovrà illustrare graficamente le risultanze della ricognizione degli eventuali stabilimenti e attività soggette all'applicazione dell'articolo 19 medesimo, già esistenti sul territorio comunale.

Le modalità operative di tale ricognizione sono quelle di cui alla D.G.R. 26 luglio 2010, n. 17-377, *Linee Guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale*, punti 1.1.1 e 2.1.1., con riferimento alle "attività sottosoglia Seveso".

2.1. Traccia su contenuti e modalità di redazione delle tavole grafiche di compatibilità territoriale rispetto al rischio industriale

Tavola/e cartografica/e. Dovranno essere allestite n. 1 o più tavole tematiche di compatibilità territoriale con indicazione cartografica di:

- Eventuali stabilimenti sottosoglia e relativa area di esclusione (art. 19, comma 3, punto 3 NdA Variante "Seveso" al PTC);
- Elementi territoriali caratterizzati secondo la categoria e sottocategoria, distintamente, su tutto il territorio comunale (categorie di cui alla tab. 1, punto 6.1.1 allegato al DM 1.05.2001);
- Evidenziazione di eventuali situazioni di particolare criticità in essere, con particolare riferimento al sistema della viabilità, e al sistema dei beni culturali (art. 11 NdA Variante "Seveso" al PTC).

N.B. Ciascuno degli elementi di cui sopra dovrà essere riconoscibile e riferibile in maniera univoca ad una voce descrittiva (da inserire in apposita tabella in allegato o in legenda), con indicazione dei dati caratterizzanti quali: categoria territoriale (A, B, C...), tipologia (residenziale, scuola, ospedale,...), affollamento (indice fondiario, n. di persone presenti);

Legenda/e. La legenda dovrà riportare indicazioni esaustive relativamente a tutti gli elementi contenuti nella tavola grafica ed inoltre dovrà indicare:

- categoria/categorie di appartenenza degli eventuali stabilimenti "sottosoglia Seveso" sulla base del/i pericolo/i incidentale/i rilevati (energetico, tossico, a ricaduta ambientale);
- tabella con esplicitazione delle categorie e sottocategorie territoriali riportate nella tavola e delle relative caratteristiche: *categoria territoriale* (A, B, C...), *tipologia* (residenziale, scuola, ospedale,...), *affollamento* (IF, n. di persone presenti) (art. 9 c. 2, punto 4 NdA Variante Seveso al PTC).

B. CONTENUTI NORMATIVI DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

3.1. Limitazioni di carattere ambientale

A livello normativo, è opportuno che l'elenco completo degli elementi che concorrono a definire la presenza di zone ad altissima e/o a rilevante vulnerabilità ambientale sul territorio comunale, trovi posto (in forma di elenco o mediante il richiamo all'elaborato

che li contiene) all'interno delle Norme di attuazione del Piano regolatore. Ciò agevola le successive attività istruttorie e di pianificazione locale inerenti il tema del rischio industriale.

È altresì opportuno, per le finalità suddette, che all'interno delle Norme di attuazione del Piano regolatore siano riportate le casistiche di esclusione assoluta di localizzazione in riferimento alle diverse categorie ambientali.

TABELLA DI SINTESI DELLE LIMITAZIONI AMBIENTALI	
<p><i>Zone ad altissima vulnerabilità ambientale</i> (rif. art. 15.1 della Variante Seveso)</p>	<p>In dette zone è fatto divieto di ammettere o localizzare stabilimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nuovi "di soglia superiore" ai sensi del d.lgs.105/2015; b) nuovi "di soglia inferiore" ai sensi del d.lgs.105/2015; c) determinati secondo i criteri di cui all'articolo 19 lettere c) e d) della Variante "Seveso" (Sottosoglia). <p>Analogo divieto si applica nei casi di modifiche di stabilimenti previste dall'articolo 18 del d.lgs. 105/2015.</p>
<p><i>Zone a rilevante vulnerabilità ambientale</i> (rif. art. 15.2 della Variante Seveso)</p>	<p>In dette zone è sempre opportuno evitare l'installazione di nuovi stabilimenti.</p> <p>L'eventuale ammissione di nuovi stabilimenti non deve costituire aggravante e causa di maggiori danni per le aree ed è subordinata alla dimostrazione che il pregio storico-ambientale-paesaggistico della zona non verrà compromesso.</p> <p>L'ammissibilità è condizionata alle risultanze delle verifiche di cui al capitolo 8.2.2 delle <i>Linee guida</i> alla Variante Seveso al PTC.</p> <p>La localizzazione di stabilimenti nuovi privilegia le aree produttive situate nel comune interessato, su cui già insistono edificati di tipo industriale non più in uso rispetto alle aree non edificate.</p>
<p><i>Zone a rilevante vulnerabilità ambientale per presenza di aree boscate</i> di interesse paesaggistico ai sensi del d.lgs.42/04, art. 142, let. g, o aree soggette a <u>vincolo idrogeologico</u> ex l.r. 45/1989.</p>	<p>In dette zone non è ammessa la presenza di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo <i>energetico</i>.</p>
<p><i>Zone a rilevante vulnerabilità ambientale per presenza di sistemi dell'agricoltura specializzata e/o vitale</i> (vigneti specializzati, colture di prodotti tipici, frutteti, ecc...) individuati dagli strumenti urbanistici o da altri studi o strumenti di pianificazione</p>	<p>In dette zone non è ammessa la presenza di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali di tipo <i>tossico</i>.</p>
<p><i>Zone a rilevante vulnerabilità ambientale per presenza di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>acquiferi sotterranei ad alta/elevata vulnerabilità</u> ▪ <u>zone di ricarica delle falde</u> ▪ <u>territori con soggiacenza inferiore a 3 metri dal p.c.</u> 	<p>In dette zone non è ammessa la presenza di stabilimenti a pericolo di eventi incidentali a <i>ricaduta ambientale</i></p> <p>La presenza di <i>altre attività che comportino la detenzione di sostanze pericolose</i> (art. 19 delle NdA della Variante Seveso, lettere c) e d)) è condizionata alla trasmissione di dichiarazione, a firma di professionista abilitato iscritto all'ordine competente, che attesti e descriva l'adozione delle misure in conformità ai punti I e II della tabella 4 delle Linee Guida;</p>

Resta salvo che le condizioni di vulnerabilità ambientale del territorio (determinate dalla presenza di elementi di cui agli artt. 13.1, 13.2, 15.2), rappresentate nelle tavole illustrative in sede di Valutazione ambientale strategica (art. 13-18 dl.gs. 152/06), o indicate nelle norme, dovranno essere verificate e confermate in fase di microlocalizzazione e progettazione dei singoli interventi, sulla base degli strumenti urbanistici e degli studi di più recente aggiornamento.

3.2. Limitazioni di carattere territoriale

È opportuno che l'elenco completo degli elementi territoriali vulnerabili sul territorio comunale trovi posto (in forma di elenco o mediante il richiamo all'elaborato che li contiene) all'interno delle Norme di attuazione del Piano regolatore. Ciò agevola le successive attività istruttorie e di pianificazione locale inerenti il tema del rischio industriale.

Inoltre, le Norme di attuazione dello strumento urbanistico dovranno riportare le casistiche di esclusione assoluta di localizzazione in riferimento alle categorie A e B di cui alla tabella 1 D.M. 9 maggio 2001. Ciò agevola le successive attività istruttorie e di pianificazione locale inerenti il tema del rischio industriale.

TABELLA DI SINTESI DELLE LIMITAZIONI TERRITORIALI	
<i>Area di esclusione</i> (art. 9 della Variante Seveso)	All'interno dell'area di esclusione è fatto divieto di ammettere o localizzare elementi di categoria A e B di cui alla Tabella 1 D.M. 9 maggio 2001.
<i>Area di osservazione</i> (artt. 8, 9 della Variante Seveso)	All'interno dell'area di osservazione è necessario individuare, caratterizzare e valutare la compatibilità delle categorie territoriali presenti o in previsione (comprese le infrastrutture della mobilità), individuare valori massimi consentiti dei parametri urbanistici ed edilizi, definire opportune prescrizioni e soluzioni progettuali/strutturali atte a garantire la compatibile coesistenza tra stabilimenti Seveso e altri insediamenti.
<i>Elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B rilevati sul territorio comunale</i> (in caso di nuovi stabilimenti)	L'insediamento, ovvero la modifica o la trasformazione, non sono ammessi qualora siano presenti elementi territoriali vulnerabili di categoria A e B della tabella 1 dell'allegato al d.m. 9.5.2001 nell'area di esclusione che lo stabilimento genera, determinata in base agli articoli 9 e 19 della Variante "Seveso" al PTC. Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi precedenti (sono fatte salve le variazioni derivanti esclusivamente da modifiche normative) Qualora la realizzazione risulti ammessa l'area di esclusione individuata rappresenta vincolo all'insediamento delle medesime categorie A e B.

Si ricorda che, in caso di domanda di insediamento di un nuovo stabilimento o di modifica di uno stabilimento esistente con aggravio del preesistente livello di rischio, la verifica di compatibilità territoriale deve essere sempre condotta sulla base dell'articolo 10 o dell'articolo 19 della Variante "Seveso", fase in cui le condizioni di vulnerabilità

territoriale dovranno essere verificate e confermate in fase di microlocalizzazione e progettazione del singolo intervento.

Nel caso in cui il territorio comunale ospiti uno o più stabilimenti classificati "sottosoglia Seveso", la perimetrazione delle relative aree di esclusione di cui all'art. 19 della Variante "Seveso" dovrà essere collocata su una delle tavole prescrittive e/o di vincolo del PRGC.

4. Contenuti minimi delle norme di attuazione per l'adeguamento del PRGC alla Variante "Seveso"

Ferma restando la facoltà comunale, nell'ambito della propria autonomia, di definire le modalità di adeguamento della propria normativa urbanistica alle prescrizioni della Variante "Seveso", le norme di attuazione del PRGC possono ritenersi adeguate qualora contengano i contenuti minimi di seguito riportati.

1. *Nelle aree ad altissima vulnerabilità ambientale di cui all'articolo 13.1 della Variante "Seveso" al PTC e di seguito riportate*, non è ammesso l'insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015 né quello di stabilimenti di cui all'articolo 19, lettere c) e d) della Variante "Seveso" al PTC.*

*Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui al comma precedente.***

** Riportare elenco puntato ex articolo 13.1 della variante "Seveso".*

*** Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui al/i comma/i precedente/i esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.)*

2. *Nelle aree a rilevante vulnerabilità ambientale di cui all'articolo 13.2 della variante "Seveso" al PTC, punti 3, 4, 8, 11, 12 e 13, di seguito riportate***, si applicano i seguenti divieti di insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015****:*

**** Riportare elenco puntato ex articolo 13.2 della variante "Seveso", punti 3, 4, 8, 11, 12, 13.*

***** Riportare articolo 15.2 terzo comma della Variante "Seveso", punti I, II, III.*

3. *Nelle rimanenti aree del territorio comunale (aree a rilevante vulnerabilità ambientale non ricadenti nel comma precedente e aree a ridotta vulnerabilità ambientale), per l'insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015 o di stabilimenti di cui all'articolo 19, lettere c) e d) della Variante "Seveso" al PTC si applicano le procedure di cui agli articoli 15 e 19 della Variante "Seveso" al PTC.*
4. *Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento soggetto al d.lgs.105/2015 qualora nell'area di esclusione da esso generata siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.*
5. *Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento di cui all'articolo 19 lettera a) della Variante "Seveso" al PTC qualora entro una distanza pari a 200 m misurata dal perimetro***** siano*

presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.

***** Per la nozione di stabilimento, e quindi del suo perimetro, è opportuno fare riferimento alla definizione riportata nell'articolo 3 del d.lgs.105/2015.

6. *Non è ammesso l'insediamento di uno stabilimento di cui all'articolo 19 lettere b) o c) della Variante "Seveso" al PTC qualora entro una distanza pari a 100 m misurata dal perimetro***** siano presenti o previsti dal piano regolatore elementi territoriali vulnerabili di categoria A o B di cui al d.m. 09/05/2001.*

***** Per la nozione di stabilimento, e quindi del suo perimetro, è opportuno fare riferimento alla definizione riportata nell'articolo 3 del d.lgs.105/2015.

7. *Analogo divieto si applica alla modifica o trasformazione di attività esistenti che per effetto delle variazioni ricadono nei casi di cui ai commi precedenti.***

** Sono escluse da tale divieto le attività che ricadono nei casi di cui al/i comma/i precedente/i esclusivamente a seguito di modifiche normative (ad es. variazione della classificazione delle sostanze, etc.)

8. *Nelle rimanenti aree del territorio comunale, per l'insediamento di stabilimenti soggetti al d.lgs.105/2015 o di stabilimenti di cui all'articolo 19, lettere a), b), c) della Variante "Seveso" al PTC si applicano le procedure di cui agli articoli 10 e 19 della Variante "Seveso" al PTC.*

SISTEMA DEI COLLEGAMENTI- VIABILITÀ

Nel documento preliminare risulta la previsione di diversi nuovi tratti di viabilità, i nuovi interventi viabili dovranno essere:

- studiati in modo da garantire adeguati collegamenti con la viabilità già esistente;
- individuati in relazione alle aree residenziali già esistenti ed in previsione, in modo da programmare le nuove localizzazioni residenziali a completamento delle esistenti e pertanto all'interno della nuova viabilità, limitando perciò l'effetto di spazio intercluso e non utilizzabile;
- valutati rispetto a differenti alternative, tenendo conto della necessità di minimizzazione degli impatti con particolare riferimento:
 - capacità d'uso del suolo (evitare il più possibile sottrazioni di suolo agricolo);
 - interferenze con aree o zone ad elevata naturalità, in particolare attraversamenti di corsi d'acqua, siepi e corridoi ecologici e/o faunistici;
 - rumore;
 - problematiche geologiche-geotecniche e interferenze con il reticolo idrografico;
 - aspetti paesaggistici.

Si evidenzia che i nuovi tracciati dovranno fin da subito considerare con attenzione le criticità ambientali e valutare le motivazioni dell'opera ed eventuali alternative, onde evitare che l'approvazione della Variante in oggetto, con la previsione di tracciati viabili non sufficientemente approfondito in merito gli aspetti ambientali, crei dei condizionamenti alla futura fase di progettazione e valutazione delle nuove strade urbane

(soggette a procedura di VIA ai sensi della LR n 40/98 e smi).

AREE NATURALI E SISTEMA DEL VERDE – RETE ECOLOGICA

Si premette che ai sensi dell'art. 10 c. 3 delle NdA del PTC2, qualsiasi variante urbanistica deve essere compatibile con il Piano e darvi attuazione per le aree di influenza della variante stessa. Il PTC2 ha tra i suoi obiettivi la salvaguardia e la valorizzazione della connettività ecologica e delle risorse naturali, e a tal fine nelle NdA sono inserite numerose direttive che i Comuni devono attuare in sede di PRGC per la tutela e l'implementazione della biodiversità; il piano territoriale pone quindi i presupposti normativi affinché la pianificazione di scala comunale concorra alla conservazione della biodiversità.

Nella tav. 3.1 *Sistema del verde e delle aree libere* il PTC2 ha individuato una prima ipotesi di Rete Ecologica Provinciale multifunzionale, sulla base di criteri non prettamente ecologici ma naturalistico-territoriali. In prima battuta sono state infatti recepite le aree già tutelate come Parchi, SIC, fasce PAI, aree boscate, integrate con studi provinciali, aree di connessione e zone umide, i cui elementi sono di seguito elencati: La REP raffigurata nella Tav. 3.1, è composta da:

1.	Aree protette (nazionali, regionali, provinciali) Siti Rete Natura 2000 (Sic, Zps, Sir, Sip)
2.	Fasce perifluviali (fasce A e B del PAI e ulteriori aree individuate con studi) Corridoi di connessione ecologica (fasce C del PAI e aree da studi provinciali)
3.	Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (aree a vincolo ambientale ex dlgs 42/04 - altre aree di elevato pregio naturalistico-ambientale)
4.	Zone umide (da Banca Dati Regionale disponibile sul sito)
5.	Aree boscate (da dati IPLA – Piani Forestali Territoriali)

Sarebbe pertanto opportuno integrare le tavole di piano con la Rete Ecologica Locale (REL) di cui all'art. 35 delle NdA del PTC2 in conformità alle Linee Guida del Sistema del Verde (LGSV), previste dallo stesso articolo, anche per individuare gli interventi di compensazione ambientale/ecologica di cui al punto seguente. Inoltre la carta della REL, come già precedente scritto, è indispensabile per la stesura della *“Carta dell' idoneità alla trasformazione del territorio”*.

Le LG, che comprendono 3 fascicoli,² nascono con l'obiettivo di fornire, sia alle amministrazioni comunali sia ai tecnici, disposizioni orientative di tipo tecnico e/o procedurale finalizzate a contenere il consumo di suolo, incrementare, qualificare e conservare i servizi ecosistemici, con particolare attenzione per la biodiversità.

²Per ora sono stati redatti i primi 2: Linee guida per la rete ecologica (LGRE) e Linee guida per le mitigazioni e compensazioni (LGMC)

Da una breve analisi, del resto presente all'interno della documentazione presentata dal Comune, del territorio di Volvera in relazione alla REP, si evince che:

1. *Nodi/Core Areas*: il Comune di Volvera non è interessato dalla presenza di Siti Rete Natura 2000 o Aree Protette;
2. *Corridors*: il principale corso d'acqua dell'ambito è il torrente Chisola che scorre a sud; le sue fasce fluviali e corridors (che corrispondono alle fasce A, B e C) si estendono su gran parte del territorio. Il reticolo idrografico minore si concentra sempre nell'area meridionale del territorio comunale. Sia per il reticolo idrografico secondario che principale dovrà essere mantenuta la vegetazione spontanea esistente, dovranno essere mantenute, recuperate e valorizzate le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche (v. artt. 46 e. 47 delle NdA del PTC2).
3. *Buffer Zones*: non si riscontrano aree di questo tipo all'interno del territorio comunale.
4. *Aree boscate*: il PTC2 ne persegue la tutela per la loro funzione ecologica e naturalistica; sono da tutelare in particolare i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario (quindi interni ai SIC). Le aree boscate individuate dal PTC2 corrispondono ai dati ufficiali **IPLA- Piani Forestali Territoriali**. Per una più puntuale delimitazione di tali zone si suggerisce di fare riferimento al SIFOR (Sistema Informativo Forestale Regionale), che ha aggiornato recentemente i dati. *A tali aree può essere riconosciuta la funzione dal punto di vista di core area o di buffer zone in base alle specifiche caratteristiche delle formazioni arboree presenti. Secondo le LGRE possono essere o ad elevata o moderata funzionalità ecologica (vedi par. seguente). A Volvera risultano esservi poche aree boscate, in particolare nella fascia riparia del Chisola.*
5. *Zone umide*: nel territorio di Volvera risultano esservi poche zone umide ma, poichè il database regionale delle ZU è un primo censimento, i cui dati non sono ancora completamente validati, occorre che ne venga verificata l'effettiva presenza, la perimetrazione e lo stato di conservazione, e, se del caso, che vengano individuate in cartografia, prevedendo al contempo misure per la loro tutela e valorizzazione (v. pubblicazione regionale *"Realizzazione e ripristino di Aree Umide"*)

Infine gran parte del territorio "libero" del Comune risulta essere suolo agricolo di I o II classe d'uso del suolo, quindi ad elevata produttività agricola. Il PTC2 tutela questi ambiti all'art. 27 delle NdA.

Secondo l'approccio ecosistemico utilizzato per la redazione delle LGRE, che si fonda sull'analisi degli usi del suolo (Land Cover Piemonte 2010), **gran parte del territorio è a funzionalità ecologica residuale (aree agricole), mentre le aree di elevata e moderata funzionalità sono concentrate nella parte sud lungo il Chisola. Occorre verificare però a**


scala comunale/locale questi dati, in modo tale da giungere a valutazioni esatte per quanto riguarda i valori di funzionalità ecologica.

Gli ambiti a funzionalità ecologica elevata o moderata corrispondono agli elementi strutturali della rete, e devono essere tutelati e se possibile implementati/ampliati. Le aree prossime agli elementi strutturali sono ambiti di prioritaria espansione della rete, anch'essi da tutelare e su cui far ricadere interventi di tipo naturalistico.

*Gli ambiti a funzionalità ecologica residuale corrispondono ad ambiti di possibile espansione della rete. In tali ambiti occorrerà perseguire il contenimento dell'ulteriore consumo di suolo libero e della frammentazione paesaggistica ed ecosistemica; il mantenimento/potenziamento dei corridoi ecologici e delle aree di pregio ambientale/naturalistico. Gli *ambiti a funzionalità ecologica nulla* corrispondono all'urbanizzato e sono quindi *ambiti in cui la rete ecologica non può espandersi*.*

La Tavola della funzionalità ecologica del comune di Volvera è rappresentata nella seguente figura:

LGRE – Estratto Tav. n. 7 Funzionalità ecologica del territorio



Legenda

funzionalità ecologica

- Ambiti a funzionalità ecologica elevata
- Ambiti a funzionalità ecologica moderata
- Ambiti a funzionalità ecologica residuale
- Ambiti a funzionalità ecologica nulla

Google Satellite

Le indicazioni contenute nella cartografia derivata dal metodo descritto nelle LGRE dovranno essere tenute in considerazione nelle scelte pianificatorie e progettuali al fine di tutelare le aree con maggior valenza naturalistica e possibilmente implementarle, e localizzare adeguatamente le compensazioni. Per l'approfondimento di queste tematiche si consiglia di contattare il [Servizio Pianificazione e Gestione Rete Ecologica e Aree Protette, Vigilanza Ambientale](#) di questo Ente in modo da programmare degli interventi in linea con il progetto di rete ecologica contenuta nelle LGRE e secondo le indicazioni delle

[Linee Guida per le Mitigazioni e Compensazioni \(LGMC\)](http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-protette/rete-ecologica) scaricabili dal sito:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/parchi-aree-protette/rete-ecologica>

COMPENSAZIONI

Nella Relazione illustrativa sono indicate le compensazioni al par. 3.8. **Interventi di compensazione ecologica** “.....Le tavole della Variante individuano due aree denominate Vce (verde per compensazioni ecologiche), una posta a nord dell’abitato di Gerbole-Zucche, ed una posta ad ovest dell’abitato Capoluogo, in cui potranno essere messi in atto interventi di compensazione del consumo di suolo indotto dalla realizzazione del Piano...”.

Si evidenzia che ai sensi degli artt. 13 e 47 delle Nda del PTC2 gli interventi di compensazione devono agire prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate di valenza naturalistica e non su aree già di valore ecosistemico come le aree VCE1 e VCE2 indicate nella relazione. Diversamente si suggerisce di valutare nel RA, come intervento di compensazione della variante, il recupero e la rinaturalizzare l’area del depuratore in futura dismissione, ai margini dell’asta fluviale del torrente Chisola.

In quanto per la localizzazione delle compensazioni sono da preferirsi gli elementi della REP, in particolare i *corridors* e le *Zone Umide*; le aree di proprietà pubblica o demaniali (da individuare quindi in modo chiaro), le aree degradate o da ripristinare/bonificare, quali cave dismesse o da recuperare, discariche, ecc; gli ambiti di *prioritaria espansione*, (in questo caso le porzioni contigue agli elementi strutturali della rete ecologica); eventuali *siti con emergenze conservazionistiche puntuali* (v. § 2.7. LGRE). In sostanza le compensazioni dovranno essere finalizzate all’implementazione e al miglioramento dell’esistente Rete Ecologica e alla creazione di connessioni/collegamenti tra i vari elementi.

Area del depuratore



Si suggerisce infine di considerare l’inserimento nel Regolamento di Polizia Rurale o nel Regolamento/Piano del Verde se previsto, degli indirizzi per la realizzazione degli interventi contenuti nelle LGRE al par. 5 (per formazioni arboree, erbacee, riqualificazione di corsi d’acqua ecc).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti
- sottoscritto con firma digitale -



COMUNE DI VOLVERA

10040 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio Edilizia Privata - e-mail ediliziaprivata@comune.volvera.to.it

Prot. 3705
N. 06-2019/03

PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL'ORGANO TECNICO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE

(Istituito con delib. Giunta Comunale n. 64 del 31/08/2017)

I sottoscritti:

PERETTO arch. Gianluigi, Responsabile del Servizio Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Volvera, in qualità di Presidente della struttura fissa dell'Organo tecnico per la valutazione ambientale;

RACCA ing. Roberto, Responsabile del Servizio LL.PP., Patrimonio e Politiche Ambientali del Comune di Volvera, in qualità di componente della struttura fissa dell'Organo tecnico per la valutazione ambientale;

CHIUMINO geom. Franco, funzionario del settore edilizia privata del Servizio Pianificazione e gestione del territorio, responsabile del procedimento, in qualità di componente della struttura fissa dell'Organo tecnico per la valutazione ambientale;

Premesso che:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 31/08/2017 sono stati istituiti, relativamente alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), l'ufficio di deposito progetti e l'organo tecnico (individuati così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;

Accertata la regolarità della composizione della Struttura in oggetto;

Nell'ambito dei lavori dell'Organo Tecnico per l'esame della Variante n. 7 (azzonamento area D11) al P.R.G.C. nonché del P.E.C. area Cc15 di P.R.G.C. - nota convocazione del 20/02/2019, si è proceduto anche ad esaminare la documentazione relativa alla procedura VAS riferita e contenuta nella Variante Strutturale N. 3 al P.R.G.C. vigente pervenuta dagli Enti competenti in materia ambientale e definita nell'ambito dei lavori della 1^ Conferenza di Pianificazione;

Operatività:

- preso atto dei contributi documentali e dei relativi pareri citati in premessa;
- visti gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale enunciati negli atti adottati dal competente Consiglio Comunale;

Visti inoltre:

- la L.R. 40/1998 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 09/06/2008 n. 12-8931;



COMUNE DI VOLVERA

10040 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Ufficio Edilizia Privata - e-mail ediliziaprivata@comune.volvera.to.it

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta all'Organo Tecnico di valutazione ambientale, secondo quanto disposto dalla già richiamata D.G.C. n. 64/2017, per le funzioni di competenza comunale;

RITENGONO

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

DI INDIRIZZARE, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dall'art. 10 comma 3 della L.R. 40/98 e di quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte 09/06/2008 n. 12-8931, le operatività della procedura di V.A.S. riferite alla Variante Strutturale n. 3 al vigente P.R.G.C. - titolo II, articoli dall'11 al 18 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. - ai seguenti indirizzi operativi:

- riduzione del consumo di suolo e le aree fuori del perimetro del centro abitato;
- individuazione di ambiti di compensazione ambientale utili a mitigare il "danno ambientale" dovuto alle nuove aree.

Di depositare copia del presente provvedimento presso l'ufficio deposito progetti VIA/VAS del Comune, a completamento dei lavori di cui alla convocazione sopra richiamata.

Volvera, 28.02.2019

IL PRESIDENTE DELL'ORGANO TECNICO

Responsabile del Servizio Pianificazione e
gestione del territorio
arch. Gianluigi PERETTO


IL COMPONENTE DELL'ORGANO TECNICO

Responsabile del Servizio LL.PP., Patrimonio e
Politiche Ambientali
ing. Roberto RACCA

IL COMPONENTE DELL'ORGANO TECNICO

Funzionario del settore edilizia privata del Servizio
Pianificazione e gestione del territorio
geom. Franco CHIUMINO

ALLEGATO 2 – OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
AL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI PROGETTO DEFINITIVO (II CONFERENZA
DI COPIANIFICAZIONE)



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

salvatore.scifo@regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

Data Selezionare qui e digitare la data

Protocollo Selezionare qui e digitare il n° di protocollo

Classificazione Selezionare qui e digitare la classificazione

Al Comune di **Volvera**
Trasmessa Via PEC

p.c. Alla **Città Metropolitana di Torino**
Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione
Urbanistica

Al Settore regionale Territorio e Paesaggio

Allegati:

- All. 1:** Parere del Settore Tecnico Regionale
Nota prot. 25602/2020 in data 25/05/2020
- All. 2:** Contributo VAS del Settore Valutazioni ambientali
e procedure integrate nota prot. 44694/2020 del 27/05/2020

OGGETTO: Comune di VOLVERA (TO)
Variante strutturale n.3
Legge regionale 5.12.77, n. 56 e s.m.i. – art. 15 comma 11 e art. 15bis
Proposta tecnica di progetto Definitivo DC. n. 47 del 12/11/2019
Pratica B80109
Parere

A seguito della 1° riunione della Conferenza di copianificazione tenutasi nella sede della Città Metropolitana di Torino il 20/2/2020,
- esaminati gli atti della proposta tecnica del progetto definitivo adottati con DC. n. 47 del 12/11/2019 e acquisiti i chiarimenti e le considerazioni esplicative in proposito;
- visto il parere unico ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – *Sett. Tecnico Regionale – Area metropolitana di Torino Comune di Volvera (TO). Variante Strutturale n. 3 al PRGC. Proposta tecnica del progetto definitivo. LR 56/77 e s.m.i.- Trasmissione parere unico ai sensi della DGR 64-7417 del 07/04/2014. prot. n. 25602/A1813B del 25/05/2020.*

- visto il *Contributo dell'Organo tecnico regionale. - Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di specificazione della procedura di VAS di competenza comunale inerente la "Variante strutturale n. 3 al PRGC"* nota prot. 44694/2020 del 27/05/2020;
- preso atto che la proposta di Variante n.3 è stata discussa dal gruppo di lavoro interno alla Direzione Ambiente in data 26/5/2020.

Formula nel seguito il seguente parere ai sensi dell'art. 15, comma 11, L.R. 56/77 e s.m.i..

1. PREMESSA

1.2 - Situazione urbanistica comunale (così come certificata dal Comune)

il Comune di Volvera è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 86 del 03/05/1993 e che il P.R.G.C.:

- Variante n. 1 (art. 17 L.R. 56/77) approvata con D.C. n. 18 del 4/3/1998;
- Variante n. 2 (art. 17, comma 7, L.R. 56/77) approvata con D.C. n. 62 del 3/1/2000;
- Prima Variante Strutturale approvata con D.G.R. n. 62-6690 del 3/8/2007;
- Prima Variante parziale (art. 17, comma 7, L.R. 56/77) approvata con D.C. n. 21 del 6/4/2009;
- Variante parziale n. 2 (art. 17, comma 5, L.R. 56/77) approvata con D.C. n. 13 del 26/3/2014;
- Variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 327/2011 s.m.i. e dell'art. 17bis comma 6 della L.R. 56/77 – approvata con D.C. n. 30 del 6/6/2016;
- Variante parziale n. 3 (art. 17 L.R. 56/77) approvata con D.C. n. 26 del 6/6/2016;
- Variante parziale n. 4 (art. 17 L.R. 56/77 s.m.i.) approvata con D.C.C. n. 27 del 06/06/2016;
- Perimetrazione del Centro abitato (art. 12, comma 2 n. 5bis, L.R. 56/77 s.m.i.) approvata con D.C. n. 28 del 06/06/2016;
- Perimetrazione delle Aree dense, di transizione e libere (art. 10 NTA del PTCP2) verificata nella CdS del 15/01/2016;
- Variante ai criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale ai sensi della D.G.R. 2012 (D.C. n. 13 del 19/4/2017);
- Variante Parziale n. 5 al vigente P.R.G.C. (art.17 L.R. 56/77 e s.m.i.) approvata con deliberazione C.C. n. 41 del 29/11/2017.

2. CONTENUTI URBANISTICI

2.1 – Variazione degli elaborati tecnici

Modifiche cartografiche

Tavv: P2.2a, P2.2b, P3a, P3b.

Variazioni alle Norme Tecniche di Attuazione – P5:

Consistono in integrazioni, modifiche consistenti, eliminazione e inserimento di nuovi articoli. Le modifiche riguardano gli articoli seguenti: *artt. 2, 3, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 31, 32bis, 33, 34, 35, 36, 37bis, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43bis, 44, 47bis, 48, 50, 51, 51bis, 52, 53, 54, 57,*

58, 61

Variazione degli altri atti prescrittivi

P1.1 Quadri sinottici

P6 Schede d'area.

2.2 - Sintesi dei contenuti urbanistici

Sono sostanzialmente ribadite le previsioni della proposta tecnica del progetto preliminare.

Contenuto e localizzazione delle modifiche

a) nell'ambito del capoluogo le previsioni sono date da:

- intervento definito di “rigenerazione urbana” (da CO1 e nuova zona CR/1vs, S31, S/12vs) costituito dalla trasformazione di manufatti e pertinenze del complesso dell'ex Mulino, già destinati ad artigianato di servizio per usi residenziali, commerciali e terziari;
- demolizione del manufatto comunale (mc. 1.024, mq. 290) in zona BnC4 (via Ponsati) e sua trasformazione in servizio pubblico S36; la relativa cubatura virtuale è trasferita nella zona “S33” poi trasformata in residenziale “CO33”;
- eliminazione della bretella viaria dal perimetro della nuova zona CE/11vs (ex zona CET1);
- eliminazione delle zone CC9 e CC10 in quanto alluvionali e loro trasformazione in zone agricole E;
- nella parte nord cambio di destinazione d'uso da zona mista e commerciale CEM1 a zona residenziale CE/1vs eliminando l'obbligo dello s.u.e. e dell'edilizia convenzionata;
- nella parte nord variazione di destinazione d'uso da mista e commerciale (su aree inedificate) CET1 a residenziale CE/11vs;
- parziale cambio di destinazione d'uso da zona mista commerciale MA.8 a zona residenziale Ce/12vs
- ampliamento zona BR.C23;
- cambio di destinazione d'uso da zona servizi S22 a zona agricola ER4


b) nella frazione Gerbole – Zucche le previsioni sono date da:

b1) modifiche alla viabilità:

- inserimento di nuovi tronchi a completamento della viabilità esistente, in particolare col collegamento via L. da Vinci e via Pordenone (tramite lo s.u.e. CE/8vs); il collegamento ulteriore di due tratte di via Pordenone e via Toscanini (tramite lo s.u.e. CE/7vs e CE/4vs);
- collegamento di via De Gasperi con via Orbassano (nell'ambito del polo scolastico);
- inserimento di nuova viabilità in aderenza alla zona scolastica S19, S/1vs e S/5vs;

b2) modifiche alla struttura insediativa

- riassetto del polo scolastico con inserimento di nuova viabilità in aderenza, puntuali c.d.u. di zone: da S a S9, da S19 a S/1vs e S/5vs, da E a S4/vs, con adeguamenti del confine fra E e S1 e S5.
- cambio di destinazione d'uso da attività miste artigianali nella zona MA5 inedificata a zona residenziale CR/2vs, CO19/vs e a zona a servizio S/2vs; l'operazione è altresì funzionale alle modifiche viarie determinate dalla via Pordenone;



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

salvatore.scifo@regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.arenordovest@regione.piemonte.it

- nuove edificazioni dovute al cambio di destinazione d'uso da zona agricola E a zone residenziali (CE/7vs, CE/4vs, CO/3vs e CO/2vs) e zona a servizi S/10vs e S/6vs; in tale ambito è previsto anche il collegamento viario di via Pordenone;
- cambio di destinazione d'uso da zona agricola E a zone residenziali a CO/4vs (cascina Gianassera)
- cambio di destinazione d'uso di edifici in zona agricola E che diventano zona residenziale CO/5vs e CO/2vs;
- cambio di destinazione d'uso da zona a servizi S/20 a residenziale CE/2vs
- cambio di destinazione d'uso da zona mista commerciale CET/2 a zona residenziale CE/6vs e a servizio S/9vs;
- cambio di destinazione d'uso da zona residenziale CE13 a zona verde privato VP/1vs;
- cambio di destinazione d'uso da zona industriale e M13 a E e servizi S/D7
- ampliamento - di zona BR.C20.

c) Variazione della tipologia delle destinazione agricole

- da zona agricola E a zona ER1 lungo l'autostrada, (capoluogo);
- da agricola E a ER3 (capoluogo – zona cimitero);
- da zona agricola E zona residenziale CC/20vs (fra Gerbole e capoluogo);
- da zona agricola E a ER2 (Gerbole - Zucche);
- da agricola E a ER2 (Gerbole – Zucche- cascina Vecchia);
- da agricola E a ER4 (Gerbole - Zucche - cascina Massiana);
- da zona a servizi S22 a zona ER4 (Gerbole - Zucche);
- da agricolo E a EO (in ambito agricolo aperto nord).
- da agricolo E a CO/vs (Gerbole - Zucche).

d) Variazioni produttive in ambito agricolo

- ampliamento zona produttiva DE9 in ambito agricolo (DE/1vs),
- ampliamento zona produttiva D3 in ambito agricolo (D/2vs),
- ampliamento zona produttiva D2 in ambito agricolo (D/1vs),
- edificio agricolo diventa zona DE/2vs. (capoluogo, vicino all'autostrada).

e) La riclassificazione dei nuclei BR

- i nuclei Br (Br5, Br15, Br40 passano dalla cat. B alla cat. C;
 - il nucleo Br 23 passa dalla cat. C alla cat. B;
- ciò determina un prevalente declassamento del valore degli insediamenti;

f) Variazioni insediative ulteriori

- da zona BR.B19 a zona T/1 turistico (con esteso ampliamento);
- da zona BR.C4 a servizio S1/vs (che occupa anche precedente zona E)

g) Variazione a carattere ecologico/ambientale (VCE) in ambito extraurbano

- da zona agricola E a Vce1,
- da zona agricola E a Vce2,

- da zona a depuratore (S9) a Vce3,
- da zona E per depuratore a Vce4,
- da zona a discarica (F2) a Vce5.

2.3a - Dimensionamento residenziale della variante

Le modifiche della Variante n. 3 che determinano variazione alla capacità insediativa di piano regolatore (nuove aree o stralcio di aree, cambio di destinazione d'uso di aree, variazione delle destinazioni d'uso all'interno delle aree), secondo quanto indicato dall'elab. *PI.1 Quadri Sinottici*, risultano essere:

Co + 12 n.i. residenziale in aree compromesse (edifici esistenti ex agricoli)

Cc + 8 n.i. residenziale completamento

Ci - 1 n.i. aree residenziali d'integrazione

Ce + 789 n.i. residenziale

Cem - 187 n.i. residenziale a seguito di c.d.u. in commerciale terziario (aree residenziali miste libere - convenzionate)

Cet - 153 n.i. miste residenziali terziarie

Cr + 147 ristrutturazione urbanistica di riqualificazione urbana

E - 22

Variazione insediativa = + 595 ab

Abitanti attuali nel (2017) = 8690

Abitanti previsti nel prgc vigente = 10.878

Abitanti previsti nel prgc a seguito della var. 3 = $1 + 595 \text{ ab.} = 11.473$ abitanti

Abit. Aggiuntivi della var. 3 = 595

- incrementi % sulle previsioni di prgc = + 5.4%

- incrementi % sugli abitanti attuali = 6.8%

2.3b - Dimensionamento produttivo della variante

La Variante 3 prevede le seguenti variazioni:

Aree aumentate:

D/1vs = mq 8.493

D/2vs = mq 9.607

Aree sottratte per cambio di destinazione d'uso:

Ma8-Dr (cdu in residenza, servizi e viabilità) = - mq 13.702

Ma5 (stralciata in parte e destinata a residenza) = - mq 6.276

Ma13 (stralciata) - mq 24.000

T/1vs (cambio destinazione d'uso) = mq 12.054

Differenza = - mq 13.824

Per cui:

Aree previste nel prgc vigente: $1.269.354 \text{ mq} - 13.824 \text{ mq} = 1.255.530 \text{ mq}$ (= -10,9%)

2.2.3c - Dimensionamento servizi

a) Residenziali

Prge vigente sup = mq 335.336 (28% sue)

Variazioni della var 3 = + mq 73.272 (21% sue)

Prge a seguito della var 3 = mq 408.608

b) Produttivi

Prge vigente sup = mq 105.888 (75% sue)

Variazioni della var 3 = mq -12.552 (= -11,85%)

Prge a seguito della var 3 = mq 93.336 (66% sue)

3 - Contributo del procedimento di copianificazione

In merito al contributo fornito dalla conferenza di pianificazione sul proposta tecnica del progetto preliminare, di cui è necessario verificare le implicazioni progettuali nella presente variante n. 3, si evidenzia:

a) rispetto al parere del settore territoriale di copianificazione: in sintesi si evidenzia:

Nucleo sportivo del capoluogo: si richiedeva una valutazione approfondita delle previsioni di potenziamento del comparto sportivo (S/7vs) in relazione alle limitazioni idrogeologiche;

Controdeduzione: sono state stralciate le previsioni aggiuntive.

Località Gerbole – Zucche (zone: CE/7vs, CE/4vs,):

Si ritenevano inopportune le nuove previsioni aggiuntive per la loro consistenza urbanistica, per l'impatto ecologico e per la limitata compatibilità con gli orientamenti del PPR.

Controdeduzione: le previsioni sono mantenute in quanto consentono un miglioramento delle condizioni di sicurezza viabile locale.

Capoluogo - ambito ovest - (zona CE/12vs)

Si riteneva discutibile il cambio di destinazione d'uso in residenziale per le incongruenze morfologiche e criticità acustiche; in alternativa alla conferma della destinazione in atto si richiedeva lo stralcio.

Controdeduzione le previsioni sono mantenute in quanto l'area è di proprietà pubblica, prospettando una qualificazione progettuale della trasformazione. Vengono introdotte norme di mitigazione acustica.

Rilievi sulle compensazioni

Si richiedeva un approfondimento sulle condizioni ecologiche delle aree interessate dalle trasformazioni urbanistiche e da quelle destinate alla riqualificazione ambientale ed ecologica.

Controdeduzione: sono individuate le aree Vce con funzione compensativa e sono apportate delle integrazioni alla normativa.

Rilievi sulla congruenza col PPR:

Si segnalava la presenza di situazioni diversamente problematiche (CE/2, CE/4, CE/7, CE/10, (D/1vs, D/2vs, S19, S/3, S/4, S/5); si precisava inoltre che la variante non rimuoveva o riduceva le previsioni incrementali presenti nel piano vigente (CE/1, CE/11, CE/14,) che risultano maggiormente incoerenti con le indicazioni del PPR.

Controdeduzione si precisa che la Variante non inserisce ex novo aree in contrasto con il PPR. Viene comunque stralciata la zona Ce/10

Rilievi sulle NTA:

Si richiedevano dei circoscritti perfezionamenti ed un approfondimento delle norme edilizie interessate da vincoli geologici.

Controdeduzione: sono introdotte modifiche che in parte risolvono i problemi normativi. Non è stata accolta la richiesta di contenere l'espansione produttiva in zona impropria.

Viene esclusa l'attività di perequazione prevista nella proposta tecnica del progetto preliminare che interessava le zone Ce1, Ce12 e Ce14 Ce11 Ce2, Ce4, Ce5 e Ce7, Ce10 attraverso le modifiche *Art. 28 - Aree ce - aree residenziali di nuovo impianto*

Contributo OTR e OO.PP: Le richieste e suggerimenti forniti dai tali pareri risultano essere stati accolti parzialmente.

3. CONFORMITA' CON I PIANI TERRITORIALI SOVRAORDINATI

Si riportano di seguito gli elementi essenziali degli strumenti territoriali regionali che costituiscono riferimento per la variante in esame, tenendo conto che il recepimento è operazione dovuta ai sensi dell'art. 12, comma 1 della LR. n. 56/77.

3.1 - Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)

Nel Piano Territoriale Regionale approvato con DGR. n. 122-29783 del 21/07/2011 il territorio di Volvera:

- è posto nell'*Ambito di Integrazione Territoriale AIT n. 9 Torino* e le tematiche settoriali maggiormente rilevanti definite dal P.T.R. sono:

Riqualficazione ambientale e riassetto dalla frangia di transizione urbanorurale (progetto Corona Verde, parco della collina, quadrante nord, eventuale parco agricolo nel quadrante sud: interventi coordinati con gli AIT confinanti); misure a difesa dei suoli agricoli e a sostegno dell'agricoltura e della zootecnia periurbana.

- nella Tav. A *Riqualficazione territoriale, tutela e valorizzazione del paesaggio* è posto in "Territori di pianura";

- nella Tav. B - *Sostenibilità ambientale, efficienza energetica* è il Comune è interessato da connessione della rete ecologica regionale (torrente Chisola).

Dal punto di vista normativo la variante n. 3 interviene sull'impianto urbanistico del piano vigente approvato prima dell'entrata in vigore del PTR. Le integrazioni riguardano soprattutto aspetti

gestionali e, per quanto parziali, non sono in contrasto i con i principi generale del PTR. Una futura variante generale o nuovo prgc dovrà necessariamente adattarsi a contenuti e metodologie indicate dalla normativa del PTR.

In merito al rispetto e verifiche richieste dall'Art. 31. *Contenimento del consumo di suolo* occorre rilevare che la verifica svolta nella variante attraverso l'alleg. D della *Relazione Illustrativa* non appare del tutto coerente con le disposizioni dell'art. 31 delle NdA del PTR.

In sede di istruttoria si è provveduto ad una verifica riguardante, perlomeno, le superfici aggiuntive più consistente poste all'esterno della impronta urbana definita dagli studi regionali.

Pertanto, preso atto del quadro contabile fornito dalla Regione (*Monitoraggio del consumo del suolo*):

Sup. Territoriale totale = (ha) = 2.089

CSU - cons suolo da sup urbanizzata = 266 ha = 12,66%

CSI - cons suolo da sup infrastrutturata = 61 ha = 2,89 %

CSR cons suolo reversibile = 4 ha = 0,18%

CSC cons suolo complessivo (CSI+CSU) = 330 ha = 15,73%

le zone agricole rese edificabili inserite dalla variante ed esterna all'impronta urbana sono principalmente le seguenti:

Ce/7vs = mq 21.789

Ce/4vs = mq 8.846

Ce/2vs = mq 7.131

Totale residenziale = mq 37.784

D/1vs = mq 8.493

D/2vs = mq 9.607

DE/1vs = mq 1.921 mq.

M13 ora a destinazione agricola= - mq 24.000

Totale produttivo = - mq 3.979

Totale complessivo= mq 33.805

Suolo previsto all'esterno della impronta/CSU = 33.805/2.660.000 = 1,27%

NB. il presente conteggio non comprende le superfici di variante dovute al cambio di destinazione d'uso di superfici già previste nel prgc vigente e le superfici edificabili aggiuntive interne all'impronta urbana regionale.

Nell'ambito del Progetto Definitivo andrà calcolato l'effettivo incremento previsto di consumo di suolo rispetto i dati del monitoraggio regionale.

3.2 - Piano Paesaggistico Regionale

Si premette che le valutazioni in merito sono state effettuate sentito il Settore regionale Territorio e Paesaggio.

L'approvazione del P.P.R. con D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017 determina l'obbligo di adeguamento allo stesso ai sensi dell'art. 46 delle NTA.

Di seguito si riportano gli elementi più significativi di riferimento.

1) Schede degli ambiti di paesaggio:

Il territorio di Volvera è inserito:

- negli Ambiti paesaggistici: 36 "Torinese" e 43 "Pinerolese" i cui indirizzi e orientamenti strategici sono definiti nelle specifiche schede allegate alle NTA.
- nelle unità di paesaggio (art. 11 NTA):
 - UP 36.20 tipologia "7. Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità"
 - UP 43.10 e 43.07 tipologia "8. Rurale/insediato non rilevante"
 - UP 36.21 tipologia "9. Rurale/insediato non rilevante alterato".

2) Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte

Ambiti vincolati, ai sensi degli artt. 136 e 157 Dlgs 22/01/2004, n. 42

3) Tav. P2.4 - Beni paesaggistici, sc. 1:100.000;

- lett c) fiumi, art. 142 Dlgs 22/01/2004

4) Tav. p. 4.14 Componenti paesaggistiche Pinerolese sc. 1:50.00

Sono individuate le seguenti situazioni normative:

- Zona fluviale allargata e interna (riferita ai due corsi d'acqua) (art. 14)
- Territorio a prevalente copertura boscata (art. 16)
- Aree di rilevante interesse agronomico (art. 20)
- Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22)
- Struttura insediativa storica di centro di forte identità morfologica (art. 24)
- Centro di rango III (art. 24);
- Patrimonio rurale storico (art. 25)
- Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
- Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)
- Aree urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
- Tessuti discontinui suburbani (art.36) m.l.4
- Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
- Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
- Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
- Aree rurali di pianura (art. 40) m.i. 14
- Elementi di criticità lineari (art. 41)
- Elementi di criticità lineari (art. 41)

5) Elenchi delle componenti e delle unità di paesaggio

(si riportano unicamente gli articoli applicabili nel territorio di Volvera)

Componenti naturalistico-ambientali

4. Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

- Classe II (UP = 3620, 3621, 4307, 4310)

Componenti storico-culturali

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22)

-SS12 strada reale Torino Fenestrelle, altra viabilità primaria, Saluzzo Avigliana, (4307), strada reale Nizza Torino (3621)

-SS13 Saluzzo Airasca, Pinerolo Moncalieri (4310)

Centri e nuclei storici (art. 24)

-SS03 (Centri di III rango) (SS23) Insediamenti di nuova fondazione di età medievale - (villenove, ricetti)

Patrimonio rurale storico (art. 25)

-SS33 (Aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna)

Componenti percettivo-identitarie

Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico (art. 30)

-EP Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica Cappella Pilotti

14. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32)

-SV3 X – (Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche;

-SV4 - Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali - Fascia alberata torrente Chisola

Elementi critici e con detrazioni visive

Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive (art. 41)

-CL1 Raccordo autostradale Torino Pinerolo, CL3 x Fiat (tipo 3)

Unità di paesaggio

Unità di paesaggio (art. 11)

-Tipo 7 Naturale/rurale o rurale insediato a media rilevanza e integrità

-Tipo 8 Rurale/insediato non rilevante

-Tipo 9 Rurale/insediato non rilevante alterato

Verifica di coerenza ai sensi dell'alleg. B DPGR 22/3/2019 n. 4/R

La presente variante è tenuta alla verifica di coerenza (art. 11, comma 3 del Regolamento DPGR 22/3/2019 n. 4/R – compilazione dell'allegato B) in quanto il procedimento di formazione della stessa era già in corso al momento dell'approvazione del Piano paesaggistico

Tale verifica è inserita come alleg. E alla Relazione Illustrativa; essa tuttavia certifica una generica congruenza con le specifiche disposizioni inerenti le componenti senza, per ogni specifica previsione di variante, una circostanziata verifica di coerenza (*Cap. 4 Alleg B: La seconda colonna dovrà descrivere in che modo la variante proposta rispetti le previsioni del Ppr, riferendosi puntualmente alle norme e alle tavole del Prg nelle quali si dà attuazione a quanto richiesto dal Ppr*).

In sede di istruttoria si è pertanto provveduto, in modo sintetico a tale controllo, analizzando il contenuto della variante riferito ad ogni norma del PPR operante nel territorio comunale.

Art. 14. Sistema idrografico:

Previsioni: trasformazione di edifici agricoli in attività produttive (zona DE/2vs).

Valutazione della coerenza:

Le previsioni non trovano un esplicito riconoscimento nella normativa ma la dimensione ridotta e la relazione funzionale con le aree limitrofe rendono poco significative le discordanze.

Art. 20. Aree di elevato interesse agronomico

Previsioni: ampliamento di in ambito agricolo della zona industriale esistente (D/2vs).

Valutazione della coerenza:

Le previsioni non trovano un esplicito riconoscimento nella normativa ma la dimensione ridotta e la relazione funzionale con la zona contigua rende poco significative le discordanze.

(comma 8: possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti).

Art. 35 – Aree urbane consolidate (m.i. 1, 2, 3)

Previsione: nel capoluogo: intervento di ristrutturazione urbanistica (Cr = m.i. 2)

Valutazione della coerenza:

L'intervento non presenta incoerenze con i contenuti del Ppr"

Art. 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)

Previsioni:

-Ambito Gerbole via Padova: cambio di destinazione d'uso da agricola a zona residenziale (CE/2vs = m.i.4)

- cambio di destinazione d'uso di lotto agricolo in zona produttiva (DE/2vs. = m.i. 4);

- Capoluogo: intervento di ristrutturazione urbanistica (Cr = m.i.4)

Valutazione della coerenza:

Le previsioni non trovano un esplicito riconoscimento nelle finalità della normativa (comma 3, 5) ma la dimensione ridotta e la relazione funzionale con la zona contigua rende poco significative le discordanze.

L'intervento di ristrutturazione urbanistica (Cr = m.i.4) è conforme alle disposizioni

Articolo 37. Insediamenti specialistici organizzati (m.i. 5)

Previsioni: ampliamento zona produttiva D2 in ambito agricolo (D/1vs = m.i.5).

Valutazione della coerenza:

Vale quanto già considerato in precedenza (art. 14) per gli ampliamenti produttivi.

(comma 4: sono ammissibili interventi di riuso, completamento e ampliamento in misura non eccedente al 20% della superficie utile lorda, ...)

Art. 38. Aree di dispersione insediativa (m.i. 6,7):

Previsioni:

- Ambito Gerbole via Toscanini, cambio di destinazione d'uso da agricola a zone residenziali (CE/7vs CE/4vs = m.i.6);

- Ambito Gerbole – Zucche, cambio di destinazione d'uso da zona agricola E a zona residenziale (CC/20vs = m.i.7);
- Ambito Gerbole via Toscanini: cambio destinazione d'uso da edifici agricolo a edifici residenziali (CO/5vs, CO/2vs = m.i.6);
- Ampliamento di in ambito agricolo della zona industriale esistente (D/2vs = m.i.7)

Valutazione della coerenza:

Le previsioni non trovano un esplicito riconoscimento nella normativa ma la dimensione ridotta e la relazione funzionale con i contigui tessuti, ad eccezione delle zone residenziali (CE/7vs CE/4vs = m.i.6), rende poco significative le discordanze.

(comma 4: eventuali interventi insediativi, ... inoltre possano essere ammessi, ... solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree).

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Previsioni:

- Ambito Gerbole via Padova cambio di destinazione d'uso da zona agricola a zona residenziale (CE/2vs = m.i.10);
- Ambito Gerbole via Toscanini, cambio di destinazione d'uso da agricola a zone residenziali (CE/7 CE/4 = m.i.10);
- ampliamento di zona produttiva DE9 in ambito agricolo (DE/1vs = m.i. 14);
- ampliamento di zona produttiva D2 in ambito agricolo (D/1vs = m.i. 14);
- ampliamento di in ambito agricolo della zona industriale esistente (D/2vs = m.i. 14);
- cambio di destinazione d'uso da zona agricola E e residenziale (BR.B.19 a zona turistica T/1vs = m.i.14);
- cambio di destinazione d'uso da zona agricola E a zona residenziale (BR.B.20 = m.i.10 art. 40);
- in località Zucche, cambio di destinazione d'uso da zona agricola E a zona per servizi pubblici (S19, S/3, S/4, S/5 = m.i.10);
- nel capoluogo: cambio di destinazione d'uso di zone miste commerciali-residenziali (CET1 e CEM1) in zone residenziali (CE = m.i.14).

Valutazione della coerenza:

Le direttive (comma 5) orientano al contenimento degli *interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole*; tuttavia le previsioni di cambio di destinazione d'uso in produttivo e turistico, pur non trovando un esplicito riconoscimento nella normativa, sono situazioni dimensionalmente ridotte e connesse a attività locali già in atto che non sembrano costituire fattori di significativa discordanza.

Le previsioni (S19, S/3, S/4, S/5 = m.i.10) non risulta esplicitamente coerente con le finalità di tutela dell'attività agricola ma sono poste in aderenza e funzionalità col polo scolastico.

Le nuove zone residenziali CE/7vs e CE/4vs non risultano coerenti.

Si precisa infine che le previsioni di trasformazione delle ex zone miste CET e CEM in zone residenziali CE (CE/6, CE/1, CE/11) occupano molto suolo agricolo e non paiono coerenti con i disposti dell'art. 40 delle NdA del PPR relativi agli ambiti identificati quale m.i. 14, nonché con i conte-

nuti dell'art. 34 delle NdA del PPR stesso riferiti alla disciplina generale delle componenti morfologico insediative.

Art. 41. Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

Previsioni: non ci sono previsioni in riferimento alla criticità costituita dal tratto dell'autostrada Torino-Pinerolo che attraversa il territorio comunale

Art. 42. Rete di connessione paesaggistica

Previsioni: non ci sono indicazioni in merito

E' necessario ribadire ancora che previsioni maggiormente incoerenti con PPR rimangono quelle a natura incrementale previste nel piano vigente (CE/1, CE/11, CE/14,) (artt. 20 *capacità suolo agricolo*, e. 40. *Insedimenti rurali*).

4. Considerazioni sul contributo dell'OTR

Le implicazioni di tale contributo riguardano essenzialmente:

- 1) la richiesta di recepire le captazioni da pozzo ad uso potabile (Reg. n. 15/R/2006) nello strumento urbanistico generale, e integrare il comma 3 dell'art. 50;
- 2) la modifica della normativa sugli elettrodotti (art. 50 comma 4);
- 3) la gestione delle compensazioni - mitigazioni in merito alla permeabilità dei suoli residenziali e produttivi;
- 4) sulle industrie a rischi rilevante per gli adempimenti comunali, la completezza degli elaborati e i perfezionamenti normativi (art. 36).

In particolare il contributo segnala l'ingente consumo suolo e individua le previsioni insediative più critiche.


5. Considerazioni sul parere unico ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014

Il parere unico ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014 della *Direzione Opere pubbliche*, allegato al presente parere, *riprende* le richieste già formulate nel contributo del 15/6/2018 sulla proposta tecnica del progetto preliminare, in quanto non risulta essere stato adeguatamente recepito e prescrive la variazioni di alcune classificazione delle classi di idoneità urbanistica (*GEO 8*) in coerenza col PGRA. Richiede inoltre l'integrazione degli artt. 37 bis, 50, 51 e Alleg. all'art. 51 *Schede di cronoprogramma* e delle schede della *Relazione Geologico Tecnica - GEO.12*) I contenuti tecnici di tale parere, sono integralmente acquisiti dal presente parere (allegato 1: Parere del Settore Tecnico Regionale Nota prot. 25602/2020 in data 25/05/2020).

6. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

6.1 Rilievi sulle specifiche previsioni residenziali con maggiori elementi di criticità

Visti gli elevati incrementi residenziali consentiti con le previsioni tuttora inattuate del prgc vigente e in assenza di una crescita demografica o di esigenze abitative manifeste, si ritiene che alcune previsioni aggiuntive (peraltro in aree in II e III Classe di capacità d'uso del suolo, talora irrigate, ester-



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

salvatore.scifo@regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

ne rispetto all'impronta urbanistica di consumo di suolo da superficie) debbano essere ridimensionate. Questa considerazione e la successiva richiesta di ridimensionamento era già stata formulata sulla proposta tecnica del progetto preliminare tenendo conto in particolare delle valutazioni dell'OTR.

In questa sede si esprimono le seguenti valutazioni conclusive.

a) Località Cascina Vecchia (Gerbole – Zucche)

In merito alle previsioni delle nuove zone CE/7vs, CE/4vs, interessate da criticità urbanistiche, ambientali ed ecologiche (frammentazione del territorio agricolo) e dalla limitata coerenza con la pianificazione sovraordinata, in particolare col PPR, le controdeduzioni motivano la reiterazione della previsione con la loro funzione perequativa finalizzata al potenziamento del sistema viario locale. Su questi nuovi insediamenti è necessario evidenziare anche le indicazioni del contributo dell'OTR: *“...si ritiene opportuno valutarne con attenzione l'effettiva esigenza in quanto determina la saldatura di tessuti sfrangiati, senza apportare alla funzionalità urbana benefici in grado di compensare l'impovertimento ecologico e la sempre maggiore frammentazione del territorio agricolo. Per quanto riguarda il completamento di via Pordenone si ritiene opportuno valutare l'insieme dei puntuali interventi di completamento edilizio volti al potenziamento delle infrastrutture esistenti, al fine di stimare la “variazione della percezione paesaggistica locale” dovuta all'attuazione della Variante.* A seguito delle citate considerazioni si richiede di stralciare la previsione degli insediamenti residenziale CE/7vs, CE/4vs conservando eventualmente le previsioni viarie considerate dal Comune di importanza strategica. Si ritiene comunque ipotizzabile anche la eliminazione del previsto potenziamento viario che il Comune potrà riproporre secondo specifiche procedure nel momento in cui effettivamente se ne preveda la realizzazione (varianti ex art. 17 bis della LR. n. 56/77)

b) - Zona CE/12vs nel capoluogo

Il precedente parere evidenziava le criticità del previsto cambio di destinazione da produttivo a residenziale in relazione alle problematiche insediative (comprendenti di quelle acustiche). La reiterazione della previsione non appare giustificata anche perché le asserite intenzioni di qualificare l'intervento urbanistico (porte urbane) e mitigare gli effetti acustici, non appaiono particolarmente pregnanti a fronte del disegno urbanistico della variante.

La richiesta di escludere la previsione trova inoltre motivazione determinante nelle prescrizioni del *Parere unico ai sensi della D.G.R./2014 della Direzione Opere pubbliche* che precisa: *“Le indicazioni contenute nella scheda geologico – tecnica (Elaborato GEO 12 – Relazione geologico – tecnica, Aree di nuovo insediamento).) devono essere modificate per le porzioni che ricadono nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del 2000 e del 2016: nella sezione “Indicazioni della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica”; inserire il riferimento alle norme relative alla classe IIIa (aree inedificate e inidonee a nuovi insediamenti) e aggiornare lo stralcio della carta di sintesi.*

Si riporta inoltre anche il contributo OTR: *“In particolare per quanto riguarda la previsione di trasformazione da area urbanistica MA8 in CE/12VS, si ritiene opportuno valutarne con attenzione*

l'effettiva esigenza in quanto si prevede di collocare un nuovo nucleo abitativo in aderenza ad un impianto produttivo esistente generando incongruenze anche morfotipologiche”.

Pertanto si ribadisce la richiesta di escludere il cambio di destinazione d'uso dell'area, ricordando che la destinazione in atto dovrà comunque tenere conto delle prescrizioni del *Parere unico ai sensi della D.G.R./2014*.

6.2 Rilievi sulle zone produttive esterne (DE)

Come già rilevato nel precedente parere, le previsioni di ampliamento degli insediamenti industriali in zona agricola sono eccezionalmente accettabili qualora costituiscano estensione fisiologica di attività in atto ma non possono costituire autonomo sviluppo produttivo di nuove aziende, come invece emerso dalle controdeduzioni comunali. Tale ipotesi progettuale sarebbero peraltro in contrasto con la pianificazione sovraordinata (compreso il PPR). Si richiede pertanto di modificare la normativa (art. 34) come successivamente richiesto in merito alle NTA.

In merito alle citate previsione incrementalì si precisa che dovranno essere recepite le prescrizioni del *Parere unico ai sensi della D.G.R./2014 della Direzione Opere pubbliche*: con particolare riferimento alla Area 13 – DE2vs: *Nella sezione “Reticolo idrografico e stato del dissesto” deve essere indicato che l'area è stata interessata dagli allagamenti causati dall'idrografia secondaria nell'evento alluvionale del 21 -25 novembre 2016. Nella sezione “Indicazioni della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica” deve essere modificata la classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica, indicando il riferimento alla classe IIIb3 e le relative norme d'uso.*


6.3 Considerazioni e rilievi sulle compensazioni

Le mitigazioni e compensazioni (salvo il caso delle zone Vce) sono attività trasformatrice concepite soprattutto in forma regolamentare senza una solida contestualizzazione nel territorio e con le previsioni urbanistiche del piano (contributo OTR, “...le compensazioni non sono al momento definite” e inoltre: “*si chiede al Comune di rivedere le Norme di Attuazione inerenti le misure di mitigazione e di compensazione ambientali*”.

Dalla normativa di piano (art 47bis) le misure di mitigazione: risultano indicazioni generali o regole di comportamento convenzionali senza contestualizzazioni con le singole aree di trasformazione che invece potrebbero richiedere mitigazioni coerenti con le condizioni del luogo e la natura degli interventi.

Le misure di compensazioni: hanno un riferimento localizzativo più marcato in quanto sono illustrate le tipologie di ambiti in cui vengono localizzate, tuttavia solo le zone VCE hanno rilevanza urbanistiche anche se sono carenti di elementi progettuali o normativi. Le compensazioni restano quindi carenti rispetto alla puntuale collocazione territoriale e senza un solido orientamento progettuale e una visione programmatica da esplicitare, per esempio, tramite un cronoprogramma.

Dal punto di vista operativo la relazione fra trasformazioni e conseguenti compensazioni sono demandate ad un futuro regolamento ponendole quindi in un contesto sostanzialmente estraneo allo strumento urbanistico. Si ritiene che la normativa del piano, a prescindere dal futuro regolamento, debba essere approfondita in merito agli interventi che richiedono compensazione, alla loro



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest*

*salvatore.scifo@regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it*

quantificazione e modalità di esecuzione e agli obblighi a carico degli operatori proponenti le trasformazioni.

6.4 Considerazioni sulla coerenza della variante con il PPR

L'entrata in vigore del PPR richiede che la strumentazione urbanistica dei Comuni si ponga progressivamente in sintonia con i contenuti e le modalità progettuali e normative concepite dal PPR stesso; ciò implica che ogni procedura di pianificazione debba perseguire la qualità paesaggistica richiesta anche rimuovendo le scelte urbanistiche vigenti non congruenti. Rispetto a questa modalità progettuale si ritiene che la variante n. 3, pur non avendo previsioni totalmente estranee ai principi e indirizzi del PPR, non fornisca un contributo significativo alla eliminazione delle attuali previsioni che risultano particolarmente incongruenti col PPR stesso. Infatti è doveroso evidenziare che numerose previsioni incrementali del prgc vigente (es. CE/1, CE/11, CE/14) siano mantenute oppure siano oggetto di mutamenti normativi (es. cambi di destinazione d'uso nelle zone CE ex CET, CEM) che non rimuovono le incongruenze col PPR. Alla luce di queste considerazioni di principio si ritiene che la presente variante non abbia significativamente migliorato le sue condizioni paesaggistiche viste secondo le intenzioni del PPR. Dal punto di vista strettamente formale si ritiene invece che le singole operazioni urbanistiche previste nella variante non siano in sostanziale contrasto col PPR in ragione della contenuta consistenza e della loro localizzazione in contesti già conformati dal punto di vista urbanistico. In genere le trasformazioni sono poste in aderenza agli insediamenti e in genere sono mirati a risolvere problematiche locali. Si è invece ritenuto la coerenza col PPR un criterio rilevante a sostegno della richiesta di stralcio delle previsioni aggiuntive residenziali delle zone CE/7vs, CE/4vs.

In merito agli ampliamenti di attività produttive in zona agricola, operazioni non previste dal PPR, è opportuno precisare che possono essere eccezionalmente ammessi solo qualora legate ad attività aziendali esistenti e non costituenti nuova attività autonoma. E' pertanto indispensabile che vengano recepite le prescrizioni del presente parere in merito all'art. 34 delle NTA.

Nell'ambito del Progetto definitivo occorrerà integrare la verifica di coerenza con quanto specificato nel par. 3.2.

6.5 Consumo di suolo


Nell'ambito del Progetto Definitivo andrà calcolato l'effettivo incremento previsto di consumo di suolo rispetto i dati del monitoraggio regionale.

6.6 Considerazioni su aspetti tecnici

Si segnala che il dimensionamento delle destinazioni d'uso fornisce le quantità conclusive determinati dalla variante senza consentire una puntuale verifica delle consistenza e localizzazioni delle modifiche apportate.

6.7 Rilievi alle Norme Tecniche di Attuazione

a) Osservazioni generali



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

salvatore.scifo@regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

Sulla base del contributo dell'OTR si precisa che: delle prescrizioni dei contributi settoriali si precisa che: *“Per le nuove trasformazioni urbanistiche è necessario prevedere adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006”*.

Osservazione sui singoli articoli

Art. 2 - Trasformazioni soggette alle autorizzazioni di legge

Ultimo comma: si manifestano dei dubbi sulla legittimità e si invita ad approfondire la tematica da un punto di vista giuridico.

Art. 10 - destinazioni d'uso

Comma: 4) Destinazione turistico – ricettiva – Tr

Si suggerisce di verificare se le destinazioni d'uso siano eccessivamente varie alla luce delle esigenze funzionali e localizzative legate ad ogni tipologia.

Art. 13 - Unità edilizie e relative definizioni

Si richiede di chiarire che la definizione “Vp” non costituisce azzonamento urbanistico ma semplice modalità d'uso implicita in ogni zona.

Art. 17 - Piano esecutivo convenzionato (p.e.c.)

Comma 7 bis): per quanto la precisazione possa apparire pleonastica, si suggerisce di precisare che le modifiche della localizzazione dei servizi vanno intese rispetto alle disposizioni del prgc e non modifiche apportate in sede esecutiva; operazione non consentita.

Comma 13): si ritengono sostanzialmente apprezzabili le norme sul “progetto Guida”; si fa tuttavia presente che la possibilità di apportarvi modifiche con una certa frequenza potrebbe pregiudicarle l'autorevolezza progettuale.


Art. 33 - Aree MA per attività miste artigianali

Comma 10: si richiede di concludere con la frase: *“a condizione che non interferiscano con le finalità della fascia di arretramento stradale”*.

Art. 34 – Aree per attività produttive

Si ribadiscono le richieste già suggerite nel precedente parere (*che nel presente articolo o nelle specifiche Schede d'Area P6 venga disposto che gli ampliamenti negli insediamenti isolati, previsti dalla variante, riguardino esclusivamente l'azienda in attività e non possono essere oggetto di futuri frazionamenti*). Si ritiene che tale precisazione sia indispensabile ai fini della coerenza col PPR e per recepire più compiutamente altri pareri espressi in conferenza.

Art. 36 - regole di insediamento per le attività Seveso e sottosoglia Seveso



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

salvatore.scifo@regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

Sulla base delle indicazioni del contributo dell'OTR si precisa che: *“mancano le necessarie norme specifiche riferite alle Attività Sotto soglia individuate e alle possibili aree di esclusione a esse associate”*

Art. 37 bis - Restrizioni agli interventi in area agricola in relazione alle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica. A seguito del *Parere unico ai sensi della D.G.R./2014 della Direzione Opere pubbliche* si richiede di specificare che per le porzioni di territorio comprese nella fascia A o B del PAI e negli scenari di pericolosità H o M del PGRA valgono le norme definite agli artt. 29, 30 e 39 delle NdA del PAI o le norme dello strumento urbanistico se più restrittive.

Art. 39 - Recupero di abitazioni rurali inutilizzate

Comma 6: si richiede le motivare la cancellazione della frase *“Il cambio di destinazione d'uso è subordinato al pagamento degli oneri nei casi previsti dalla norma. Ove necessario si esprimerà la Commissione Agricoltura.”*.

Art. 43BIS – Aree di compensazione ecologica

Il testo richiederebbe un approfondimento progettuale e normativo recependo in modo più articolato i contenuti del *Rapporto Ambientale* e le disposizioni dei pareri delle Conferenze.

Art. 47BIS – Misure di mitigazione e compensazione ambientali

La norma deve essere rivista in relazione alle considerazioni precedenti e alle indicazioni del contributo dell'OTR (allegato al presente parere e a cui si rimanda).

In particolare il contributo dell'OTR richiede che la presente normativa intervenga su altri aspetti tecnici quali la *permeabilità dei suoli e delle superfici scoperte pavimentate*, i requisiti delle aree produttive, le pavimentazioni filtranti, le superfici vetrate, ecc.


Art. 48 bis - Indirizzi e prescrizioni per la sostenibilità ambientale

Si richiede di precisare meglio la fonte normativa citata ed eventualmente le parti con più efficace contenuto normativo. E' opportuno che la disciplina della sostenibilità ambientale venga razionalmente collocata nel testo normativo anche in relazione alle richieste dei pareri forniti in Conferenza.

Art. 50 - fasce e zone di rispetto

L'articolo va integrato in base al contributo dell'OTR e del parere del *Parere unico ai sensi della D.G.R./2014 della Direzione Opere pubbliche*. In particolare

Comma 3: si ritiene opportuna la seguente disposizione: *“Per quanto attiene alle aree di ricarica delle falde profonde si richiamano i disposti della d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2017”, pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018, e di eventuali successive modifiche e integrazioni_*



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Copianificazione urbanistica area nord-ovest

salvatore.scifo@regione.piemonte.it
copianificazioneurbanistica.areanordovest@regione.piemonte.it

Comma 4: si chiede di sostituire il comma 4 con: *"Per gli elettrodotti si applicano le normative specifiche, comprensive anche della determinazione delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (Legge 22.02.2001 n° 36, D.P.C.M. 08.07.2003, D.M. 29.05.2008) e regionali (L.R. 03.08.2004 n° 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), e loro eventuali modifiche ed integrazioni. Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore".*

Si suggerisce, inoltre, di inserire un riferimento agli impianti di teleradiocomunicazione, come di seguito riportato: *Per l'installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che, allo stato attuale, fanno capo alla legge 36/2001, al d.lgs 259/2003, alla l.r. 19/2004 e sue delibere attuative."*

Comma 5: si richiede di recepire le disposizioni del *Parere unico ai sensi della D.G.R./2014 della Direzione Opere pubbliche*. In merito alle fascia di rispetto di assoluta inedificabilità dei corsi d'acqua.

Art. 51 –Restrizioni agli interventi in relazione alle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica

L'articolo dovrà essere integrato in recepimento del *Parere unico ai sensi della D.G.R./2014 della Direzione Opere pubbliche* con particolare riguardo ai commi 3 e 4.

In riferimento alle *Schede di cronoprogramma*. Allegate all'art. 51, le "Schede del cronoprogramma di massima" devono essere modificate sulla base di quanto indicato nei punti del *Parere unico ai sensi della D.G.R./2014 della Direzione Opere pubbliche* sulle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica e norme d'uso.

6.8 Rilievi sugli elaborati

Sulla base delle indicazioni del contributo dell'OTR riguardanti le industrie a rischio rilevante è necessario predisporre una specifica tavola in cui vengano rappresentati gli elementi territoriali vulnerabili con la relativa classificazione. Inoltre occorre riportare nelle pertinenti tavole di piano le Attività Sottosoglia Seveso individuate nonché rappresentare le relative aree di esclusione, laddove presenti, che costituiscono aree soggette ai vincoli specifici che dovranno essere introdotti nelle NTA.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene di poter esprimere valutazione favorevole in merito ai contenuti della PTPD della Variante in oggetto, condizionata al recepimento di quanto indicato nel presente parere.

Si rammenta che la Deliberazione Consiliare di approvazione del Progetto Definitivo della Variante in oggetto dovrà dare atto *"di aver recepito integralmente gli esiti della seconda conferenza di*

copianificazione e valutazione”, così come previsto dal comma 14 dell’art. 15 della LR n. 56/1977 e s.m.i.

Qualora il parere espresso dalla Conferenza di copianificazione e valutazione non fosse integralmente accolto, il Consiglio Comunale potrà, dandone adeguata motivazione, riproporre le parti da cui intende discostarsi mediante una successiva conferenza.

Si evidenzia che la Deliberazione di approvazione della presente Variante al PRGC, unitamente agli atti approvati dal Consiglio Comunale afferenti a tutta la documentazione del Progetto Definitivo approvato, dovrà essere trasmessa senza ritardo alla Regione, in coerenza con quanto disposto dal comma 17 dell’art. 15 della LUR, così come modificato dalla LR n. 19/2018.

Al riguardo si ricorda che con il Comunicato dell’Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Sviluppo della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile pubblicato sul BU 52S1 del 28.12.2018 è stato chiarito che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei Piani Regolatori e delle loro varianti è subordinata, a pena d’inefficacia dello strumento urbanistico stesso, alla trasmissione alla Regione della deliberazione di approvazione unitamente agli atti approvati dal Consiglio Comunale per consentire il monitoraggio e l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.

Si sottolinea che il comma 4 dell’articolo 17 del Regolamento 1/R prevede altresì la consegna degli *“elementi geografici vettoriali in formato shapefile, georiferiti nel sistema di riferimento UTM/WGS84, fuso 32N, utilizzati per la generazione degli elaborati”*.

Il Dirigente del Settore
ing. Salvatore SCIFO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Il Referente:

geom. Mauro Collino Tel. 011 432 4114

NOTA INFORMATIVA

Proposta tecnica prog definitivo DC. n. 47 del 12/11/2019

Atti amministrativi

- DC1 Relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute al P.P. adottato con DC. 3 del 3/4/19
- DC1.1/2 Allegato D alla relazione di controdeduzioni – localizzazione delle osservazioni al P.P.


Elaborati tecnici

- P1 Relazione illustrativa – e Allegati A-B-C-D-E
- P1.1 Quadri sinottici;
- P1.2 Scheda quantitativa dei dati urbani;

- P2.2a Aree di progetto: Territorio comunale scala 1:5.000;
- P2.2b Aree di progetto : Territorio comunale scala 1:5.000;
- P3a Aree di Progetto – Concentrico scala 1:2000;
- P3b Aree di Progetto – Frazione Gerbole – Zucche scala 1:2000;
- P5 Norme Tecniche di Attuazione;
- P6 Schede d'area;
- VAS1 Rapporto Ambientale;
- VAS2 Sintesi non tecnica;
- VAS3 Piano di Monitoraggio;
- VAS1.1 Le pressioni ambientali agenti sul territorio scala 1:10.000;
- VAS1.2 Le aree sensibili del territorio comunale scala 1:10.000;
- VAS1.3 La rete ecologica comunale scala 1:10.000;
- VAS1.4 La vulnerabilità del territorio comunale scala 1:10.000;

Elaborati geologici

- GEO 1 Carta geologico-strutturale, litotecnica e della zonizzazione geotecnica;
- GEO 2 Carta delle indagini geognostiche;
- GEO 3 Carta geologico-tecnica finalizzata alla microzonizzazione sismica;
- GEO 4 Carta geomorfologica, dei dissesti e degli eventi alluvionali significativi;
- GEO 5 Carta di massima espansione dei fenomeni geomorfologici e idraulici;
- GEO 6 Carta del reticolo idrografico minore e delle opere idrauliche;
- GEO 7 Carta geoidrologica e della capacità protettiva dei suoli;
- GEO 8 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
- GEO 9 Carta di sintesi della mosaicatura dei PRG;
- GEO 10 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;
- GEO 11 Relazione illustrativa (dissesto e dinamica);
- GEO 12 Relazione geologico tecnica aree di nuovo insediamento;
- GEO 13 Allegati: Sezione geologica, Data base e risultati indagini geognostiche.



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

Data Segnatura di protocollo riportata nei metadati

Protocollo del sistema documentale DoQui ACTA

Classificazione 13.200.60 VASCOM 015/COM/2018

Al Settore Copianificazione Urbanistica
Area Nord-Ovest

E p.c. Alle Direzioni regionali
Agricoltura e Cibo
(Settore Infrastrutture, Territorio rurale
e Calamità naturali in agricoltura,
caccia e pesca)

Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
(Settore Investimenti Trasporti e
Infrastrutture)

OGGETTO: Comune di Volvera (TO). Conferenza di copianificazione e valutazione.
Partecipazione della Regione in qualità di soggetto con competenza ambientale alla Fase di Valutazione della procedura di VAS di competenza comunale inerente: Variante strutturale n. 3 al PRGC - **Contributo dell'Organo tecnico regionale.**

Premesse

Con riferimento alla Fase di Valutazione della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza comunale in oggetto, si trasmette il contributo dell'Organo tecnico regionale redatto a seguito dell'istruttoria condotta dai Settori interessati della Direzione regionale Ambiente, Energia e territorio e dalle Direzioni regionali Agricoltura e Cibo e Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, secondo le disposizioni normative e regolamentari di riferimento statali e regionali in materia (d.lgs. 152/2006, l.r. 40/1998, d.g.r. 9.06.2008, n. 12-8931 e d.g.r. 29.02.2016, n. 25-2977), ai fini della formulazione del parere unico regionale nell'ambito della seconda seduta della Conferenza di copianificazione e valutazione.

Il parere unico, espressione anche del contributo regionale di competenza ai sensi dell'art. 13, comma 5 del d.lgs.152/2006, sarà oggetto di valutazione da parte dell'autorità competente comunale ai fini dell'espressione del proprio parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

L'espressione del presente contributo si basa sull'analisi della documentazione del progetto definitivo di Piano trasmessa e sulle risultanze della prima seduta della seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, svoltasi il 20 febbraio 2020, a Torino, presso gli Uffici della Città Metropolitana di Torino.

I potenziali effetti ambientali generati dall'attuazione della Variante derivano principalmente dalle previsioni che comportano la trasformazione di aree agricole in aree residenziali e produttive e dalla realizzazione di nuove infrastrutture stradali.

Aspetti metodologici

Dal punto di vista metodologico, la documentazione presentata risulta coerente con quanto richiesto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/2006 con particolare riferimento ai contenuti elencati nell'allegato VI al medesimo decreto legislativo.

Programma di monitoraggio

L'attuale impostazione del programma di monitoraggio (Piano di Monitoraggio) prevede una serie di indicatori atti sia a valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità della Variante, sia a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui lo strumento urbanistico si colloca.

Pur condividendo l'impostazione metodologica adottata, si ritiene opportuno che il set di indicatori proposto venga integrato con un indicatore esplicitamente mirato a valutare le ricadute generate dall'attuazione della Variante sul livello di organizzazione scenico-percettiva del paesaggio locale.

In termini operativi, a titolo collaborativo, si suggerisce di inserire nel Piano di Monitoraggio un indicatore finalizzato a stimare la "variazione della percezione paesaggistica locale"; dovranno essere individuati alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo,...), sia di vulnerabilità visiva. Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti prescelti e corrispondenti a soglie temporali successive. Il confronto visivo di tali rilievi potrà consentire di valutare le trasformazioni indotte dall'attuazione della Variante sull'immagine dei luoghi, nonché la capacità dello strumento di piano di tutelare immagini espressive dell'identità locale o di mitigare impatti e pressioni.

Gli indicatori dovranno essere applicati all'intero territorio comunale e la periodicità di rilevamento dovrà avere una cadenza annuale; si evidenzia che il Programma di monitoraggio dovrà trovare riscontro in termini prescrittivi nell'apparato normativo della Variante, così da garantirne una reale efficacia.

Si ritiene, inoltre, opportuno implementare i contenuti del report periodico richiamato dal Piano di Monitoraggio, sulla base di quanto previsto alla lettera i dell'Allegato VI del d.lgs. 152/2006, facendo riferimento all'indice di seguito riportato:

1. *Breve sintesi della Variante (trasformazioni urbanistiche e localizzazioni)*
2. *Obiettivi generali e specifici*
3. *Obiettivi a carattere ambientale*
4. *Rendicontazione effetti/obiettivi ambientali*
 - 4.1 *Verifica del popolamento degli indicatori del PMA*
 - 4.2 *Distribuzione spaziale degli effetti attesi in relazione alle trasformazioni previste*
 - 4.3 *Analisi di eventuali effetti inattesi*
 - 4.4 *Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ambientali di riferimento*
 - 4.4.1 *Analisi quali/quantitativa degli indicatori rispetto ai target di riferimento*

4.4.2 Analisi previsionali e statistiche sull'andamento degli indicatori

- 5. Analisi previsionale sull'andamento del piano*
- 6. Conclusioni valutative*
- 7. Individuazione di possibili azioni retroattive*

Aspetti ambientali

Si riportano di seguito alcune considerazioni sulle diverse componenti ambientali che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli effetti conseguenti all'attuazione delle previsioni di Piano e alle relative misure di mitigazione e compensazione ambientali individuate.

Risorse idriche

Nel territorio comunale vi scorrono il torrente Chisola ed il Rio Torto, si incontrano anche corsi d'acqua di piccola entità che danno origine a diverse diramazioni per scopo irriguo, tra cui la Bealera del Mulino. L'asta del Chisola è il principale corridoio della rete ecologica locale.


Dalla consultazione del Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione (SIBI), risulta che il territorio è incluso nei seguenti Comprensori:

- *Chisola-Lemina* gestito dal Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado *Consorzio Chisola – Lemina*;
- *Alta Val Sangone* gestito dal Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado *Consorzio Valsangone*;
- *Bassa Val di Susa - Bassa Val Sangone* gestito dal Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado *Consorzio Unione Bealere Derivate dalla Dora Riparia* (per un piccolo tratto al confine con il Comune di Orbassano).

L'ambito comunale è caratterizzato da superfici agricole irrigue consortili e infrastrutture irrigue consortili a scorrimento come definite dalla l.r. 21/1999 e dalla l.r. 1/2019 (*al riguardo si precisa che ai sensi dell'articolo 110 comma 2 lett. m), comma 10 lett. a) e comma 11 lett. a) della l.r. 1/2019, nelle more dell'approvazione dei regolamenti attuativi e programmi regionali sugli interventi, rimarrà in vigore la l.r. 21/1999*). Non si esclude la presenza di infrastrutture irrigue gestite a livello aziendale. I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/sistema-informativo-bonifica-irrigazione-sibi>

Al fine di mantenere e garantire la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture, rispetto alle previsioni urbanistiche localizzate in contesto agricolo, tutti gli interventi che interferiscono con il reticolo irriguo dovranno essere verificati e concordati, ciascuno per le proprie competenze, con:

- il Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado *Consorzio Chisola – Lemina* (c/o Coldiretti, Via Pio VII, 97 - 10135 Torino – tel. 011.6177214);



REGIONE
PIEMONTE




1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it


- il Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di Il Grado Consorzio Valsangone (c/o Comune, P.zza Ten. Lorenzo Nicola,4 - 10045 Piossasco (TO) – tel. 011.9027216)
- il Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di Il Grado Consorzio Unione Bealere Derivate dalla Dora Riparia (c/o Opera Pia Barolo, Via delle Orfane, 7 - 10122 Torino – tel. 011.500863).

Dalle verifiche cartografiche effettuate si evince che una piccola parte del Comune di Volvera, in particolare l'area a nord della frazione Gerbole, al confine con il Comune di Rivalta, ricade all'interno delle aree designate come "aree di potenziale ricarica – anfiteatri morenici", più nel dettaglio nelle "Aree di ricarica degli acquiferi profondi".



Si segnala che in attuazione dell'art. 24, comma 4, delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stata adottata la d.d. n. 268 del 21.07.2016, pubblicata sul BUR n. 41 del 13.10.2016, con la quale sono stati approvati i criteri e la delimitazione a scala 1:250.000 delle aree di ricarica degli acquiferi profondi sull'intero territorio piemontese, mentre la disciplina di tali aree è stata normata attraverso la d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2017", pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018.

La d.g.r. 12-6441/2018 ha definito i vincoli e le misure relative a specifici settori di attività, destinazioni d'uso ed opere che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde (attività agricole connesse all'utilizzo di fitosanitari, attività estrattive e di recupero ambientale, attività che comportano la detenzione o l'impiego di sostanze a ricaduta ambientale, insediamenti produttivi, discariche per rifiuti, serbatoi interrati).



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

I Comuni il cui territorio è compreso totalmente od anche solo parzialmente all'interno delle "Aree di ricarica degli acquiferi profondi", come nel caso in esame, sono tenuti a recepire e rappresentare, in occasione della prima variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4 della l.r. n. 56 del 05.12.1977 (Tutela e uso del suolo), le delimitazioni delle aree di ricarica in coerenza e nei limiti definiti nella Parte III della suddetta d.g.r. ("Cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla determinazione n. 268 del 21 luglio 2016 ed elenco dei comuni totalmente o parzialmente ricompresi all'interno della delimitazione delle aree di ricarica"), dove vengono illustrati i criteri per inserire tale perimetrazione negli strumenti di pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio.

Nel caso specifico la perimetrazione, così come rappresentata nella cartografia delle aree di ricarica degli acquiferi profondi della pianura piemontese di cui alla d.d. 268/2016, non potrà essere modificata.

La perimetrazione di cui alla determinazione sopra citata è stata trasposta sulla base cartografica informatizzata della BDTRE regionale (edizione 2017), affinché sia fruibile per gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e settoriale, è pubblicata sul BUR n. 41 del 13.10.2016 e reperibile all'indirizzo <http://www.geoportale.piemonte.it/cms/>.

Si ritiene opportuna l'introduzione nelle NTA, la seguente disposizione:

Per quanto attiene alle aree di ricarica delle falde profonde si richiamano i disposti della d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2017", pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018, e di eventuali successive modifiche e integrazioni.

A titolo collaborativo, si ricorda, infine, che il Comune è tenuto a recepire nel Regolamento Edilizio la disciplina individuata al paragrafo 6 "Aspetti realizzativi di particolari opere interrato" della d.g.r. 12-6441/2018, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea. In particolare il paragrafo 6 prevede l'inserimento nel regolamento comunale di appropriate indicazioni costruttive in merito alla realizzazione di serbatoi interrati (punti 1, 2 e 3), di pozzi per la derivazione di acque sotterranee (punto 4) e per le sonde geotermiche a circuito chiuso (punto 5).


"1. I nuovi serbatoi interrati aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti sostanze o prodotti potenzialmente inquinanti per le acque sotterranee, anche in sostituzione di serbatoi esistenti, devono essere:

a. A doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine; le pareti possono essere:

a1. Entrambe metalliche, con quella esterna rivestita di materiale anticorrosione;

a2. La parete interna metallica e quella esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;

a3. Entrambe in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

a4. Quella interna in materiale non metallico, mentre quella esterna in metallo rivestita in materiale anticorrosione;

b. In alternativa, a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in cemento armato, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio continuo delle perdite;

c. Dotati dei seguenti dispositivi:

c1. Un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;

c2. Una incamiciatura, o sistema equivalente, per le tubazioni interrato funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite;

c3. Ciascun serbatoio dovrà essere dotato di una targa di identificazione che riporti il nome e l'indirizzo del costruttore, l'anno di costruzione, la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio, la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

2. Le caratteristiche di tenuta dei serbatoi devono essere periodicamente verificate e documentate mediante idonee prove a cura dei proprietari, la prima volta non oltre 15 anni dall'installazione, e successivamente ogni 5 anni.

3. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati devono essere svuotati e bonificati; la messa in sicurezza deve essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi secondo le vigenti normative; la dismissione e le modalità di messa in sicurezza devono essere notificate all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dalla data di dismissione.

4. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 Luglio 2003, n. 10/R e s.m.i. - Allegato E (Adempimenti connessi alla cessazione del prelievo), approvate con d.d. n. 539 del 3/12/2015. Il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'art. 2 co. 6 della l.r. 22/1996 deve avvenire secondo le modalità ivi previste.

5. All'interno delle aree di ricarica degli acquiferi profondi hanno valore cogente le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con d.d. n. 66 del 3/3/2016"

Infine si auspica che il Comune, per le aree oggetto di insediamento produttivo ricadenti in area di ricarica della falda profonda, si faccia promotore dello sviluppo dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e tenda ad orientarli verso un maggiore livello di consorzialità e di ottimizzazione gestionale, finalizzato a ridurre gli impatti sulla risorsa idrica sotterranea, tenendo conto quanto indicato nella d.g.r. summenzionata al paragrafo 5, lettera B) "Limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti produttivi".

La previsione di nuovi ambiti a destinazione residenziale dovrà, inoltre, essere coerente con le potenzialità del sistema fognario depurativo e non comportare aggravii dello stato ecologico dei corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale.

Per quanto riguarda le **captazioni da pozzo ad uso potabile** dalla documentazione pervenuta si evidenzia che:

- a pag. 80 del Rapporto Ambientale si afferma che *“La fonte di approvvigionamento idrico comunale è costituita da due pozzi idropotabili di captazione presenti sul territorio comunale e rispettivamente localizzati nella conurbazione di Gerbole-Zucche (pozzo in fase di dismissione) e a est del concentrico in località Viol. I pozzi, riportati sugli elaborati grafici della Variante con le rispettive fasce di rispetto, provvedono all’approvvigionamento idrico dell’intera popolazione residente. Il territorio comunale è in fase di collegamento alla condotta SMAT Scalenghe – Torino, i cui lavori sono in fase di collaudo. Questa infrastruttura, sostitutiva del tratto della vecchia condotta di Gerbole, assume per il Comune di Volvera carattere strategico, con particolare riferimento alle politiche insediative”*;

- *nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, del pozzo di captazione nella conurbazione di Gerbole-Zucche vi sono alcune nuove previsioni, in particolare aree CE per il completamento di via Pordenone.*

Sul territorio comunale di Volvera risultano presenti due captazioni da pozzo ad uso potabile, uno dei quali ha l’area di salvaguardia ridefinita ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., ovvero il **Pozzo in frazione Gerbole – d.g.r. n. 35-5565 del 29 gennaio 1996**, nella cui area di salvaguardia si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli del medesimo regolamento regionale, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per l’altra captazione esistente, in attesa di ridefinizione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e pertanto priva di specifico provvedimento della Regione, l’area di salvaguardia resta definita sulla base del criterio geometrico stabilito dalla normativa statale vigente (attualmente l’art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) - vale a dire un cerchio di raggio 200 metri intorno all’area di tutela assoluta di 10 metri di raggio dalla testa pozzo. Ai sensi dell’art. 11, comma 2 del regolamento 15/R/2006, fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, *“ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell’attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa”*.

La suddetta disposizione normativa è finalizzata alla salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano e dispone limitazioni e vincoli particolarmente stringenti in considerazione del fatto che la definizione delle aree con l’obsoleto criterio geometrico non tiene in adeguata considerazione il grado di vulnerabilità della risorsa e le condizioni idrogeologiche dell’acquifero captato. La ridefinizione tramite il criterio cronologico, previsto dal regolamento 15/R/2006, prendendo in esame le caratteristiche idrogeologiche, pedologiche e di vulnerabilità della falda, individua più puntualmente le aree da sottoporre a vincoli, suddividendole in area di rispetto ristretta, sulla quale i vincoli sono più restrittivi, e in area di rispetto allargata con obblighi meno vincolanti. Non potendo il regolamento contemplare in astratto tutti gli interventi ipotizzabili ha introdotto una norma di salvaguardia generale, in applicazione del principio di precauzione, volta ad impedire l’aumento delle “pressioni antropiche” sull’area interessata, **consentendo esclusivamente la manutenzione e la messa in sicurezza dell’esistente**, in quanto ogni nuovo intervento potrebbe costituire in astratto un potenziale aggravamento del rischio. In tale ottica è dunque da leggersi il divieto di realizzare nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell’attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa.

Stante la situazione di definizione del vincolo sopra descritta, l'aumento di pressioni antropiche non è permessa, in quanto incompatibile con l'attuale regime di salvaguardia del territorio circostante le captazioni, secondo la prassi adottata dal Settore Tutela delle acque della Direzione regionale Ambiente, Energia e territorio, in caso di mancata ridefinizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006.

Ciò premesso, si ricorda che le aree di salvaguardia comportano per il Comune, nel cui territorio ricadono le stesse, l'obbligo di:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area di salvaguardia.

Si ricorda che nel caso di cessazione o variazione di utilizzo del prelievo idrico potabile dai pozzi non troveranno più applicazione le aree di salvaguardia. Tale adempimento potrà essere disposto, su richiesta dell'ente gestore, dall'Ufficio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino, in ordine all'eventuale variazione di utilizzo delle captazioni o alle necessarie indicazioni tecniche di chiusura e messa in sicurezza ai sensi dell'Allegato E del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii.. A seguito del provvedimento della Città Metropolitana di Torino, con la dismissione all'uso potabile dei pozzi ed in seguito a specifico provvedimento della Regione, non troveranno più applicazione le aree di salvaguardia e conseguentemente decadranno anche i vincoli territoriali della zona di tutela assoluta e della zona di rispetto, nonché la disciplina delle attività consentite all'interno delle stesse zone.

In relazione alle considerazioni sopra riportate si chiede al Comune di rivedere il comma 3 dell'articolo 50 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Per le nuove trasformazioni urbanistiche è necessario che le NTA prevedano adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell'art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006.

Elettrodotti

Nelle Norme tecniche di attuazione, all'articolo 50 "Fasce e zone di rispetto", al comma 4 è previsto che "le fasce di rispetto degli elettrodotti sono definite dalle specifiche prescrizioni emanate dall'ente gestore degli impianti". Al riguardo si chiede di sostituire il comma 4 con :

"Per gli elettrodotti si applicano le normative specifiche, comprensive anche della determinazione delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (Legge 22.02.2001 n° 36, D.P.C.M. 08.07.2003, D.M. 29.05.2008) e regionali (l.r. 03.08.2004 n° 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), e loro eventuali modifiche ed integrazioni. Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non

è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore"

Si suggerisce, inoltre, di inserire un riferimento agli impianti di teleradiocomunicazione, come di seguito riportato: *"Per l'installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che, allo stato attuale, fanno capo alla legge 36/2001, al d.lgs 259/2003, alla l.r. 19/2004 e sue delibere attuative."*

Rumore

La documentazione presentata non consente di verificare la compatibilità tra la proposta urbanistica e la proposta di classificazione acustica.

La "RELAZIONE PRELIMINARE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA " presentata rileva alcune criticità ma non contiene adeguate specifiche tecniche atte a dimostrare la congruità delle scelte urbanistiche rispetto all'attuale classificazione acustica o alla proposta di zonizzazione acustica che non viene individuata.

Si rammenta che come previsto dalla *Legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000, all'art 7, comma 6 bis*. "La modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure." La nuova classificazione non può originare nuovi accostamenti critici.

Bonifiche

Si evidenzia che gli interventi di bonifica dei siti contaminati costituiscono un obbligo e che pertanto, in caso di riscontro di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, debba essere dato seguito al procedimento di bonifica disciplinato dalla parte IV, titolo V, del D.Lgs. 152/2006.


Amianto:

Si ritiene necessario approfondire eventuali criticità derivanti dalla potenziale presenza di materiali da costruzione non più ammessi dalla normativa vigente (ad es. manufatti contenenti amianto), al fine di consentirne lo smaltimento nei modi previsti dalla normativa di settore. Le procedure per la verifica di tale aspetto devono essere in accordo con la normativa vigente (D.M. 6/9/1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27.03.1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto").

Rischio incidenti rilevanti

Con riguardo a quanto riportato al paragrafo 5.3.5 del Rapporto Ambientale – in cui è stata trattata la tematica rischio industriale – e nelle restanti parti di documentazione di Variante pertinenti, è stata verificata l'adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

Di seguito, si riportano le osservazioni sui documenti di Variante che il Comune dovrà recepire affinché risultino in linea con la normativa di settore sulle attività a rischio di incidente rilevante (decreto legislativo 105/2015 e decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 09/05/2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

stabilimenti a rischio di incidente rilevante”), con la specifica Variante “Seveso” al Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino (in breve *Variante Seveso al PTC*) e con le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell’ambito della pianificazione territoriale” (in breve *LGR*) – approvate con deliberazione di Giunta regionale n° 17 – 377 del 26 luglio 2010.

Rapporto Ambientale: La tematica rischio industriale è trattata in modo sommario al paragrafo 5.3.5 del Rapporto Ambientale; le conclusioni della ricognizione effettuata escludono la presenza di Attività classificate Seveso ai sensi del decreto 105/2015. E’ invece evidenziata la presenza di due Attività classificate Sottosoglia Seveso, ai sensi della Variante Seveso al PTC e delle LGR, di cui non viene specificata la ragione sociale e che non vengono individuate negli elaborati grafici. Inoltre, si evidenzia che a tali Attività non è associata alcuna area di esclusione: non essendo specificato quali tipologie di sostanze detengono né, tantomeno, a quale categoria di pericolo appartengono, non risulta possibile verificare la correttezza di tale scelta. Tra le scarse informazioni del paragrafo citato non sono presenti riferimenti agli elementi vulnerabili ambientali e territoriali: se per i primi è comunque presente uno specifico elaborato grafico su cui essi sono riportati, sui secondi non vi è alcun tipo di informazione. Si rammenta che l’individuazione e la classificazione degli elementi vulnerabili risultano necessarie per verificare la compatibilità delle pressioni individuate rispetto al proprio intorno e per poter valutare l’insediamento di nuove Attività potenzialmente pericolose.

Norme di attuazione: La proposta di variante strutturale al PRG contiene delle disposizioni specifiche, riportate all’articolo 36 “Regole di insediamento per le attività Seveso e sottosoglia Seveso” delle Norme Tecniche di Attuazione, che riprendono le norme minime di adeguamento alla Variante Seveso al PTC specificate nella Nota Esplicativa n. 6 emanata dalla Città Metropolitana di Torino, per garantire la compatibilità territoriale e ambientale nel tempo, anche in caso di insediamento di nuove attività pericolose.

Innanzitutto, occorre evidenziare che mancano le necessarie norme specifiche riferite alle Attività Sottosoglia individuate e alle possibili aree di esclusione ad esse associate, che devono essere inserite al fine di gestire nell’immediato e nel tempo eventuali criticità dovute alla presenza ravvicinata alle Attività di vulnerabilità presenti o potenziali. Invece, nello specifico delle norme proposte, al comma 2 è previsto il divieto di insediamento delle “attività che detengono prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015” e delle “aziende definite Sottosoglia Seveso”. Quanto proposto ha un perimetro di applicazione più ampio rispetto ai contenuti minimi previsti dalla Variante Seveso al PTC e dalla richiamata nota esplicativa n. 6.

Si invita a verificare che questi siano gli effettivi intendimenti dell’Amministrazione, rammentando che per gli Stabilimenti Sottosoglia Seveso, per la fattispecie prevista al comma 2, è prescrittivo il divieto di insediamento delle attività ricadenti nella definizione delle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo 36. Inoltre, si segnala come il primo periodo del comma 4 non risulti comprensibile essendo la frase incompleta.

Elaborati grafici: Occorre predisporre una specifica tavola in cui vengano rappresentati gli elementi territoriali vulnerabili con la relativa classificazione. Inoltre, occorre riportare nelle pertinenti tavole di piano le Attività Sottosoglia Seveso individuate nonché rappresentare le relative aree di esclusione, laddove presenti, che costituiscono aree soggette ai vincoli specifici che dovranno essere introdotti nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Trasporti

Si chiede al Comune di verificare la possibilità di inserire una rotatoria all'incrocio tra via Pordenone e via Pinerolo anziché prevedere un innesto a T con possibilità di svolta a sinistra; tale soluzione consentirebbe una maggiore sicurezza stradale dell'intersezione e di razionalizzare gli accessi per le proprietà limitrofe.

Occorre, inoltre, verificare se l'intervento per il completamento di Via Pordenone, per il quale non sono state fornite indicazioni dimensionali specifiche, ricade nel campo di applicazione della disciplina in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 in combinato disposto con la Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e pertanto se debba essere assoggettato o meno a Verifica di VIA.

Suolo

Il territorio comunale è in gran parte utilizzato a fini agricoli e sono presenti numerose aziende agricole, alcune di particolare interesse storico-documentario, in parte riconvertite ad uso residenziale ed in parte ancora attive. Al censimento dell'agricoltura del 2010 la superficie agraria è risultata essere di 1.315 ettari, occupata principalmente da seminativo (81,66%). Il sistema colturale locale è estremamente specializzato a scapito di coltivazioni legnose e boschi che rappresentano una esigua percentuale della superficie totale. Le coltivazioni principali sono cereali (frumento, orzo, mais), foraggiere nelle zone più fertili e umide e pioppeti specializzati. Le coltivazioni offrono buoni rendimenti produttivi anche grazie al supporto di una efficiente rete irrigua alimentata sia da una derivazione del torrente Chisola che da numerosi pozzi.

Dal punto di vista demografico, dall'analisi dei dati ISTAT, si osserva un costante trend positivo di popolazione nel periodo 2002-2015, con gli abitanti residenti che passano dai 6.987 del 2002 agli 8.907 del 2015 per poi calare fino a 8.639 nel 2019.

Il territorio di Volvera è coperto dalla *Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte* alla scala di semi-dettaglio 1:50.000, adottata con d.g.r. n. 75-1148 del 30 novembre 2010 (IPLA-Regione Piemonte, 2010) che individua principalmente suoli di II (52,6% del territorio) e III Classe (44,9%) con una minima porzione in IV (1,6%) e V Classe (0,9%). Al proposito si segnala che le indicazioni riportate a pag. 85 del Rapporto Ambientale non risultano corrette, non essendo presenti, nel territorio comunale, terreni in Classe I.

Si ricorda che, qualora il territorio sia censito dalla *Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte* alla scala di semi-dettaglio 1:50.000, si dovrà far riferimento a questi dati che presentano un maggior dettaglio rispetto all'analoga cartografia a scala 1:250.000. I dati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina di seguito riportata: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/agroambiente-meteo-suoli/carta-dei-suoli-150000>

Il territorio comunale risulta in tutto o in parte inserito nei disciplinari di prodotti:

- DOP: Grana Padano, Salamini Italiani alla Cacciatora, Toma Piemontese;
- IGP: Mortadella Bologna, Salame Cremona, Salame Piemonte, Vitelloni Piemontesi della Coscia.

Parti di territorio sono altresì riconosciute tra le aree ad elevato interesse agronomico di cui all'articolo 20 del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con d.c.r. n.233-35836 del 3 ottobre 2017.

Nel corso della precedente Fase di Specificazione della procedura di VAS, erano state individuate come critiche alcune aree di trasformazione proposte, segnalando in particolarmente le aree residenziali di nuovo impianto CE/6VS, CE/4VS, CE/11VS, CE/14VS, CE/1VS, criticità che erano state rilevate anche nei confronti delle aree CE/7VS, CE/10VS e CE/12VS.

Per quanto attiene le altre aree segnalate di seguito descritte, tutte esterne rispetto all'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata, si evidenzia che non sono state rimodulate rispetto alle previsioni della fase di specificazione:

- previsione di trasformazione da area urbanistica CET2 in CE/6VS. Di superficie complessiva pari a 24.000 mq, è in III Classe di capacità d'uso del suolo;
- previsione di trasformazione da area urbanistica E in CE/4VS. Di superficie complessiva pari a 8.846 mq, è in III Classe di capacità d'uso del suolo ubicata in area irrigata a scorrimento;
- previsione di trasformazione da area urbanistica CET1 in CE/11VS. Di superficie complessiva pari a 13.200 mq, è in II Classe di capacità d'uso del suolo;
- previsione di trasformazione da area urbanistica CEM1 in CE/1VS. Di superficie complessiva pari a 24.127 mq, è in II Classe di capacità d'uso del suolo;
- previsione di trasformazione da area urbanistica E in CE/7VS. Di superficie complessiva pari a 21.789 mq, è in III Classe di capacità d'uso del suolo ubicata in area irrigata a scorrimento;
- previsione di trasformazione da area urbanistica MA8 in CE/12VS. Di superficie complessiva pari a 7.297 mq, è in II Classe di capacità d'uso del suolo.

Oltre a queste aree, nella presente fase di Valutazione sono individuate come critiche anche le ulteriori seguenti previsioni:

- previsione di trasformazione a destinazione residenziale da area urbanistica S22 in CI/3vs. Di superficie complessiva pari a 2.490 mq, è in III Classe di capacità d'uso del suolo, parte interna e parte esterna rispetto all'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata;
- previsione di trasformazione a destinazione residenziale da area urbanistica S20 in CE/2vs. Di superficie complessiva pari a 3.037 mq, è in III Classe di capacità d'uso del suolo, esterna rispetto all'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata;
- previsione di trasformazione a destinazione residenziale da area urbanistica S in CO/33vs. Di superficie complessiva pari a 1.495 mq, è in II Classe di capacità d'uso del suolo, esterna rispetto all'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata;

- previsione di trasformazione a destinazione produttiva da area urbanistica E in D/1vs. Di superficie complessiva pari a 8.493 mq, è in II Classe di capacità d'uso del suolo, esterna rispetto all'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata;
- previsione di trasformazione a destinazione produttiva da area urbanistica E in D/2vs. Di superficie complessiva pari a 9.607 mq, è in II Classe di capacità d'uso del suolo, esterna rispetto all'impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata.

In merito alle previsioni di Variante, il Piano Territoriale Regionale (PTR) (approvato con d.c.r. n.122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26). Secondo i dettami dell'art. 26, nei territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, le politiche e le azioni devono essere volte a garantire la permanenza ed il potenziamento delle attività agricole, a valorizzare i prodotti agroalimentari ed i caratteri dell'ambiente e del paesaggio rurale, a limitare le trasformazioni d'uso del suolo agricolo che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, a valorizzare le capacità produttive del comparto agricolo, a favorire il turismo rurale e la diversificazione dell'economia rurale. Lo stesso articolo, negli *"Indirizzi"* di cui al comma 2, tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura, individuati in quelli ricadenti nella I e II Classe di capacità d'uso, e precisa che qualora i territori di I Classe siano assenti (come nel caso del Comune di Volvera) o inferiori al 10%, siano individuati come territori vocati all'agricoltura anche quelli ricadenti in III Classe di capacità di uso del suolo. Le *"Direttive"* di cui ai commi 4 e 5 specificano inoltre che, in tali territori, *"le eventuali nuove edificazioni sono finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni connesse"* e che *"la realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata e alla sottoscrizione di impegno unilaterale d'obbligo a non mutarne la destinazione d'uso"*.

Il successivo art. 31 riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del consumo, e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo stesso. Tale articolo, tra gli *"Indirizzi"* di cui al comma 6, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno agli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le *"Direttive"*, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, *"le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente"*.

Il dato di riferimento per valutare se il consumo di suolo generato dalla Variante sia compatibile con la soglia indicata dal comma 10 dell'art. 31 del PTR, deve essere desunto dal documento *"Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015"* approvato con d.g.r. 27 luglio 2015, n.34-1915 che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative alle diverse tipologie di consumo di suolo per ogni Comune ed è scaricabile alla pagina seguente del sito web della Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-02/monitoraggio_consumosuolo_2015.pdf

Dal documento si evince che il Comune, pur rispettando il limite di cui all'art. 31 del PTR, presenta un dato di consumo di suolo da superficie urbanizzata (CSU) di 266 ha, pari al 12,66% della superficie comunale, maggiore sia alla media provinciale (7,82%) sia a quella regionale (5,80%).

Anche il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato con d.c.r. n.233-35836 del 3 ottobre 2017, all'articolo 20 pone l'accento sulla tutela delle Aree di elevato interesse agronomico, costituite dai territori riconosciuti come appartenenti alla I e II Classe di capacità d'uso dei suoli, individuati nella Tavola P4 del Piano limitatamente ai territori ancora liberi, e da quelli riconosciuti dai disciplinari relativi ai prodotti che hanno acquisito una Denominazione di Origine (il territorio comunale è presente nel disciplinari di molti prodotti DOP e IGP). Per tali aree sono perseguiti tra gli altri, in comune con il PTR, gli obiettivi di salvaguardia attiva dello specifico valore agronomico, della protezione del suolo dall'impermeabilizzazione, dall'erosione, da forme di degrado legate alle modalità colturali ed il mantenimento dell'uso agrario. Tale articolo, tra gli "Indirizzi" di cui al comma 3, prevede che gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possano individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri e che i piani locali prevedano che le eventuali nuove edificazioni, subordinate alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata, siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse.


Per quanto attiene alle previsioni della Variante, si prende positivamente atto dello stralcio di due aree indicate come critiche in Fase di Specificazione, l'area CE/14VS e l'area CE/10VS.

Non si può però non segnalare, anche in virtù della già elevata percentuale di superficie urbanizzata (CSU) e di quanto già evidenziato in Fase di Specificazione, l'ingente consumo di suolo agricolo che deriverebbe dall'attuazione della Variante, di cui le previsioni più critiche sono certamente rappresentate dagli interventi su aree in II e III Classe di capacità d'uso del suolo, talora irrigate, esterne rispetto all'impronta urbanistica di consumo di suolo da superficie urbanizzata. Tra di essi si segnalano in particolare gli interventi CE/11VS (13.200 mq), CE/1VS (24.127 mq), CE/12VS (7.297 mq) in II Classe e gli interventi CE/6VS (24.000 mq), CE/4VS (8.846 mq), CE/7VS (21.789 mq) in III Classe, già segnalati in sede di Specificazione. Oltre a questi, si ritiene in questa fase di segnalare anche gli interventi D/1vs (8.493 mq), D/2vs (9.607 mq), CO/33vs (1.495 mq) in II Classe e CI/3vs (2.490 mq), CE/2vs (3.037 mq) in III Classe.

Per quanto riguarda la previsione delle nuove zone CE/4vs e CE/7vs, che comporta consumo di suolo agricolo, si ritiene opportuno valutarne con attenzione l'effettiva esigenza in quanto determina la saldatura di tessuti sfrangiati, senza apportare alla funzionalità urbana benefici in grado di compensare l'impoverimento ecologico e la sempre maggiore frammentazione del territorio agricolo.

Per quanto riguarda il completamento di via Pordenone si ritiene opportuno valutare l'insieme dei puntuali interventi di completamento edilizio volti al potenziamento delle infrastrutture esistenti, al fine di stimare la "variazione della percezione paesaggistica locale" dovuta all'attuazione della Variante.

Per quanto riguarda la previsione di trasformazione da area urbanistica MA8 in CE/12VS, si ritiene, inoltre, opportuno valutarne con attenzione l'effettiva esigenza in quanto si prevede di collocare un nuovo nucleo abitativo in aderenza ad un impianto produttivo esistente generando incongruenze anche morfotipologiche. Si evidenzia che a pag. 63 della Relazione illustrativa si



prevede che *“l’ipotesi progettuale è quella di realizzare un edificio speculare a quello posto tra via Europa Unita e via Giosuè Carducci, in un disegno complessivo che costituisca la porta di ingresso sud-ovest al Capoluogo”*; a pag. 43 della Relazione preliminare di compatibilità acustica allegata al progetto definitivo della variante strutturale 3 al PRGC vigente che: il *“PASSAGGIO DA ZONA DI ATTIVITA’ MISTE ED ARTIGIANALI AD AREE RESIDENZIALE DI NUOVO IMPIANTO Già Critico in quanto esiste il salto di classe da IV a II tuttavia occorre una verifica dell’attuale clima acustico e verifica del contributo del tracciato stradale”*.

Mitigazioni e compensazioni ambientali

Il Rapporto Ambientale, il capitolo 9. *“Misure di mitigazione e compensazione degli impatti”*, individua una serie di azioni di mitigazione per la componente suolo che si possono riassumere in:

- garantire l’invariabilità idraulica, prevedendo la predisposizione dei volumi d’invaso a compensazione delle impermeabilizzazioni del suolo mettendo altresì a punto tecnologie di gestione e recupero delle acque meteoriche. È ad esempio raccomandato, per le superfici esterne pavimentate e le aree per la sosta, l’impiego di materiali e tecnologie che garantiscano la permeabilità dei suoli;
- rispettare l’indice di permeabilità territoriale nelle aree di nuovo impianto e completamento, dimensionato sul 20% della ST.

Per mitigare la sottrazione del valore ecologico delle aree agricole sono previste, tra l’altro, aree a verde, sia pubblico che privato, da destinare all’impianto di vegetazione arborea ed arbustiva autoctona. È altresì vietato l’utilizzo delle specie vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-List approvate dalla Regione Piemonte.

Per quanto attiene alle misure di compensazione, il Rapporto Ambientale non specifica la tipologia di interventi ma si limita ad individuare, in ordine prioritario, gli ambiti in cui realizzarli:

- all’interno delle zone VCE (Aree di compensazione ecologica),
- in ambiti degradati e/o impermeabilizzati, di proprietà pubblica, o nella disponibilità del soggetto proponente l’intervento, ripristinandone la permeabilità e la naturalità;
- in aree agricole messe a disposizione del proponente, privilegiando quelle prossime al Torrente Chisola.

In caso di indisponibilità o inadeguatezza dei sedimi proposti, è prevista la monetizzazione degli oneri relativi alla compensazione ecologica.

Il titolo abilitativo per gli interventi che comportano trasformazione irreversibile di suolo è condizionato alla stipulazione di una convenzione con il Comune che:

- individui aree destinate alla compensazione ecologica;
- definisca opere ambientali ed ecologiche da realizzare senza oneri per il Comune;

- definisca modalità e tempi di realizzazione delle opere di compensazione;
- definisca modalità di gestione e manutenzione degli interventi di compensazione ecologica.

Entità e modalità di realizzazione degli interventi di compensazione ecologica è previsto siano definite da un Regolamento che individui le modalità d'intervento e gestione, al fine di addivenire all'implementazione della rete ecologica locale e ridurre i processi di frammentazione derivanti dall'urbanizzazione del territorio. Il Regolamento al momento non è ancora presente e sarà redatto solo a seguito all'entrata in vigore della Variante Strutturale.

Lo strumento urbanistico dovrebbe quindi agire nell'ottica di contenere gli impatti prodotti sul contesto, valutando adeguate misure di mitigazione e compensazione che per quanto possibile dovrebbero essere coerenti con i servizi ecosistemici perduti, poiché l'uso della terra è quasi sempre un compromesso tra varie esigenze sociali, economiche e ambientali. Nel caso specifico, le compensazioni non sono al momento definite, ed il Regolamento che definirà entità e modalità di realizzazione degli interventi di compensazione ecologica sarà redatto solo a seguito dell'entrata in vigore della Variante Strutturale. Sarà quindi importante, vista la perdita di suolo agricolo, prevedere opere compensative che comportino la possibilità di recuperare a verde aree già antropizzate o recuperare ai fini agricoli porzioni di territorio attualmente abbandonate, con l'obiettivo di riutilizzare una superficie quanto più possibile comparabile con quella delle aree delle quali si prevede la trasformazione. Infatti, non va dimenticato che, rispetto al consumo di suolo, le uniche compensazioni idonee consistono nel recupero a verde di aree impermeabilizzate aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali si prevede la trasformazione. Buona norma sarà infine prevedere che le opere compensative siano realizzate, per quanto possibile, contestualmente all'esecuzione della trasformazione urbanistica, così da ridurre l'intervallo di tempo che intercorre tra la perdita di valori ambientali, ecologici e paesaggistici e la loro rigenerazione.


Le seguenti ulteriori misure di mitigazione ambientale dovrebbero, inoltre, essere recepite nelle norme di attuazione:

- per quanto attiene al livello di permeabilità dei suoli e delle superfici scoperte pavimentate, la percentuale di superficie da mantenere permeabile dovrebbe attestarsi minimo al 30% della superficie totale di ciascuna area. Per la loro realizzazione, un valido riferimento è dato dal documento *"Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo"* reperibile alla seguente pagina web:

http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/pub/soil_it.pdf;

- per le aree produttive, si ritiene che le pavimentazioni filtranti siano da utilizzarsi unicamente nelle aree non adibite a parcheggi per mezzi pesanti o a piazzali dedicati alle attività lavorative e alle operazioni di carico e scarico, prevedendo in queste aree sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti;

- nel caso in cui gli edifici di nuova realizzazione, in particolare nelle aree produttive, presentino ampie superfici vetrate, prevedere che queste siano realizzate con materiali opachi o colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all'avifauna ed evitare collisioni. A questo proposito, un valido riferimento è dato dalla pubblicazione *"Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli"* (Stazione ornitologica Svizzera Sempach, 2013), scaricabile dal sito web: [http://vogelglas.vogelwarte.ch/it/home](http://vogelglas.vogelwarte.ch/it/home;);



REGIONE
PIEMONTE



1970 | 2020
PIEMONTE
valori comuni
Una regione, tante storie

*Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate*

valutazioni.ambientali@regione.piemonte.it

- prima della realizzazione delle opere a verde in ambito urbanizzato, si ritiene opportuno effettuare un'analisi agronomica per individuare le specie arboree ed arbustive che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono.

In ultimo, in relazione a quanto riportato a pagina 110 del Rapporto Ambientale, si segnala che la d.g.r. n.23-2975 del 29 febbraio 2016, relativa alle specie vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-List, è stata nuovamente aggiornata con la d.g.r. n.33-5174 del 12 giugno 2017 reperibile alla seguente pagina web: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/salvaguardia-ambientale/specie-esotiche-black-list-regionali>.

In relazione alle considerazioni sopra riportate si chiede al Comune di rivedere le Norme Tecniche di Attuazione inerenti le misure di mitigazione e di compensazione ambientali.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(ing. Salvatore Scifo)

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

*Il funzionario istruttore:
arch. Elio Minuto,
elio.minuto@regione.piemonte.it
tel. 011.4323993*

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST
Struttura semplice "Attività di Produzione"

VARIANTE STRUTTURALE N. 3 AL P.R.G.C.

Comune di VOLVERA

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica

Valutazione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo

CONTRIBUTO TECNICO

CODICE DOCUMENTO: F06_2020_00367_002

Redazione	Funzione: S.S. Tecnico Attività di Produzione	Data: 24/05/2020	Firma:
	Nome: Bruna Buttiglione		
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile S.S. Attività di Produzione		
	Nome: Carlo Bussi		

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest

Struttura Semplice Attività di Produzione

Tel 0111968351 - fax 01119681441

P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

Oggetto della presente relazione è la valutazione della documentazione relativa alla Variante strutturale n. 3 al P.R.G.C., predisposta dal Comune di Volvera per la fase di Valutazione del Rapporto Ambientale (RA), procedura di V.A.S., ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 125-2977 del 29 febbraio 2016.

Nell'ambito della fase di consultazione ARPA Piemonte fornisce il proprio contributo in qualità di Soggetto con Competenze in materia Ambientale, come indicato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016.

Compito della valutazione ambientale è la considerazione non solo degli impatti diretti conseguenti all'attuazione degli "strumenti urbanistici", ma anche di quelli indiretti, cumulativi e sinergici sulle diverse componenti ambientali.

Si rammenta infine che, nel presente parere, non verranno trattati gli aspetti riguardanti il rischio geologico, idrogeologico e sismico, né gli aspetti inerenti la stabilità dei fronti e gli aspetti geotecnici poiché con la D.G.R. n. 33-1063 del 24 novembre 2010 è stata fissata al 1° dicembre 2010 la data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione dei rischi geologici, che, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3, sono state trasferite da Arpa Piemonte a Regione Piemonte.

Descrizione degli interventi previsti.

Si riassumono gli indirizzi strategici che sottendono la Variante.

- a) *al sistema paesaggistico ambientale, per cui il Piano propone l'individuazione di regole per la compensazione ambientale e alla mitigazione dei processi di trasformazione;*
- b) *al sistema della mobilità e delle reti, ove si definiscono le progettualità per il completamento della direttrice di via Pordenone e per il completamento e la valorizzazione dei percorsi pedonali e ciclabili quale elemento di raccordo tra gli spazi pubblici esistenti qualificando ed ampliando gli spazi e le aree verdi;*
- c) *al sistema urbano, nel quale si prevedono interventi finalizzati alla ridefinizione del disegno urbano e delle destinazioni d'uso attualmente previste dal Piano vigente, prevedendo operazioni urbanistiche di ricucitura e ridisegno al fine di consentire il reperimento di servizi o dei sedimi necessari al completamento della viabilità esistente, in particolare in Gerbole/Zucche.*

Vi sono altresì previsti interventi di riqualificazione del tessuto urbano, attraverso il cambio di destinazione d'uso di ambiti produttivi dismessi per cui si riconosce la trasformazione verso destinazioni residenziali e compatibili e attribuzione di nuova capacità edificatoria, ove espressamente richiesto da parte di attività insediate, provvedendo al contempo all'eliminazione di previsioni a destinazione produttiva non attuate;

- d) *al sistema rurale, per cui si sono previste modifiche atte ad ammettere il riuso dei fabbricati agricoli, anche con politiche volte alla diffusione delle funzioni ricettive; si sono inoltre individuate aree agricole di protezione del centro abitato ove sono vietate nuove edificazioni, ammettendone il mantenimento di quelle eventualmente esistenti.*

Osservazioni tecniche

Le osservazioni di Arpa Piemonte, relativamente alla sostenibilità della Variante, partono essenzialmente dalle considerazioni in merito al **consumo di suolo** e all'efficacia delle compensazioni previste al fine di bilanciare gli impatti negativi, considerato che la superficie totale di suolo che verrà consumato in modo irreversibile a seguito dell'attuazione della Variante è di

120.028,15 m² e che le previsioni ricadono su suoli che appartengono alle classi II e III della Capacità di uso del Suolo.

A tal proposito, si ribadisce quanto già affermato nel parere espresso dall'Agenzia nella fase di Specificazione, che l'impatto è da ritenersi significativo in quanto la risorsa suolo¹ non è rinnovabile e il suo consumo quindi non può essere reputato trascurabile.

Si precisa, che sono da ritenersi interventi che "consumano suolo", tutti quelli che ne comportano l'impermeabilizzazione, la compattazione e/o l'erosione² delle aree che attualmente sono libere e funzionali.

Il consumo della risorsa suolo comporta, inoltre, la perdita di servizi eco-sistemici³, infatti, nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, nelle aree "disturbate" tali servizi saranno persi in funzione del degrado della risorsa.

A tal proposito si informa che ISPRA individua come area disturbata, un'area buffer di 100 m attorno alle aree impermeabilizzate, in quanto in tali aree si ha la perdita di alcuni servizi eco-sistemici (cfr. *Il consumo di suolo in Italia, Rapporto 218/2015, Consumo di suolo, dinamiche territoriale e servizi ecosistemici, Rapporto 248/2016*).

Di conseguenza al fine della sostenibilità ambientale della Variante, occorre pertanto siano identificate adeguate misure di compensazione che devono essere omologhe, ossia devono essere in grado di recuperare gli stessi valori e le funzioni ecologiche perse. A rigore, sono da

¹ Il suolo deve essere considerato una risorsa non rinnovabile e come tale, a fronte di un suo consumo, deve essere rigenerato: deve essere, infatti, mantenuto costante lo stock della risorsa per non pregiudicare "la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni" (cfr. *Our common future, Rapporto Brundtland, WCED, 1987*).

Gli impatti sulla componente suolo sono imputabili non solo all'impermeabilizzazione ma sono anche conseguenti al degrado della risorsa nell'area limitrofa alla zona impermeabilizzata. Il consumo della risorsa suolo comporta la perdita di servizi eco-sistemici: nell'area impermeabilizzata si avrà la perdita della totalità dei servizi, nelle aree "disturbate" tali servizi saranno persi in funzione del degrado della risorsa.

² Secondo quanto espresso da I.S.P.R.A. si ha consumo di suolo quando si ha la perdita dei caratteri naturali con la "produzione" di una superficie "artificiale".

Sono da intendersi suolo consumato tutte le aree interessate da:

- Edifici, capannoni
- Strade asfaltate o sterrate
- Aree estrattive, discariche, cantieri
- Cortili, piazzali, parcheggi e altre aree pavimentate o in terra battuta
- Serre e altre coperture permanenti
- Aree e campi sportivi impermeabili
- Ferrovie e altre infrastrutture
- Pannelli fotovoltaici

³ Inoltre, si precisa, che un suolo in condizioni naturali insieme all'intera biosfera, fornisce al genere umano i servizi ecosistemici necessari al proprio sostentamento (cfr. *Millennium Ecosystem Assessment, 2005*) ossia:

- servizi di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, materie prime, etc.);
- servizi di regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del carbonio, controllo dell'erosione e dei nutrienti, regolazione della qualità dell'acqua, protezione e mitigazione dei fenomeni idrologici estremi, etc.);
- servizi di supporto (supporto fisico, decomposizione e mineralizzazione di materia organica, habitat delle specie, riserva genetica, conservazione della biodiversità, etc.);
- servizi culturali (servizi ricreativi e culturali, funzioni etiche e spirituali, paesaggio, patrimonio naturale).

ritenersi interventi compensativi⁴ solo quelli che migliorano le condizioni di degrado del suolo, ad esempio il recupero di un'area già compromessa dall'edificazione o un'area degradata dal punto di vista della funzionalità ecologica, in modo che vi sia un bilancio tra le funzioni perse nelle aree impattate e quelle riacquistate nelle aree recuperate.

Le compensazioni proposte per questa Variante sono elencate nella seguente tabella:

PRGC vigente			Proposta Tecnica Progetto Definitivo Variante Strutturale 3		Riferimento allegato A
Area urbanistica	Uso in atto	Superficie	Area urbanistica	Superficie	
		mq		mq	
E	Agricolo	3.582,4	Vce1	3.582,4	39
E	Agricolo	11.966,67	Vce2	11.966,67	30
S9	Depuratore	3.414,74	Vce3	3.414,74	37
E	Depuratore	1.267,74	Vce4	1.267,74	35
F2	Discarica	7.794,44	Vce5	8.195,02	36
Totale		28.025,99		28.426,57	

Si riportano ulteriori specificazioni delle aree VCE (Aree di compensazione ecologica):

- le aree Vce1 e la Vce2 sono utilizzate per fini agricoli e sono di proprietà pubblica, attualmente sono occupate, entrambe, da un depuratore (trattamento secondario), che verrà dismesso e le aree bonificate;
- l'area Vce5 sarà bonificata in quanto è presente una discarica.

Si riporta inoltre quanto nelle relazioni in esame è stato previsto per poter realizzare le opere di compensazione e il loro inserimento in un **Regolamento**:

- nella Relazione illustrativa viene specificato che: *“rispetto alle zone di compensazione ambientale – VCE, in cui dovranno essere, sulla base di un progetto a regia pubblica, attuati specifici progetti di bonifica e rinaturalizzazione dei siti; in sede di rilascio dei titoli abilitativi delle aree in progetto nel Piano, dovranno essere quantificati gli oneri per la compensazione ambientale, i cui parametri per il dimensionamento saranno formalizzati all'interno di uno specifico **Regolamento** di cui l'Amministrazione dovrà dotarsi”*.
- nel Rapporto Ambientale viene riportato che: *“L'entità e le modalità di realizzazione degli interventi di compensazione ecologica dovranno essere definite da un **Regolamento** che dovrà essere redatto in seguito all'entrata in vigore della presente Variante Strutturale. Esso dovrà individuare le modalità d'intervento e di gestione al fine di addivenire all'implementazione della rete ecologica locale e ridurre i processi di frammentazione derivanti dall'urbanizzazione del territorio”*.

Considerazioni sulle compensazioni proposte

Si riscontra che nella scelta delle aree da compensare sia stato in parte considerato quanto richiesto dall'Agenzia in fase di specificazione: sono state infatti identificate aree dismesse da bonificare (discarica e due depuratori).

⁴ Lo stesso dicasi per il recupero di terreno fertile proveniente da un'area edificabile, asportato e destinato al recupero agricolo produttivo in altre aree di pari o superiore estensione territoriale che si trovino in una Classe di Capacità d'uso non buona in quanto, si agisce sul miglioramento della produttività agricola, anche se non si recuperano altre funzioni ecosistemiche fornite dal suolo.

Si evidenzia, però, che le due aree a destinazione agricola, la Vce1 e la Vce2, non sono attualmente compromesse, di conseguenza non contribuiranno alla rigenerazione della risorsa suolo persa.

Nel dettaglio, l'area Vce1 è però localizzata all'interno del corridoio ecologico della Rete dei mammiferi e quindi si determinerà un miglioramento di tale area e di conseguenza la compensazione può essere considerata valida.

Si ritiene invece che per l'area agricola Vce2, non essendo compromessa, non si determinerà sicuramente un recupero della risorsa suolo. Inoltre, è collocata in contesto agricolo e non è vicina, nè prossima ad elementi della rete ecologica locale e quindi che non può essere considerata una valida compensazione per il consumo di suolo perso.

Si evidenzia infine che le opere di compensazione previste sulle singole aree urbanistiche (VCE), non sono state di fatto descritte, di conseguenza non è chiaro come e cosa verrà realmente realizzato in tali ambiti. Tali carenze non consentono di poter valutare pienamente queste misure compensative.

Inoltre, relativamente alla proposta di Regolamento per le compensazioni, si ritiene che sarebbe stato meglio presentarlo già in questa fase, al fine di poterlo valutare e non redigerlo successivamente all'entrata in vigore della Variante Strutturale.

Per quanto riguarda **l'indice di permeabilità territoriale**, nella Relazione Illustrativa sono state riportate le seguenti indicazioni *“con l'individuazione di parametri di permeabilità, vincolanti nei casi di nuovo impianto, completamento edilizio e trasformazione urbanistica (cfr. elab. P6 Schede Normative), si configura quale primo tassello nella più ampia cornice delle misure di mitigazione e compensazione ambientale. In ottemperanza a quanto disposto nel RE dette aree dovranno risultare prive di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera e pertanto se ne è prescritta la realizzazione in verde su terrapieno”*. L'indice di permeabilità territoriale (nelle aree di nuovo impianto e completamento) è dimensionato sul 20% della ST.

A tal proposito si sottolinea (per quanto attiene al livello di permeabilità dei suoli e delle superfici scoperte pavimentate), che la percentuale di superficie da mantenere permeabile dovrebbe attestarsi minimo al 30%, della superficie totale di ciascuna area. Per la loro realizzazione, un valido riferimento è dato dal documento *“Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo”*.

Si evidenzia che la permeabilità, garantisce solo l'invarianza idraulica e non può essere considerata una compensazione relativa al consumo suolo. Considerando, inoltre, che se tali aree fossero sottoposte a calpestio perderanno comunque parte delle loro funzioni.

Si suggerisce per le aree di compensazioni Vce1 e Vce3, considerato che sono collocate lungo le sponde di corpi idrici, di utilizzare essenze botaniche appartenenti alla vegetazione riparia al fine di incrementare il corridoio ecologico e favorire la funzionalità fluviale dei relativi corpi idrici.

Si suggerisce inoltre di prevedere ulteriori misure di compensazione anche lungo le sponde del Rio Torto ed altri corpi idrici al fine di realizzare realmente corridoi ecologici⁵, e di individuare misure

⁵ Si ricorda, infine, che se le misure compensative sono orientate alla creazione di corridoi ecologici come elementi della rete ecologica, questi devono essere realizzate secondo specifiche indicazioni e criteri, in modo tale che possano svolgere effettivamente la loro funzione in contesto più ampio come quello della rete ecologica.

Per “realizzare” una rete ecologica occorre individuare i suoi elementi: le aree sorgenti (core areas), i corridoi, le stepping stones e le buffer zones. Occorre definire, inoltre, per ciascuna specie animale affinità o meno con gli habitat presenti e gli elementi limitanti, in questo modo si valuta la potenzialità di un territorio ad ospitare una specie predefinita.

compensative sui copri idrici superficiali denominati fontanili, che sono presenti nel confinante territorio comunale di Airasca, con la finalità di ripristinali dal punto di vista ambientale ed ecologico.

Si ribadisce che luoghi privilegiati, ove realizzare misure compensative, rimangono le sponde del Torrente Chisola, così come suggerito nella relazione espressa da questa Agenzia in fase di specificazione: *“Considerando che il Sindaco del comune di Volvera insieme ad altri Sindaci di altri 18 Comuni hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa per promuovere la definizione del “CONTRATTO DI FIUME CHISOLA E SUOI AFFLUENTI” con l'obiettivo di perseguire la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi”*. A tale proposito, si prende atto che nel Rapporto Ambientale a pag. 113 è stato considerato come ambito per le compensazioni *“In aree agricole messe a disposizione del proponente, privilegiando quelle prossime al Torrente Chisola”*, ma di fatto non sono state ancora individuate.

In conclusione, si ritiene che le misure di compensazione riportate nel RA non siano del tutto adeguate a compensare la risorsa suolo persa a seguito delle trasformazioni previste. Si apprezza che sono state scelte per le compensazioni anche aree che saranno ripristinate in quanto degradate (discarica e depuratori), così come era stato richiesto dall'Agenzia, ma quantitativamente si ritiene che quanto proposto sia un po' esiguo e non renda pienamente sostenibile la Variante.

Componenti ambientali

Si riportano di seguito considerazioni puntuali sulle altre componenti ambientali coinvolte nella Variante.

Acqua

- Si ricorda che parte del territorio comunale di Volvera è inserito negli elenchi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017 e pertanto occorre verificare anche, che le infrastrutture connesse con la Variante siano compatibili con quanto indicato nella suddetta deliberazione.
Si ricorda che i comuni sono tenuti a recepire nel regolamento edilizio la citata disciplina, con specifico riferimento al paragrafo 6, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea;
- per quanto riguarda le reti tecnologiche, si chiede di verificare che siano adeguatamente dimensionate e siano compatibili con i nuovi carichi antropici, che in questo caso sono cospicui, considerando inoltre, che allo stato attuale gli impianti di depurazione risultano sottodimensionati. A tal proposito è importante che venga eseguita una verifica dimensionale del sistema fognario locale e dell'impianto per lo smaltimento e la depurazione dei reflui, che attesti la congruità dei nuovi carichi antropici previsti con l'attuale stato delle infrastrutture esistenti e con i rendimenti depurativi dell'impianto terminale di depurazione,
Si evidenzia che tale aspetto non è stato approfondito come già richiesto;
- per quanto riguarda i pozzi idropotabili presenti nel territorio a pagina 80 del Rapporto Ambientale vengono riportate le seguenti informazioni: *“La fonte di approvvigionamento idrico comunale è costituita da **due pozzi idropotabili** di captazione presenti sul territorio comunale e rispettivamente localizzati nella conurbazione di Gerbole-Zucche (pozzo in fase*

Occorre, successivamente, operare sul territorio migliorando la capacità ad ospitare specie animali e la loro possibilità di spostamento.

di dismissione) e a est del concentrico in località Viol. I pozzi, riportati sugli elaborati grafici della Variante con le rispettive fasce di rispetto, provvedono all'approvvigionamento idrico dell'intera popolazione residente.

Il territorio comunale è in fase di collegamento alla condotta S.M.A.T. Scalenghe – Torino, i cui lavori sono in fase di collaudo. Questa infrastruttura, sostitutiva del tratto della vecchia condotta di Gerbole, assume per il Comune di Volvera carattere strategico, con particolare riferimento alle politiche insediative”.

A tal proposito si esprimono le seguenti considerazioni:

1. per il pozzo presente in località Viol, si evidenzia che la zona di rispetto è definita sulla base del criterio geometrico (secondo l'art. 94 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e si sviluppa su un raggio di 200 m dal pozzo, ma secondo quanto prevede il Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n.15/R *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”* dovrà essere elaborato il provvedimento di definizione, al fine di individuare, in base agli studi e ai criteri dell'Allegato A (sempre del R/15 del 2006), le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano con il metodo cronologico, con la finalità di proteggere la risorsa idrica captata.

Secondo l'art. 11 comma 2, sempre del Regolamento Regionale n.15/R, risulta che: per le captazioni esistenti prive del provvedimento di definizione dell'autorità competente alla data di entrata in vigore del regolamento, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico definito dalla normativa statale vigente. Fermi restando i vincoli e le limitazioni di cui alla predetta normativa statale, ai fini della tutela della risorsa idrica captata nelle predette aree non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

Si evidenzia che nell'area di salvaguardia, ricade l'area per la compensazione a destinazione agricola Vce2, si sottolinea che a tal proposito nella relazione esaminata non sono stati forniti elementi, che consentano di verificare se quanto previsto sia compatibile con la fascia di rispetto suddetta e che non sia potenzialmente pericoloso per la risorsa idrica, pertanto l'Agenzia non è in grado di esprimersi in merito alla compatibilità per quanto previsto su tale area.

2. per il pozzo presente nella conurbazione Gerbole-Zucche risulta essere, invece, in fase di dismissione. Dall'analisi della cartografia sembra che le aree di salvaguardia delle acque sotterranee destinate al consumo umano siano quelle calcolate con il metodo cronologico (informazione non riportata nella documentazione), in base a quanto previsto sempre dal R/15 del 2006, e di conseguenza sono sottoposte ai divieti e alle limitazioni previste dal Regolamento e della normativa vigente. Si ricorda che nel caso di cessazione o variazione di utilizzo del prelievo idrico potabile dai pozzi non troveranno più applicazione le aree di salvaguardia.

Siti industriali

Nelle aree ove vi è stato un pregresso utilizzo industriale e dove sono presenti i due depuratori e la discarica, si chiede che sia effettuata la valutazione dello stato ambientale attraverso la verifica analitica del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee al fine di accertare una possibile compromissione, in modo da poter valutare il grado di contaminazione ambientale del sito e la rispondenza dei parametri con le esigenze della relativa destinazione d'uso.

Il risultato di queste indagini dovrà essere trasmesso all'Ente di Controllo e alle Amministrazioni competenti e qualora venissero riscontrati superamenti delle Concentrazioni Soglia di

Contaminazione (CSC) dovrà essere attivata una procedura di bonifica secondo il disposto del D.Lgs. 152/2006.

Acustica

Esaminata la nuova relazione “Verifica di Compatibilità Acustica”, redatta dallo studio MAM Ingegneria nel mese di dicembre 2019, si formula la seguente valutazione.

Il documento allegato è lo stesso già presentato nel febbraio 2018 è quindi è affetto dalle stesse problematiche/carenze già evidenziate nel nostro precedente contributo e cioè:

- non si evincono con chiarezza quali modifiche vengano apportate dalla *Variante Strutturale N. 3 al P.R.G.C. Vigente* di Volvera e di conseguenza non è possibile una valutazione tecnica dettagliata e puntuale sui singoli interventi proposti e sulla loro compatibilità acustica col piano di zonizzazione vigente;
- lo stesso tecnico competente nelle conclusioni ribadisce che il documento in esame è solo una valutazione “preliminare” in quanto il documento effettivo di compatibilità acustica dovrà essere redatto secondo i criteri di cui alla DGR 6 agosto 2001 n.85-38021.

Ciò nonostante, analizzando le schede di compatibilità preliminari presenti nel documento, si evidenzia che le aree da noi indicate, relativamente al precedente documento, come potenziali criticità sono state stralciate o modificate.

Ci si riserva ulteriori analisi e considerazioni in presenza di un documento redatto come da normativa vigente e che indichi le effettive modifiche di destinazione d'uso previste.

Monitoraggio

Sulla base di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il monitoraggio dovrà evidenziare gli impatti significativi, ma anche verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati.

Riguardo al Piano di Monitoraggio occorre perfezionare quanto indicato nella documentazione presentata, considerando i seguenti aspetti:

- il Programma di monitoraggio dovrà trovare riscontro in termini prescrittivi nell'apparato normativo della Variante;
- le misure di compensazione/mitigazione devono essere controllate attraverso idonei indicatori, ricompresi nel Piano di monitoraggio, anche con il supporto di rilevati cartografici;
- le azioni devono essere misurabili ed al fine di poter valutare l'efficacia delle azioni della Variante per il loro perseguimento, occorre definire delle soglie di compatibilità e i relativi target;
- per quanto riguarda il consumo suolo si chiede di implementare il monitoraggio con i seguenti indici che si precisa non dovranno essere modificati:
 - indice di consumo suolo da superficie urbanizzata;
 - indice di consumo suolo da superficie infrastrutturata.

Conclusioni

La Variante prevede riduzioni delle aree consumabili della componente suolo rispetto a quanto presentato in fase di Specificazione, ma permangono interventi considerevoli: un ulteriore compromissione della risorsa suolo in un territorio comunale che appare già fortemente impattato dall'urbanizzazione e prevedere compensazioni non pienamente adeguate, inevitabilmente comporta l'espressione di un giudizio negativo relativamente alla sostenibilità ambientale della Variante strutturale in esame.

Si chiede, inoltre, di riverificare le compatibilità acustiche di tutte le previsioni in quanto non sono state adeguatamente approfondite e di conseguenza non è stato possibile valutarle.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA IN RELAZIONE ALLA “VARIANTE STRUTTURALE 3 AL P.R.G.C.” – VOLVERA

CONTRIBUTO TECNICO

In riferimento alla Variante in oggetto, esaminata la nuova relazione “Verifica di Compatibilità Acustica”, redatta dallo studio MAM Ingegneria nel mese di dicembre 2019, si formula la seguente valutazione.

Il documento allegato è per la terza volta consecutiva lo stesso già presentato nel febbraio 2018 e nel dicembre 2019. Per cui è quindi affetto dalle stesse problematiche/carenze già evidenziate nei nostri precedenti contributi e cioè:

- non si evincono con chiarezza quali modifiche vengano apportate dalla *Variante Strutturale N. 3 al P.R.G.C. Vigente* di Volvera e di conseguenza non è possibile una valutazione tecnica dettagliata e puntuale sui singoli interventi proposti e sulla loro compatibilità acustica col piano di zonizzazione vigente;
- il tecnico competente nelle conclusioni dei documenti precedenti ribadiva che tali documenti erano una valutazione “preliminare” in quanto il documento definitivo di compatibilità acustica avrebbe dovuto essere redatto secondo i criteri di cui alla DGR 6 agosto 2001 n.85-38021. Ciò nonostante l'attuale documento, considerato definitivo, è esattamente identico a quanto già inviato precedentemente.

Ciò nonostante, analizzando le schede di compatibilità presenti nel documento, si evidenzia che le aree che maggiormente presentano criticità risultano essere:

1. schede A05-A06. In questo caso sembra che la variante in corso sia l'allargamento dell'area destinata ad attività produttive. In tal caso la variante non è compatibile con la classificazione attuale e quindi la stessa deve essere adeguata modificando la dimensione dell'area e delle limitrofe zone cuscinetto.
2. Schede A17-A28. Qua la variante sembra intervenire riducendo un'area a zona mista artigianale (classe V) a riqualificazione urbana e servizi per la residenza... Anche in questo caso la variante **potrebbe non essere compatibile** con la classificazione vigente. L'eventuale modifica della classificazione deve tenere in conto la criticità esistente (classi V-III) ottimizzando la pianificazione urbanistica.
3. Scheda A32. La variante prevista in questa porzione prevede la trasformazione di un'area da mista artigianale (classe IV) a residenziale di nuovo impianto (classe II). Nonostante quanto erroneamente riportato dal tecnico: “la modifica risulterebbe compatibile con l'attuale classe III”, la modifica **potrebbe comunque essere compatibile** con l'attuale classificazione (classe IV). A tal proposito è comunque necessaria una valutazione sull'esatta dimensione dell'area in modifica e sullo stato di fatto delle aree limitrofe al fine di verificare se tale area non abbia le caratteristiche per essere classificata in una classe minore (II o III).

Torino, 08/07/2020

Il tecnico
Marco Daniele Sartore (*)

Visto:
Il Coordinatore del Gruppo Rumore
Dott. Jacopo Fogola (*)

(*) Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - D.Lgs.39/1993

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Vigilanza

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681471

E-mail: dip.torino@arpa.piemonte.it - P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

ATTO N. DD 1833

DEL 27/05/2020

Rep. di struttura DD-UA2 N. 113

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI VOLVERA – VARIANTE STRUTTURALE N. 3 AL PRGC VIGENTE – PARERE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.

Premesso che per il **Comune di Volvera** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di PRGC approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 86 - 24687 del 03/05/1993, successivamente modificato con la Variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 62-6690 del 03/08/2007;
- con le deliberazioni di C.C. n. 18 del 04/03/1998, n. 62 del 03/11/2000, n. 16 del 09/02/2004, n. 22 del 29/03/2004, n. 15 del 30/01/2009, n. 21 del 06/04/2009, n. 13 del 26/03/2014, n. 27 del 06/06/2016, n. 26 del 06/06/2016, n. 27 del 19/07/2017 e n. 41 del 29/11/2017 sono state approvate 11 Varianti parziali al PRGC, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- ha adottato con deliberazione del C.C. n. 8 del 28/02/2018, sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Proposta tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale n. 3 al PRGC vigente, congiuntamente alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) "*Documento Tecnico Preliminare - Fase di Specificazione*", come previsto dalla disciplina in materia;
- ha adottato con deliberazione del C.C. n. 47 del 18/12/2019, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77, la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 3 al PRGC e la Valutazione Ambientale Strategica, trasmessi alla Città Metropolitana in formato digitale CD; convocato con lettera prot. n. 632 del 14/01/2020 (ns. prot. n. 4888 del 20/01/2020) la 1° seduta della seconda Conferenza di CoPianificazione e Valutazione che si è tenuta in data 20/02/2020 presso gli uffici della Città metropolitana;

(Prat. n. VS-04/2018);

i **dati socio-economici e territoriali** caratterizzanti il Comune sono:

- popolazione: 3.191 abitanti (al 1971); 6.749 abitanti (al 1981); 6.894 abitanti (al 1991); 6.987 abitanti (al 2001); 8.690 abitanti (al 2011), dati che evidenziano un incremento nell'ultimo decennio, dopo il raddoppio della popolazione nel decennio '71 – '81;

- superficie territoriale di 2.098 ettari di pianura con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli vengono evidenziati, 56 ettari appartenenti alla Classe I^a e 1.193 ettari appartenenti alla Classe II^a (circa il 57% del territorio comunale), sono inoltre rilevabili 29 ettari di aree boscate;
- è compreso nell'Ambito 13 di approfondimento sovracomunale dell'AMT Sud-Ovest che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale (*"a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico...."* (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- ricompreso nella Zona omogenea 3 *"AMT SUD"* della Città Metropolitana di Torino con altri 18 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015);
- è individuato dal PTC2 come *"Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale"*;
- insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello con i comuni di Airasca e None (Bacino di Airasca), ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'Autostrada Torino – Pinerolo e dalle Strade Provinciali n. 139 *di Villafranca*, n. 141 *di Castagnole Piemonte* e n. 6 *di Pinerolo*;
 - è interessato dal collegamento Avigliana-Torino Pinerolo attualmente in fase di studio dalla SITAF;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 3 con i Comuni di: Cercenasco, None, Candiolo, Vinovo, La Loggia, Piscina, Airasca, Piobesi T.se, Scalenghe, Castagnole Piemonte, Buriasco, Virle, Osasio, Pinerolo quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: rio Ritorto e Torto e torrente Chisola;
 - il Comune è stato interessato dall'evento alluvionale del 1994 e, in misura minore, da quello del 1 settembre 2002;
 - in base alla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, 108 ettari del territorio sono interessati da dissesti areali;
 - il *"Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico"* (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale, 55 ettari in fascia A, 173 ettari in fascia B e 378 ettari in fascia C;
- tutela ambientale:
 - si evidenziano, dal PTC2, 231 ettari di fasce perifluviali e 587 ettari di Corridoi di connessione ecologica;
- è classificato sismico in **zona 3**, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887 ;

preso atto che il Comune di Volvera (ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77 s.m.i.), per quanto attiene l'iter di adozione della Variante strutturale n. 3 al PRGC vigente, ha provveduto a:

- adottare, con deliberazione C.C. n. 8 del 28/02/2018, la Proposta Tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale n. 3 al PRGC, ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., comprensiva del *"Documento Tecnico Preliminare - Fase di Specificazione"* (V.A.S.);

- pubblicare gli Atti dal 15/03/2018 al 14/04/2018 sul sito istituzionale del Comune per consentire la presentazione di osservazioni agli aventi titolo. Nei successivi 15 giorni (fino al 30/04/2018) sono pervenute 24 osservazioni, esaminate per la redazione del Progetto preliminare (Vedi deliberazione C.C. 3 del 03/04/2019);
- convocare in data 27/04/2018 con Nota del 29/03/2018 prot. n. 4338, la 1ª seduta della prima Conferenza di CoPianificazione e Valutazione, al termine della quale gli Enti con diritto di voto hanno concordato la data della 2ª seduta della prima Conferenza di CoPianificazione e Valutazione sulla Proposta Tecnica del progetto preliminare, tenutasi in data 20/06/2018 presso la sede della Città metropolitana, nel corso della quale sono stati illustrati i contributi degli Enti e nello specifico il “**parere unitario**” (prot. n. 742745/2018 del 19/06/2018), della Città Metropolitana, comprensivo del contributo dei seguenti Servizi:
 - *Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica* in materia di pianificazione territoriale di area vasta;
 - *Tutela e Valutazioni Ambientali*, in quanto Soggetto con Competenze Ambientali, integrato con le indicazioni per un corretto adeguamento alla Variante al PTC2 “Seveso”;
 - *Difesa del Suolo e Attività Estrattive*, in materia di rischio idrogeologico;
- convocare l’Organo Tecnico Comunale (OTC) che con provvedimento inerente la seduta del 20/02/2019, previa valutazione dei pareri pervenuti dai Soggetti con competenze ambientali, conferma la necessità di assoggettare a V.A.S. la presente Variante, fornendo alcuni indirizzi operativi inerenti i contenuti alla Valutazione Ambientale Strategica;
- adottare con deliberazione del C.C. n. 3 del 03/04/2019 il progetto preliminare della Variante strutturale n. 3 al PRGC vigente, sulla scorta delle osservazioni accolte dopo l'avvenuta pubblicazione della Proposta Tecnica del progetto preliminare e degli esiti della Conferenza di CoPianificazione e Valutazione, completo del Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica e Piano di monitoraggio;
- pubblicare il progetto preliminare sul sito informatico del Comune e in forma cartacea presso gli uffici urbanistica per 60 giorni consecutivi, dal 12/04/2019 al 11/06/2019 per consentire la presentazione di osservazioni e proposte nel pubblico interesse agli aventi titolo. Al termine della pubblicazione sono pervenute in Comune 22 osservazioni e 4 osservazioni fuori termine, tutte esaminate dall’Amministrazione comunale;
- adottare con deliberazione del C.C. n. 47 del 18/12/2019 la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 3 al PRGC vigente, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77, composta dai seguenti elaborati:

".....omissis....."

ELABORATI URBANISTICI

Controdeduzioni alle osservazioni:

DC1 - *Relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute al Progetto Preliminare adottato con DCC n. 3 del 03/04/2019;*

DC1.1/2 *Allegato D alla relazione di controdeduzione - Localizzazione delle osservazioni pervenute al Progetto Preliminare 1:5.000 ;*

Elaborati descrittivi:

P1 *Relazione Illustrativa;*

P1.1 *Quadri sinottici;*

P1.2 *Scheda quantitativa dei dati urbani secondo il modello fornito dalla Regione Piemonte;*

Elaborati grafici prescrittivi:

P2.2a-b *Aree di progetto: Territorio comunale 1:5.000;*

P3a *Aree di Progetto – Concentrico 1:2.000;*

P3b *Aree di Progetto - Frazione Gerbole - Zucche 1:2.000;*

Elaborati prescrittivi:

P5 Norme Tecniche di Attuazione;

P6 Schede normative;

ELABORATI AMBIENTALI

Elaborati descrittivi

VAS1 Rapporto ambientale;

VAS2 Sintesi non tecnica;

VAS3 Piano di monitoraggio;

Elaborati grafici

VAS1.1 Le pressioni ambientali agenti sul territorio 1:10.000;

VAS1.2 Le aree sensibili del territorio comunale 1:10.000;

VAS1.3 La rete ecologica comunale 1:10.000;

VAS1.4 La vulnerabilità del territorio comunale 1:10.000;

ELABORATI GEOLOGICO-IDRAULICI: dott. Geologo Massimo Calafiore con studio in Candiolo via Verdi n. 5 – pervenuti al protocollo generale di questo Ente il 13.12.2019 prot. 15375, costituiti dai seguenti elaborati tecnici:

ELABORATI GEOLOGICO-IDRAULICI

GE01 Carta geologico-strutturale, litotecnica e della zonizzazione geotecnica;

GE02 Carta delle indagini geognostiche;

GE03 Carta geologico-tecnica finalizzata alla microzonazione sismica;

GE04 Carta geomorfologica, dei dissesti e degli eventi alluvionali significativi;

GE05 Carta di massima espansione dei fenomeni geomorfologici e idraulici;

GE06 Carta del reticolo idrografico minore e delle opere idrauliche;

GE07 Carta geoidrologica e della capacità protettiva dei suoli;

GE08 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;

GE09 Carta di sintesi della mosaicatura dei PRG;

GE010 Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica;

GE011 Relazione illustrativa (dissesto e sismica);

GE012 Relazione geologico tecnica aree di nuovo insediamento;

GE013 Allegati: Sezione geologica, Data base e risultati indagini geognostiche;

COMPATIBILITA' ACUSTICA: MAWINGEGNERIA s.r.l. con sede in Piossasco – via Pinerolo n. 56 pervenuti il 12.12.2019 prot. n. 15333, costituiti dal seguente elaborato:

Relazione preliminare di compatibilità acustica allegata a Variante - strutturale n. 3 al PRGC vigente.

.....omissis.....

(Cfr. Deliberazione Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2019);

- inviare su supporto informatico CD, alla Direzione Territorio e Trasporti della Città Metropolitana, gli Atti della Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 3 al PRGC e convocare con Nota prot. n. 632 del 14/01/2020 (ns. prot. n. 4888 del 20/01/2020) la 1° seduta della seconda Conferenza di CoPianificazione e Valutazione che si è tenuta in data 20/02/2020 presso gli uffici della Città metropolitana;
- convocare con Nota inviata a mezzo PEC prot. n. 6092 del 18/05/2020 (ns. prot. n. 34476), come convenuto al termine della Conferenza tra Enti, la 2ª seduta della seconda Conferenza di CoPianificazione per il giorno 28/05/2020 alle ore 10.00 in modalità on-linea, avvalendosi di specifica piattaforma informatica;

dato atto che ai sensi del comma 4, dell'art. 15 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. dell'art. 2 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 1/R del 23/01/2017, la Città Metropolitana di Torino è stata rappresentata:

- nei lavori della 1ª e 2ª seduta della prima Conferenza di CoPianificazione e Valutazione, relativi alla

Proposta Tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale n. 3 al PRGC vigente, dall' Arch. Nadio Turchetto, funzionario competente di zona (come da D.D. n. 9/5759/2017 del 05/04/2017) del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica con delega del Vice Sindaco Marco Marocco, prot. n. 42430/2018 del 05/04/2018 (1^a seduta) e prot. n. 59756/2018 del 17/05/2018 (2^a seduta);

- nei lavori della 1^a seduta della seconda Conferenza di CoPianificazione e Valutazione, relativi alla Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 3 al PRGC vigente, dall' Arch. Nadio Turchetto, funzionario competente di zona (come da D.D. n. 9/5759/2017 del 05/04/2017) con delega del Dirigente della Direzione Territorio Trasporti prot. n. 11093/2020 del 10/02/2020;

dato atto che il Comune di Volvera, come prescritto dall' articolo 16 delle Norme di Attuazione del PTC2, ha precedentemente condiviso nella C.d.S. del 15/01/2016 la perimetrazioni delle aree dense, transizione e libere;

preso atto dei motivi che hanno indotto l' Amministrazione Comunale ad adottare la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 3 al PRGC, così come emergono dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18/12/2019;

rilevato che, nello specifico, la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale al PRGC in oggetto, adottata con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

".....omissis....."

1. LA VARIANTE STRUTTURALE 3 AL PRGC VIGENTE

1.1 Le motivazioni e gli obiettivi

.....Le principali motivazioni che hanno condotto l' Amministrazione Comunale ad intraprendere l' iter di variazione del proprio strumento urbanistico sono riconducibili a:

- *Necessità di aggiornare i quadro del dissesto alla luce degli ultimi eventi alluvionali che hanno coinvolto porzioni di territorio sino ad allora non pericolose;*
- *Rilocalizzare alcune aree a servizi non attuate, con particolare riferimento alla quota relativa all' istruzione e alle aree per il verde, il gioco e lo sport;*
- *Necessità di ricucire i margini dell' abitato, attraverso la definizione di puntuali interventi di completamento edilizio volti al potenziamento delle infrastrutture esistenti;*
- *Rilocalizzazione di aree a destinazione produttiva, provvedendo a riconoscere nuove funzioni produttive in prossimità di aziende che necessitano ampliamenti e stralciando al contempo alcune previsioni che non hanno trovato attuazione nel corso della gestione del Piano vigente;*
- *Ridefinizione delle destinazioni commerciali previste all' interno di alcune aree di nuovo impianto, riconducendole alla sola funzione residenziale, in adeguamento dei Criteri Commerciali Comunali;*
- *Rilettura delle aree agricole Br. esistenti.omissis.....*

4.2 Sistema della mobilità e delle reti - il potenziamento della dotazione infrastrutturale

.....omissis.....

B1.1 Incrementare i livelli di servizio della viabilità esistente

Di seguito si descrivono.....gli interventiper il completamento della rete viaria delle frazioni Gerbole-Zucche.

Si tratta di tre distinti interventi che permettono,...., l' eliminazione di strade di livello locale a fondo cieco, ed il collegamento di parti di viabilità.....gli interventi infrastrutturali in progetto sono:

- *Il completamento di via Pordenone;*
- *L' individuazione di un tratto di viabilità che permetterà il collegamento tra via Pordenone e via L. da*

Vinci;

- *La realizzazione di un tratto di viabilità che raccordi tre strade pubbliche esistenti a fondo cieco, configurandosi altresì quale nuovo bordo urbano.....omissis.....*

B1.1.3 Il progetto della Pedemontana

.....Il nuovo tracciato è stato oggetto di alcuni approfondimenti, interni alla Città Metropolitana, che ne hanno ridisegnato il tracciato, pur conservando immutate le connessioni, e quindi la funzionalità, nel rispetto delle prescrizioni del Piano sovraordinato.....

B1.2.Incremento delle reti infrastrutturali per la mobilità sostenibile

B1.2.1 La dorsale ciclabile provinciale

Sulla cartografia del PRGC si è provveduto a riportare il tracciato della dorsale ciclo pedonale esistente di rilievo provinciale.....

4.3 Sistema urbano - la riqualificazione territoriale: incremento della qualità complessiva dell'ambiente urbano

.....omissis.....

C1.1 Ridefinizione del disegno e delle sue funzioni

C1.1.1 Le aree Ce per il completamento urbano di via Pordenone

Aree urbanistiche Ce/4vs e Ce/7vs

Al fine di rendere attuabile, l'intervento per il completamento di via Pordenone l'Amministrazione Comunale è giunta alla determinazione di individuare due nuove aree edificabili,....., le cui finalità pubbliche afferiscono al reperimento dei sedimi necessari al completamento dell'infrastruttura.....omissis.....

C1.1.2 Il completamento del disegno urbano

Aree urbanistiche Ce/2vs

.....ridefinizione di alcune aree a servizi, che non hanno avuto attuazione nel corso degli anni. In particolare, si intende variare l'area S20.....[in luogo della quale].....è stata riconosciuta una nuova area di completamento edilizio (Ce/2vs) e una porzione a parte a verde pubblico, ...omissis...

C1.1.3 Eliminazione dei mix funzionali delle aree CET

Aree urbanistiche CE6/vs CE/11vs

Il piano vigente, individuava due zone CET - Aree per attività miste residenziali terziarie, ove era prevista la realizzazione di insediamenti urbani a destinazione residenziale e terziaria.....

.....con riferimento all'area CET1, denominata dalla Variante Ce/11vs[viene previsto]l'incremento di capacità insediativa residenziale teorica, dovuta all'eliminazione delle destinazioni terziarie e commerciali,....., registrando un incremento pari a +39 abitanti equivalenti.

.....per l'area CET2, ora denominata Ce/6vs.....a seguito della riclassificazione dell'area in zona Ce e della conseguente eliminazione delle destinazioni commerciali, si eliminano anche i vincoli di assetto planimetrico.....omissis.....

C1.1.4 Il cambio di destinazione d'uso dell'area Ma8-Dr

Area urbanistica CE12/vs

.....per l'area attualmente classificata come Ma8-dr - Aree per attività miste-artigianali.....era prevista la realizzazione di spazi destinati al commercio in sede propria senza quota di destinazioni residenziali e la Variante.....ha previsto il cambio di destinazione d'uso del lotto rimasto libero in favore della residenza.

C1.1.5 Aree di riqualificazione urbana CR

...si è integrata la normativa di PRGC con uno.....articolato normativo, cfr. art. 32bis NTA, al fine di definire specifiche regole per la trasformazione degli ambiti individuati in sede di Variante..., afferente alle zone urbanistiche Cr, ove sono riportati i parametri edilizi e le prescrizioni specifiche.....omissis.....

Area urbanistica Cr/1vs

.....riqualificazione di questa porzione di territorio.....prevedendo.....interventi di ristrutturazione urbanistica che ne permettano la complessiva riorganizzazione degli spazi sia pubblici che privati, il completamento della piazza del Molino e la realizzazione, in luogo del fabbricato artigianale esistente, nuovi fabbricati a destinazione terziaria, commerciale e residenziale.....omissis.....

Area urbanistica Cr/2vs, Co/19vs

.....riqualificazione urbana di una porzione di territorio in località Zucche, attualmente a destinazione mista artigianale. L'individuazione di questo ambito.....permette,, l'ottenimento del tratto di viabilità che consentirà il completamento di via Pordenone.

A seguito della ripermimetrazione dell'ambito Ma5 e dell'individuazione della nuova area Cr/2vs, la porzione più a sud, è stata riconosciuta come area Co/19vs.....

C1.1.6 Ridefinizione delle modalità di attuazione dell'area CEM11

Area urbanistica Ce/1vs allegato 13

Le motivazioni tecniche che hanno condotto alla riclassificazione in zona urbanistica Ce, l'area attualmente identificata come area Cem11, sono dettate dall'eliminazione dell'obbligo di SUE di iniziativa pubblica e dall'opportunità di eliminare la quota di edilizia convenzionata.....

C1.1.7 Le nuove aree CO

Aree urbanistiche CO/2vs, CO/3vs, CO/4vs, CO/5vs

....., la Variante ha inteso riconoscere alcune porzioni edificate, ormai incluse nel territorio urbanizzato.....[riclassificando tre aree comprese in area agricola].....Infine si evidenzia che a seguito della rilettura delle aree Br,l'area urbanistica Br.C24 è stata in parte ampliata verso sud, e in parte riconosciuta nella zona Co/3vs, nella porzione a est.

C1.1.8 Nuova area Co/33vs

Area urbanistica Co/33vs, Bnc4

Con deliberazione di C.C. n. 53 del 23/11/2016 l'Amministrazione Comunale ha inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari il fabbricato sito in via Ponsati 76al fine di attivare un processo di riqualificazione....., attraverso la demolizione del fabbricato e il trasferimento della cubatura in altra zona, su sedimi di proprietà comunale.....Si è pertanto provveduto....a ripermimetrare l'area S33 - area a servizi per la residenza, variandone la porzione attualmente "libera" di circa 1500 mq,, classificando tale porzione come zona urbanistica Co – aree compromesse, in considerazione del tessuto edilizio esistente.

C1.1.9 Riduzione dell'area Ce13

Area urbanistica Vp/1vs allegato A1

.....si è riconosciuta una porzione dell'area urbanistica Ce/13 in zona a verde privato.....

C1.1.10 Ampliamento area Cc20

Area urbanistica Cc/20vs allegato A15

La Variante riconosce un ampliamento dell'area Cc20, posta lungo la strada Orbassano,..... L'ambito, che si estende per 1.085 mq,

C1.1.11 Ampliamento area Ci3

Area urbanistica Ci/3vs allegato A34

.....si è esaminato,.... il cambio di destinazione d'uso verso la zona urbanistica Ci - Aree residenziali di integrazione, di una porzione di territorio collocata nella conurbazione di Gerbole.si propone la ripermimetrazione di una porzione dell'area Ci3,.....ed il cambio verso destinazioni residenziali del lotto compreso tra la Via Padova e la strada di accesso all'area Br.C23 Cascina Massiana.....

C1.2 Riordino delle aree per spazi pubblici

.....omissis.....

C1.2.1 Il nuovo polo scolastico in frazione Gerbole-Zucche

Area urbanistica S/1vs, S/5vs allegato 38

.....realizzare un polo di servizi per l'istruzione, il verde e lo sport di riferimento per la frazione di Gerbole e Zucche; ..., si sono individuati nelle aree limitrofe all'area S19,, gli ambiti ottimali per la realizzazione del nuovo polo di servizi,

Nello specifico si prevede, pertanto:

- La ridefinizione dell'area S20, sia in termini dimensionali, sia dal punto di vista dell'uso,...
- La ridefinizione dell'area vigente S19, attraverso una riduzione delle superfici ed il riconoscimento di tre ambiti: S/1vs già disponibile al patrimonio pubblico e S/5vs, ancora da acquisite, S19 parte già attuata;
- La localizzazione delle aree a standardcedute all'uso pubblico a seguito dell'attuazione dell'area Ce/6vs.....

C1.2.2 Le aree a servizi disegnate nei SUE introdotti dalla Variante Strutturale 3

Aree urbanistiche Ce/4vs, Ce/7vs, Ce/6vs, Cr/1vs

Nello specifico con riferimento a:

- Area a servizi S/10vs – SUE Ce/7vs: l'area dovrà rimanere a verde in quanto costituisce varco dell'edificato in progetto.
- Area a servizi S/6vs – SUE Ce/4vs: le aree individuate in cartografia dovranno essere sistemate a verde e parcheggi;
- Area a servizi S/9vs – SUE Ce/6vs: la variante intende prescrivere la localizzazione e le quantità disegnate in cartografia,
- Area a servizi S/12vs – SUE Cr/1vs: l'obiettivo pubblico per l'attuazione di questa area, oltre all'eliminazione di un fabbricato artigianale,, risiede nell'ampliamento della piazza esistente, attraverso la dismissione,, di un sedime minimo pari a 400 mq.....omissis.....

C1.3 Riorganizzazione dell'offerta economica

.....omissis.....La rilocalizzazione delle destinazioni produttive di nuovo impianto dall'ambito di Gerbole ai due insediamenti posti ad ovest del concentrico..... Gli altri due interventi, sono l'ambito di riqualificazione urbana Cr/2vs, che permette altresì il completamento verso est della direttrice di via Pordenone e la trasformazione a destinazione residenziale dell'area alle porte del capoluogo Ce/12vs.....

C1.3.1 La Cascina Canta

Area urbanistica T/1vs allegato A10

.....Nello specifico si propone la riduzione dell'area Br.B19 in favore della zona turistico ricettiva T; a seguito del riconoscimento dell'uso in atto si perimetrano, all'interno dell'area T anche le porzioni cortilizie afferenti, utilizzate per l'attività di ristorazione.....omissis.....

C1.3.2 Eliminazione area urbanistica MA13

..... si è provveduto a ricondurre a destinazione agricola l'area MA13, per complessivi 24.000 mq, Contestualmente all'eliminazione, dell'area a destinazione produttiva,, si sono stralciate anche le due aree a serviziomissis.....

C1.3.3 Ampliamento aree produttive

Aree urbanistiche D1; D2

....., si sono introdotti due nuovi lotti di completamento a destinazione produttiva, ad ovest del capoluogo, quasi in prossimità del confine con il comune di Piossasco.

Complessivamente le nuove aree si estendono per 18.100 mq che permetteranno la realizzazione di interventi di completamento infrastrutturali e ampliamento delle attività esistenti

4.4 Sistema rurale – la valorizzazione del territorio agricolo

.....omissis.....

D1.1.1 Riclassificazione dei nuclei Br

.....omissis...In sede di Variante si sono riesaminati tutti i nuclei Br con l'obiettivo di registrare i cambi di destinazione d'uso da agricolo verso altre destinazioni, gli interventi di riuso che si sono registrati nel corso

del tempo e lo stato di conservazione degli immobili.

.....omissis.....

....., con la Variante si è voluto incentivare la riqualificazione ed il riuso dei fabbricati, riconducendo le operazioni ammissibili in un quadro di concertazione tra i privati ed il Comune, ampliando al contempo le destinazioni d'uso compatibili con la zona agricola,.....

D1.1.2 La ricettività diffusa

.....omissis.....Al fine di incentivare le attività agricole ed al contempo incentivare la riqualificazione del patrimonio esistente ed inutilizzato, si sono definite norme, quali:

- per gli edifici realizzati entro il 1942 il recupero è sempre ammesso, per le destinazioni residenziali e attività compatibili con il contesto agricolo, attività ludiche, sportive e ricreative;*
- per gli edifici realizzati dopo il 1942 è ammesso il recupero dei fabbricati esistenti per destinazioni residenziali, attività compatibili con il contesto agricolo, attività ludiche, sportive e ricreative, purché tali fabbricati risultino con tipologia riconducibile a quella tradizionale per uso di materiali e composizione;*

.....

D1.1.3 Individuazione degli orti urbani

Area urbanistica Eo; allegato A27

.....

D1.1.4 Aree agricole di riserva Er

Area urbanistica Er1, Er2, Er3, Er4;

Analogamente a quanto fatto con le aree ortive, anche per le aree Er, il Piano individua nuovi ambiti.

.....

D1.1.5 Ampliamenti di aree De

Aree urbanistiche De/1vs, De/2vs

.....si sono riconosciuti due ambiti in cui è stata ampliata la destinazione De. Con riferimento alla prima area, De/1vs questa si configura quale ampliamento dell'esistente area De9, L'area in oggetto è collocata nel territorio agricolo tra gli abitati di Gerbole ed il capoluogo e ha estensione pari a 1.921 mq.

Relativamente alla seconda area,, questa è posta al margine ovest del capoluogo. Sull'area, di estensione pari a 7.193 mq, insistono diversi fabbricati con un mix di funzioni ivi insediate, quali rimessaggio, magazzino e un'abitazione ex rurale, oggi plurifamiliare.

4.5 Modifiche all'apparato normativo

.....omissis.....

Nello specifico sono stati modificati i seguenti articoli normativi:

Art. 3 – Sono state precisate ed integrate le definizioni dei tipi di intervento edilizio ed urbanistico previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Sono state integrate e precisate le definizioni delle destinazioni d'uso, anche con riferimento all'art. 8 della L. R. 8 luglio 1999, n. 19.

Art. 13 – Viene introdotta una norma che disciplina le zone a verde privato Vp;

Art. 15 – Al comma [5] viene specificato che le condizioni per edificare con intervento diretto, in aree di nuovo impianto devono essere preesistenti e non ottenute mediante frazionamenti;

Art. 17 – Si specifica che in ambito di PEC i servizi potranno essere diversamente localizzati. purché sempre all'interno dell'ambito oggetto di trasformazione. Viene enunciata e regolamentata la possibilità di intervenire attraverso più SUE in ambiti di nuovo impianto,;

Art. 26 e 27 – Si introduce un ultimo comma che prescrive il rispetto di un indice di permeabilità territoriale per le aree in progetto dalla Variante;

Art. 28 – Viene integrato con una serie di prescrizioni attuative dei nuovi interventi in aree Ce/vs.....

Art. 31 – Viene stralciato, in quanto le aree Cet, a cui si riferisce, vengono trasformate in aree Ce;

Art. 32 bis Aree Cr -articolo di nuovo inserimento in cui vengono disciplinati gli ambiti di

riqualificazione urbanistica individuati a seguito della pubblicazione del Progetto Preliminare;

Art. 33 – Viene stralciato il comma [9], in quanto riferito alle modalità attuative per l'area Ma13, che nel frattempo è stata edificata.

Art. 35 – Viene integrato con prescrizioni circa la possibilità di realizzare spazi residenziali nell'area Fiat come nelle altre aree produttive D.

Art. 36 – Viene stralciato in quanto l'area Ma8-Dr viene conglobata nelle altre aree Ma di cui all'art. 33...;

Art. 37 bis - Riporta prescrizioni restrittive per gli interventi in area agricola in relazione alle condizioni di pericolosità riportate dalla Carta di Sintesi;

Art. 39 – Vengono modificate ed integrate una serie di prescrizioni e modalità per il recupero degli edifici ex agricoli e non più utilizzati per tale destinazione.

Art. 40 - Vengono modificate ed integrate una serie di prescrizioni e modalità per il recupero degli edifici siti nei nuclei rurali e non più utilizzati per la destinazione agricola.

Art. 42 – Viene modificato da disciplina delle attività agrituristiche (che sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa di livello superiore) in disciplina delle aree turistico-ricettive T,;

Art. 43 bis – Articolo inserito al fine di normare le aree VCE per le quali il piano prevede il ruolo di riequilibratore ecologico degli interventi in progetto;

Art. 47bis – È un articolo di nuovo inserimento, che, riporta le azioni di mitigazione e compensazione ambientale da mettere in atto a seguito dell'attuazione del progetto urbanistico della presente Variante;

Art. 48 bis – Inserito con la variante, l'articolo riconosce gli indirizzi operativi di cui alle “Linee guida per l'incentivazione delle attività di riqualificazione edilizia e territoriale in chiave ambientale per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente”;

Art. 50 – Viene integrato con le disposizioni sui corsi d'acqua;

Art. 51 – Viene modificato a seguito dell'aggiornamento del quadro del dissesto, riportando le norme di attuazione derivanti dalla carta di sintesi e dal riconoscimento delle condizioni di pericolosità;

Art. 52 – Viene integrato con i commi 13 e 14 in cui si ammette la possibilità di variare il tracciato della viabilità in progetto, all'interno delle fasce definite da piano, senza che ciò costituisca Variante allo strumento urbanistico;

Art. 53 – Viene modificata la norma relativa alle strade e passaggi privati, ed inserite precisazioni in merito ad eventuali modificazioni al tracciato delle viabilità in progetto, all'interno delle rispettive fasce di rispetto. Viene inoltre allegato al presente articolo l'elenco delle viabilità assoggettate all'uso pubblico,;

Art. 57 – Si è provveduto a modificare i riferimenti legislativi per il recupero dei sottotetti;

Art. 58 – Si è provveduto a modificare i riferimenti legislativi per il recupero dei rustici;

Art. 61 – Viene modificato ed integrato in recepimento dei Criteri Commerciali approvati dal Comune.omissis.....”

(Cfr. Relazione Illustrativa);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013, n. 17/2013 e n. 3/2015 ed in particolare gli articoli 15 e 15bis;

vista la Circolare dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2002, n. 5/PET, con la quale sono fornite indicazioni sulle procedure di formazione dei Piani Regolatori a seguito dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;

tenuto conto che con la suddetta Circolare si chiarisce che la Città Metropolitana in cui sia vigente il Piano Territoriale debba esprimersi sulla compatibilità rispetto al P.T.C. con riferimento non solo alle Varianti Parziali ma a tutti i Piani Regolatori e loro Varianti;

rilevato, infatti, che nella presente procedura non muta il ruolo della Città Metropolitana quanto, invece, le modalità attraverso cui la stessa è tenuta a manifestare il proprio parere in tema di compatibilità della Variante con il Piano Territoriale e gli altri strumenti di programmazione sovracomunale;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle *Norme di Attuazione* immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3, articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del suolo*";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica

....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, la Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante strutturale n. 3 al PRGC vigente del Comune di Volvera, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 47 del 18 dicembre 2019 (ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77 s.m.i.), **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*"; **a condizione che vengano attuate le osservazioni con carattere prescrittivo**
2. **di formulare**, in merito alla Proposta Tecnica del progetto definitivo della Variante in questione al PRGC vigente, le seguenti osservazioni:
 - a. **con carattere prescrittivo**:
 - la previsione in aumento della capacità insediativa proposta con la presente Variante, dovrà essere contenuta (accertato che uno degli obiettivi del PTC2 è il risparmio del consumo del suolo) secondo le **prescrizioni che esigono attuazione** di cui al comma 4 dell'art. 21 delle N.d.A. del PTC2, in cui è citato: "*L'eventuale richiesta di nuova edificazione dovrà rapportarsi con lo stock abitativo inutilizzato, che viene riconosciuto come soluzione primaria alla richiesta di domanda abitativa all'interno dei Comuni.....*", al comma 5: "*I Comuni che intendono variare il piano regolatore generale prevedendo un incremento insediativo residenziale devono operare una preventiva valutazione in ordine ai seguenti elementi:..... c) entità e caratteri dello stock abitativo inutilizzato; d) capacità insediativa residua dello strumento urbanistico vigente non realizzata, calcolata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 56/77 e s.m.i.. L'esito della valutazione condiziona e motiva l'ipotesi di incremento insediativo residenziale." e al comma 6: "*Ai fini del calcolo dell'aumento della capacità insediativa del P.R.G. vigente vengono considerati tutti gli interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo; restano esclusi gli interventi relativi alle residenze rurali.*". L'analisi sul dimensionamento della Variante strutturale di cui al punto 5.1 della Relazione Illustrativa, dovrà essere integrata esaminando anche le attuali previsioni residenziali del Piano vigente inattuato (vedi: CE14 e ce/1vs) e non trattate in questa sede che andranno a sommarsi ai nuovi incrementi proposti con la Variante in oggetto. Si rammenta che complessivamente la previsione in aumento della C.I.R.T. dovrà essere contenuta nel limite del 5% (comma 7 art. 21 delle N.d.A. del PTC2), fatta eccezione per le ristrutturazioni urbanistiche per le quali la Norma riconosce una percentuale pari al 7,5% (comma 7bis art. 21 della N.d.A. del PTC2); eventuali **scostamenti in eccesso non potranno essere consentiti e determineranno pertanto lo stralcio o la riduzione delle nuove aree residenziali o di quelle ancora inattuato oggetto della presente Variante**;*
 - condividendo l'intento di far emergere le attività produttive in zona impropria per regolamentarne e

limitarne lo sviluppo edilizio, anche se in area libera (quest'ultima come definita e condivisa ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2) per accompagnarle ad una possibile rilocalizzazione in aree con infrastrutture adeguate (in quanto attività in zona impropria), come proposto con il riconoscimento dell'ambito De/2vs per il quale con la presente Variante viene stabilito al comma 8 dell'art. 41 delle N.T.A., che *"...non sono ammessi ampliamenti o la realizzazione di nuovi bassi fabbricati o edifici accessori."*, non è invece condivisibile la proposta di delimitare un nuovo ambito identificato con l'acronimo De/1vs che *"...si configura quale ampliamento dell'esistente area De9"* (Cfr. Relazione Illustrativa), una attività impropria in area libera (intesa ai sensi dell'art. 16 delle N.d.A. del PTC2) per la quale le Norme del Piano vigenti consentirebbero possibilità edificatorie. Si chiede pertanto coerentemente con il principio applicato per l'ambito De/2vs di stralciare per l'area De/1vs tali possibilità edificatorie. A riguardo si richiamano le **prescrizioni che esigono attuazione** di cui al comma 5 dell'art. 17 della N.d.A. del PTC2, in cui è citato: *"Salve restando le disposizioni di legge in tema di edificabilità nel territorio agricolo con particolare riguardo a quanto consentito dall'art. 25 della L.R. 5/12/1977, n.56,, nelle aree libere non sono consentiti nuovi insediamenti né la nuova edificazione nelle aree non urbanizzate"* e al comma 5bis, in cui è citato: *"I nuclei e le borgate compresi nelle aree libere non possono essere ulteriormente ampliati. Eventuali proposte di riordino e riqualificazione, che rispondono ai principi ed ai criteri dell'art. 15 saranno considerati ed oggetto di specifica valutazione in sede di variante urbanistica."*;

- l'intervento che prevede la riduzione dell'area Br.B19 a favore del riconoscimento di un nuovo ambito turistico ricettivo T/1vs, andrebbe integrato graficamente, differenziando l'area pertinenziale (sulla quale verrà consentita l'installazione di strutture amovibili) dalla parte già edificata e sulla quale le norme consentono l'adeguamento igienico funzionale e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- per completare l'adeguamento del PRGC alla Variante al PTC2 denominata "Seveso", si rende necessario redigere una nuova Tavola che definisca i seguenti ambiti: altissima vulnerabilità ambientale (colore rosso), rilevante vulnerabilità ambientale (colore giallo) e ridotta vulnerabilità ambientale (colore verde), senza differenziare gli elementi ambientali e geologici che le caratterizzano, mentre la Tavola VAS 1.4 andrebbe integrata/aggiornata, in particolare:
 - raccogliendo con un'unica campitura la zona ad altissima vulnerabilità ambientale che per il Comune di Volvera comprende la fascia fluviale A e B del PAI;
 - integrando gli ambiti classificati a rilevante vulnerabilità ambientale, segnalando: il corridoio di connessione ecologica, le colture di pregio (frutteti vigneti), i dissesti areali, la soggiacenza della falda inferiore a 3 metri e se disponibile la zona con la falda compresa tra 3 e 5 metri in presenza di una litologia di natura ghiaioso-sabbioso;
 - accorpando con un unico retino i terreni con una capacità d'uso in classe I e II;
 - stralciando, in quanto non coerente con l'art. 13.2 delle N.d.A. della Variante "Seveso", i seguenti ambiti: fascia dei pozzi, fascia del depuratore, fascia del cimitero, area di rispetto della Croce Barone e le connettività ecologiche;
- inoltre, ad integrazione del punto precedente, come segnalato sulla proposta tecnica del progetto preliminare, deve essere redatta anche la cartografia delle vulnerabilità territoriali che dovrà evidenziare i seguenti elementi:
 - localizzare gli edifici e/o gli ambiti appartenenti alle categorie vulnerabili territoriali A e B ed in sub ordine C, D e E, della tabella I dell'allegato al D.M. del 9 maggio 2001, differenziandoli con specifiche campiture richiamate in legenda;
 - segnalare gli indici di affollamento, in ragione della relativa capienza degli immobili per ciascuna delle categorie di cui al punto precedente, raccolti in un'unica tabella;

- evidenziare nella cartografia i luoghi soggetti ad affollamento di cui al punto precedente, affinché sia nota la collazione degli immobili;
- alla presente determinazione si allega quale parte integrante il contributo, della Direzione *“Rifiuti bonifiche e sicurezza siti produttivi”* della Città metropolitana con la Nota prot. n. 35044/2020/TA1/FN del 20/05/2020, sulla coerenza dei contenuti della Variante al PTC2 denominata *“Seveso”*;
- b. a titolo di apporto collaborativo:
 - si chiede di verificare la Tabella inerente l'intervento C1.1.9 (riduzione dell'area Ce13 – pag. 69 della R.I.) e in particolare il decremento di – 21 abitanti in progetto che sulla base dei dati presenti negli Atti, dovrebbe generare invece una riduzione di –15 abitanti. Nel dettaglio si evidenzia che stralciando una superficie territoriale di 1.958 mq (riclassificata a verde privato), quale quota di un ambito con un indice territoriale di 0,7 mc/mq (come da schede d'area allegate), si genera una riduzione di 1.360 mc, corrispondente a –15 abitanti, se, come risulta dalla Relazione Illustrativa, il Piano prevede una densità abitativa di 90mc/ab;
 - analogamente al punto precedente, la Tabella riferita all'intervento C1.1.11 (ampliamento area Ci3 – pag. 70 della R.I.), riporta: una superficie fondiaria di 14.474 mq (riferita all'area CI/3), un indice fondiario di 0,8 mc/mq e un volume in progetto di 1.139 mc, mentre, quantificando la volumetria sui dati forniti (14.474 mqx0,8 mc/mc) si raggiunge il valore di 11.579 mc. Nell'ipotesi che con questa Tabella si fosse voluto segnalare solo l'incremento degli abitanti a seguito della modifica urbanistica proposta, considerato che l'ambito in questione è in parte edificato, sarebbe opportuno chiarirlo meglio nella Relazione Illustrativa, perché sulla scorta dei dati forniti si generano valori non coerenti;
 - eventuali variazioni della capacità insediativa della Variante, conseguenza del rispetto delle prescrizioni che esigono attuazione del PTC2 sopra richiamate e del controllo sugli abitanti in progetto delle Tabelle sopra osservate, avranno delle ricadute sulla scheda dei dati urbani e sui quadri sinottici che dovranno pertanto essere aggiornati;
 - la valorizzazione della proprietà comunale, inerente l'intervento C1.1.8 (nuova area Co/33vs – pag. 68 della R.I.) che comporta lo stralcio di una quota dell'area a Servizi S33 (1.500 mq circa), la riclassificazione a destinazione residenziale identificata con l'acronimo Co/33vs e il trasferimento della cubatura del fabbricato comunale, sito in via Ponsatti 76, andrebbe integrata nella Relazione Illustrativa specificando se le aree a Servizi sono state cedute in forza di convenzioni o di piani esecutivi ancora efficaci;
 - ad integrazione del punto precedente, sarebbe opportuno specificare nella Relazione Illustrativa, quale sarà la nuova destinazione del sedime occupato dal fabbricato di proprietà comunale per il quale se ne prevede la demolizione e il trasferimento della cubatura;
 - gli interventi che propongono il cambio di destinazione urbanistica da Br.C14 in S/11vs (2.271 mq), da CE3 in S37 (575 mq) e da Ma13 in SD7 (2.349 mq) non sono descritti nella Relazione Illustrativa, motivo per il quale si chiede di integrare l'Atto argomentando le scelte urbanistiche proposte;
 - la dorsale principale esistente della pista ciclabile metropolitana individuata nel PTC2 e segnalata nelle cartografie di Piano, andrebbe rettificata nell'elaborato P2.2b e in particolare nel tratto che costeggia la strada vicinale da Cumiana, al fine di renderlo più prossimo all'esistente sedime stradale. Sono infatti presenti alcuni tratti della pista ciclabile che si discostano notevolmente dalla strada vicinale, quando sulla base degli Atti in nostro possesso (elaborati del PTC2) dovrebbe costeggiare la strada;
 - considerato l'invio di alcuni files privi di firma digitale, si ricorda in particolare il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1/R del 23/01/2017, in cui al comma 4 dell'art. 5, è citato: *“Alla convocazione della conferenza è allegata la relativa deliberazione e la documentazione tecnica e*

amministrativa, prodotta secondo le modalità disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, in formato PDF/A firmati digitalmente ai sensi di legge. E' altresì allegato l'elenco puntuale della medesima documentazione che ne attesta la conformità con quanto deliberato dagli organi dell'ente proponente e che riporta l'impronta digitale dei diversi files, prodotta secondo le modalità disciplinate dal succitato decreto." Si sollecita pertanto l'Amministrazione per la fase di approvazione e trasmissione degli Atti agli Enti, di ottemperare alle disposizioni sopra richiamate. Si ricorda in particolare per la Tavola GEO8 *"Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica"* quanto previsto, ai sensi del punto 1.2.2 della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 08/05/1996, in cui è citato: *"Il documento cartografico [Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica], da ritenersi indispensabile, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto sia dal geologo che dall'urbanista (come peraltro già indicato dalla Circ. del P.G.R. del 18/7/89, n.16/URE al punto 3.2.1. comma 4.2. SEZ I - scheda C, in riferimento all'art. 14 punto 2 della L.R.56/77 e s.m.i.)"*;

- preso atto che le Norme Tecniche di Attuazione e in particolare l'art. 51 è stato riscritto per regolamentare la capacità edilizia in ragione del rischio idrogeologico anche ai sensi della D.G.R. n. 64-7417 del 7/04/2014, si suggerisce, come per altro seguito da molte Amministrazioni comunali per favorire una applicazione delle norme più chiara, di allegare alle Norme del Piano la Tabella di cui al paragrafo 7.1 dell'Allegato A parte II alla D.G.R. n. 64-7417 del 7.04.2014;
- l'art. 13 delle N.T.A. del Piano *"UNITÀ EDILIZIE E RELATIVE DEFINIZIONI"* viene integrato riconoscendo per le aree a Verde privato, in aree urbanistiche consolidate, un indice di copertura per realizzare fabbricati accessori del quale sarebbe opportuno specificarne la percentuale per definirne l'estensione anche in ragione della superficie interessata;
- la fascia di rispetto cimiteriale che presenta una estensione variabile, come parrebbe dalle cartografie del Piano, non è coerente con quanto previsto al comma 6 dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.i. che ricordiamo impone una fascia di salvaguardia di 200 metri. Si suggerisce pur non interessando con la Variante in questione l'area di tutela, di adeguarla alla L.U.R. per una maggiore garanzia sulle future variazioni al PRGC;
- alla presente determinazione si allega quale parte integrate il contributo della Direzione *"Azioni Integrate con gli EE.LL."* della Città metropolitana con la Nota prot. n. 36457 del 27/05/2020, sulla coerenza del quadro di dissesto con quello contenuto nel PTC2;

- a. **di dare mandato** al Delegato della Città Metropolitana a rappresentare i contenuti del presente provvedimento nella Conferenza di CoPianificazione e Valutazione conclusiva della Variante strutturale in oggetto;
3. **di trasmettere** al Comune di Volvera e alla Regione Piemonte la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 27/05/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo

Prot. n. 35044/2020/TA1/FN – Tit.: 10.4.1

Torino, 20/05/2020

Inviato via Doqui

nadio.turchetto@cittametropolitana.torino.it

giannicola.marengo@cittametropolitana.torino.it

Alla Direzione Territorio e Trasporti

Corso Inghilterra 7/9

10138 TORINO

c.a. arch. Nadio TURCHETTO

luciana.derrico@cittametropolitana.torino.it

guglielmo.filippini@cittametropolitana.torino.it

**Alla Direzione Dipartimento Ambiente e
Vigilanza Ambientale (TA0)**

Corso Inghilterra 7/9

10138 TORINO

OGGETTO: Variante Strutturale n.3 al PRGC Comune di VOLVERA – Osservazioni sulle norme e contenuti tecnici relativi al rischio industriale contenuti nella proposta tecnica di progetto definitivo di Variante Strutturale n.3 al PRGC, rispetto alla Variante “Seveso” al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2)

Parere della Direzione scrivente per gli aspetti di competenza

Il Comune di Volvera ha adottato, con D.C.C. n.47 del 18/12/2019, la proposta tecnica di progetto definitivo della Variante Strutturale n.3 al piano regolatore comunale. Essa contiene le norme e contenuti tecnici prescritti dalla Variante “Seveso” al PTC (adottata con D.C.P. n. 198-332467 del 22 maggio 2007 e approvata dalla Regione con D.C.R. n. 23-4501 del 12 ottobre 2010, recepita e fatta propria dal PTC2 ai sensi dell’art. 7 delle relative N.d.A.).

Con la presente si inoltra pertanto il parere del nostro Ufficio per gli aspetti di competenza ai fini dell’emanazione del parere relativo alla VAS / redazione del parere unico da esprimere nella seconda Conferenza di pianificazione in programma.

Il Comune di Volvera non ospita attualmente sul proprio territorio stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Non risultano stabilimenti soggetti a “Seveso” nei comuni limitrofi che abbiano effetti ricadenti nel territorio di Volvera.

Sulla presente Variante, lo scrivente Ufficio si era espresso nella fase della proposta tecnica di progetto preliminare, nell’ambito del parere VAS, con parere Prot. n. 74144 /2018/LB8 del 19/06/2018, nel quale erano contenute alcune richieste.

Di seguito si riportano le osservazioni specifiche di cui si ritiene il Comune debba tenere conto, modificando opportunamente la relazione tecnica, le Cartografie e le Norme affinché siano in linea con la Variante al PTC.

URGENTE_VOLVERA_gen2020_parere_Direzione_Rifiuti_bonifiche_sicurezza_siti_produttivi.doc

Nota di aggiornamento normativo

Il 29 luglio 2015 è entrato in vigore il d.lgs. 26 giugno 2015, n.105 che ha abrogato e sostituito il d.lgs. 334/99, riferimento normativo principale in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

A seguito di ciò, la Città metropolitana di Torino ha approvato, con D.C.m. n.39516 del 15/12/2015, la nota esplicativa n.5 alla Variante "Seveso" al PTC, che contiene le necessarie indicazioni per i comuni relative in generale alla nuova norma, e in particolare alla corretta lettura della Variante al PTC alla luce del mutato quadro normativo. La nota è consultabile sul sito della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rischio-industriale/variante-seveso-ptc>.

Inoltre, la nota esplicativa n.6 al PTC2 approvata con D.C.M. n.1806/2017 del 14/3/2017 ha previsto le modalità per l'integrazione della procedura di VAS nell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla variante "Seveso" al PTC, nei quali ricade la Variante in esame.

Il Rapporto Ambientale e le Norme di Attuazione contenuti nella Variante in esame sono aggiornati al d.lgs.105/2015.

Fonti

Il Rapporto Ambientale tratta il tema del rischio industriale e lo sviluppa in particolare nel paragrafo 5.3.5. "Industrie a rischio di incidente rilevante". Il documento **non riporta il riferimento alla Variante "Seveso" al PTC**, cui – insieme alla norma statale che è il d.m. 09/05/2001 e alle linee guida regionali – questa Variante comunale costituisce adeguamento.

Si ritiene necessario che il Rapporto Ambientale sia integrato con tale riferimento, anche all'interno del paragrafo relativo al PTC2.

Identificazione e caratterizzazione delle attività produttive

In merito agli stabilimenti soggetti a "Seveso", si veda quanto osservato sopra.

Il Comune afferma, nel paragrafo 5.3.5. del Rapporto Ambientale, di aver compiuto una ricognizione in merito all'esistenza di attività produttive pericolose sul territorio, non soggette ai disposti del d.lgs.105/2015, come previsto anche dalle linee guida regionali in materia di rischio industriale.

Di queste, va precisato che le sole attività individuate come significative dalla Variante al PTC sono quelle indicate dall'articolo 19 della Variante stessa. Si tratta di quelle particolari attività c.d. "sottosoglia Seveso" che superano le soglie individuate come il 20% di alcune tra le soglie previste per essere soggetti agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 (ora: "soglia inferiore" del d.lgs.105/2015). La Regione ha poi, nelle sue linee guida, suggerito altre categorie di aziende che meritano attenzione all'interno di un elaborato RIR: l'individuazione di tali aziende, risulta quindi un utile indirizzo di pianificazione, non cogente a differenza delle previsioni normative dell'articolo 19 della Variante.

A tale proposito, il Comune afferma *“Da tali analisi è risultato che sul territorio comunale sussistono solo due aziende produttive rientranti negli stabilimenti “sottosoglia Seveso”*.

Purtroppo non è precisato quali siano le aziende che rientrerebbero in tale categoria e dove siano localizzate: pertanto questo Ufficio non è nelle condizioni di formulare osservazioni. **Si ritiene necessario che il Comune precisi:**

- **quali siano le aziende sottosoglia individuate** e per quale/quali categorie di pericolo (energetico, tossico, a ricaduta ambientale), possibilmente allegando la scheda compilata dall'azienda con il quadro delle sostanze presenti e relativi quantitativi;
- **la localizzazione in cartografia di tali stabilimenti**, con la relativa area di esclusione ove necessaria ai sensi dell'articolo 19 della Variante “Seveso” al PTC.

Si precisa comunque l'opportunità che la fase di consultazione del procedimento urbanistico contempli esplicitamente la possibilità per qualunque azienda di dichiarare la propria appartenenza alla categoria dei sottosoglia.

Identificazione e caratterizzazione degli elementi vulnerabili

Per quanto riguarda gli **elementi territoriali vulnerabili**, si rileva quanto segue.

Il Rapporto Ambientale **non riporta** l'individuazione e la caratterizzazione, sulla base del d.m. 09/05/2001, degli elementi **territoriali** vulnerabili **puntuali e areali**, presenti sul territorio di Rivarolo C.se. Non è neppure presente la carta degli elementi territoriali vulnerabili.

Per quanto sopra, **si ritiene necessario che il Comune debba integrare la proposta con la realizzazione di apposita/e carta/e che riporti tali elementi**. Gli elementi puntuali vanno corredati di una tabella contenente il nome, la categoria e sottocategoria dell'elemento e la sua capienza in termini di persone presenti, ove occorre con la frequenza di utilizzo. Quelli areali, come da d.m., sono le aree residenziali differenziate in base al valore dell'indice fondiario.

Tra questi ultimi vanno inoltre ricompresi gli elementi non ancora presenti, ma previsti dal PRGC, con una determinazione cautelativa e ragionevole della categoria di appartenenza.

Quanto agli elementi **ambientali** vulnerabili, si rileva quanto segue.

La Tavola VAS 1.4 riporta alcuni elementi ambientali vulnerabili.

Si ritiene necessario che gli elementi ambientali siano classificati in base alle tipologie previste dagli artt. 13.1 (per l'area ad altissima vulnerabilità ambientale) e 13.2 (per l'area a rilevante vulnerabilità ambientale) della Variante Seveso al PTC.

Si suggerisce inoltre di realizzare una tavola di sintesi in cui il territorio comunale viene distinto in base alle tre macro-aree cromaticamente distinte (zona rosso, gialla e verde).

Norme di attuazione

Oltre al Rapporto Ambientale, la proposta di variante generale al PRG prevede le opportune modifiche normative e cartografiche.

In particolare, l'articolo 36 "Regole di insediamento per le attività Seveso e sottosoglia Seveso" riporta le norme richiamando il testo di cui alla Nota Esplicativa n.6 al PTC2.

Comma 2.

Si suggerisce di sostituire la locuzione "*attività che detengono prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2 dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015 né le aziende definite Sottosoglia Seveso*" con "*stabilimenti sottosoglia Seveso di cui alle lettere c) e d)*". Infatti la definizione è riportata correttamente al comma 1, mentre con la locuzione proposta, potrebbero essere vietate anche attività non rientranti nel concetto di sottosoglia, ad esempio semplici distributori di carburante.

Comma 4.

Vale l'osservazione precedente; inoltre il primo periodo è mancante della conclusione. Si segnala che anche nel caso di zone a ridotta vulnerabilità ambientale deve essere prevista l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 19 della Variante "Seveso" al PTC.

Comma 9.

Il comma va modificato prevedendo che la dichiarazione del professionista "attesti e descriva l'adozione delle misure in conformità ai punti I e II della tabella 4 delle Linee Guida della Variante Seveso al PTC".

Attività sottosoglia Seveso esistenti.

Occorre individuare le (eventuali) norme specifiche per le aree di esclusione (ove necessarie e individuate) attorno alle due attività sottosoglia menzionate nel Rapporto Ambientale.

Tavole

Sulle Tavole, si veda quanto osservato al paragrafo relativo agli elementi vulnerabili.

Gli eventuali vincoli emergenti dalle prescrizioni relative al rischio industriale sono da trasporre negli elaborati cartografici di piano.

Infine, si invita il Comune (al termine della procedura urbanistica) ad aggiornare la modulistica sul permesso di costruire o titoli abilitativi comunque denominati (comprese le licenze commerciali) mediante l'inserimento della richiesta di informazioni di cui all'articolo 19 della Variante al PTC.

Porgiamo con l'occasione cordiali saluti.

FN

Il Responsabile dell'ufficio

URGENTE_VOLVERA_gen2020_parere_Direzione_Rifiuti_bonifiche_sicurezza_siti_produttivi.doc

Ing. Francesco NANNETTI

*(copia cartacea firmata in originale disponibile
agli atti)*

Il Dirigente

Ing. Pier Franco ARIANO

(sottoscritto con firma digitale)

*referente: **Francesco NANNETTI***

tel. +39-011 861.6797

Ufficio Prevenzione del rischio nelle Attività Industriali

e-mail: francesco.nannetti@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/rischio-industriale

URGENTE_VOLVERA_gen2020_parere_Direzione_Rifiuti_bonifiche_sicurezza_siti_produttivi.doc

Prot. n.	36457
Torino,	27/05/2020
Classificazione	02.11
Codice opera	
SERVIZIO RA5	

trasmessa a mezzo P.E.C. / mail

Al Dipartimento
Territorio, Edilizia e Viabilità
Direzione
Territorio e Trasporti

c.a. Arch. Nadio Turchetto

OGGETTO Comune di VOLVERA Progetto della Variante strutturale n. 3 al PRGC vigente approvato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. Seconda seduta della Conferenza di Copianificazione e Valutazione della Variante.
Parere di competenza ai sensi del punto 3.2 parte I della DGR n. 64-7417 del 07.04.2014

Si trasmette la nota allegata.

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione
Azioni Integrate con gli EE.LL.
Ing. Massimo VETTORETTI

Prot. n. 36756

Torino, 27 maggio 2020

Dott. Guglielmo FILIPPINI

Direttore del Dipartimento Ambiente
e Vigilanza Ambientale

Ing. Giannicola MARENGO

Dirigente della Direzione
Territorio e Trasporti

OGGETTO: Proposta Tecnica del Progetto Definitivo della Variante Strutturale n. 3 al PRGC vigente del Comune di Volvera. Fase di Valutazione della procedura di VAS. *Parere della Direzione scrivente per gli aspetti di competenza.*

Richiamando il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali espresso in data 19/06/2018, prot. 74144, sulla proposta tecnica di Progetto Preliminare, si esprimono le seguenti osservazioni.

CONSIDERAZIONI GENERALI

La variante strutturale si compone di varie nuove previsioni, per lo più residenziali, concentrate in via di massima nella frazione Gerbole-Zucche posta a nord del territorio comunale. Questa "frazione" in realtà costituisce un vero e proprio centro abitato, al pari di quello di Volvera. Altri interventi sono modifiche di destinazione d'uso, previsioni di viabilità minore e ampliamenti limitati di aree produttive/miste, oltre ad un nuovo polo scolastico sempre nella frazione, in area già destinata a servizi dal PRGC vigente. L'aumento di abitanti previsto, di quasi 600 unità, appare molto elevato (vedasi anche il parere del 2018 sopra citato), mentre lo stralcio di aree produttive comporta una diminuzione della ST complessiva di tali zone.

SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE E RETE ECOLOGICA

Si premette che ai sensi dell'art. 10 c. 3 delle NdA del PTC2, qualsiasi variante urbanistica deve essere compatibile con il Piano e darvi attuazione per le aree di influenza della variante stessa. Il PTC2 ha tra i suoi obiettivi la salvaguardia e la valorizzazione della connettività ecologica e delle risorse naturali, e a tal fine nelle NdA sono inserite numerose direttive che i Comuni devono attuare in sede di PRGC per la tutela e l'implementazione della biodiversità e della connettività.

Nella tav. 3.1 *Sistema del verde e delle aree libere* il PTC2 ha individuato una prima ipotesi di Rete Ecologica Provinciale, sulla base di criteri non prettamente ecologici ma naturalistico-territoriali. La REP raffigurata nella Tav. 3.1 è composta da:

Nodi-Core areas	Aree protette (nazionali, regionali, provinciali) Siti Rete Natura 2000 (Sic, Zps, Sir, Sip)
Corridors	Fasce perifluviali (fasce A e B del PAI e ulteriori aree individuate con studi) Corridoi di connessione ecologica (fasce C del PAI e aree da studi provinciali)
Buffer zones	Aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico (aree a vincolo ambientale ex dlgs 42/04 - altre aree di elevato pregio naturalistico-ambientale)
Stepping stones	Zone umide (da Banca Dati Regionale disponibile sul sito)
	Aree boscate (da dati IPLA – Piani Forestali Territoriali)

Inoltre in attuazione dell'art. 35 delle NdA del PTC2, nel 2014 sono state approvate le Linee Guida del Sistema del Verde (LGSV), che nascono con l'obiettivo di fornire, sia alle amministrazioni comunali sia ai tecnici, disposizioni orientative di tipo tecnico e/o procedurale finalizzate a contenere il consumo di suolo, incrementare, qualificare e conservare i servizi ecosistemici, con particolare attenzione per la biodiversità, ed anche per individuare gli interventi di compensazione ambientale/ecologica. Tali LG comprendono le LG della Rete Ecologica e le LG per Mitigazioni e Compensazioni.

Richiamando l'analisi già svolta nel parere sopra citato, si osserva che nel Comune di Volvera non esistono nodi/core areas né buffer zones; il torrente Chisola rappresenta il principale corridoio ecologico dell'ambito; il PTC2 ha individuato come *corridor* l'area corrispondente alle fasce A B e C ampliate secondo indicazioni contenute in studi di approfondimento provinciali, fino ad arrivare a nord alla SP41 per Piossasco. **Questo è infatti l'ambito da preservare maggiormente da nuovi insediamenti per tutelare le connessioni ancora esistenti, anche all'interno dell'ambito agricolo, così come il corridor verso None – Stupinigi (vedi figura 1)** All'interno delle fasce A e B sono collocate la maggior parte delle aree boscate e delle zone umide. Il resto del territorio del Comune è agricolo, con suoli di I e II classe, quindi ad elevata produttività agricola, tutelati dall'art. 27 delle NdA del PTC2. La maggior parte delle previsioni ricade però in suoli di III classe di capacità d'uso (Frazione Gerbole).




Fig. 1 – Funzionalità ecologica ricavata seguendo le indicazioni le Linee guida della Rete Ecologica Provinciale e corridoio ecologico del Chisola da tav. 3.1 del PT2. Non in scala.

Secondo l'approccio ecosistemico utilizzato per la redazione delle LGRE, che si fonda sull'analisi degli usi del suolo (Land Cover Piemonte 2010) e degli habitat correlati, gran parte del territorio di Volvera è a *funzionalità ecologica residuale* (aree agricole), mentre le *aree di elevata e moderata funzionalità* sono concentrate nella parte sud lungo il Chisola (boschi umidi ripariali, vegetazione spondale).

Gli *ambiti a funzionalità ecologica elevata o moderata* corrispondono agli *elementi strutturali della rete*, e devono essere tutelati, valorizzati e, se possibile, implementati/ampliati. Le aree prossime agli elementi strutturali sono ambiti di prioritaria espansione della rete, anch'essi da tutelare e su cui far ricadere interventi di tipo naturalistico. Gli *ambiti a funzionalità ecologica residuale* corrispondono ad *ambiti di possibile espansione della rete*. In tali ambiti occorrerà perseguire il contenimento dell'ulteriore consumo di suolo libero e della frammentazione paesaggistica ed ecosistemica; il mantenimento/potenziamento dei corridoi ecologici esistenti (il reticolo idrografico minore, i canali irrigui, le bealere e la vegetazione residua). Gli *ambiti a funzionalità ecologica nulla* corrispondono all'urbanizzato e sono quindi *ambiti in cui la rete ecologica non può espandersi*.

Questa analisi è confermata dalle tavole della REL presenti nella variante, redatte secondo i criteri ARPA-Regione (che si basa sui corridoi ecologici di specie faunistiche – modelli FRAGM e BIOMOD), che individua il Chisola e le fasce spondali come corridoio ecologico.




Fig. 2 - Connettività ecologica FRAGM tratta dalla tavola "Le reti ecologiche del territorio comunale".

OSSERVAZIONI SU NORMATIVA E MITIGAZIONI/COMPENSAZIONI

Alla luce di quanto sopra, si esprimono le seguenti considerazioni: **le aree ER, agricole di protezione del centro abitato**, dovrebbero essere ampliate e poste tutto attorno ai due abitati di Volvera e di Zucche-Gerbole, in modo tale da offrire un filtro e contenere eventuali ulteriori ampliamenti dell'urbanizzato. E' inoltre molto importante che venga inserita, se non nella presente variante, nella prossima variante generale o di revisione, o nel nuovo PRGC, **adeguata normativa a tutela del corridoio del Chisola, delle zone umide e dei boschi ivi presenti, così come dell'area più ampia che è stata individuata come corridor dal PTC2 (figura 1) e che deve essere preservata da ulteriore consumo di suolo.**




Fig. 3 -Le aree ER in previsione (immagine tratta dalla relazione illustrativa)

Per compensare gli impatti arrecati soprattutto dal consumo di nuovo suolo, oltre che dalla frammentazione paesaggistica ed ecologica (v. in particolare espansione su via Pordenone), sono state previste le **aree di compensazione ambientale VCE**; tali aree non hanno però un'estensione sufficiente rispetto alle nuove previsioni, ma soprattutto non sono inserite in un disegno territoriale legato alla Rete Ecologica, seppur individuata nell'apposita cartografia. Di queste, soltanto la VCE1 ricade nel corridoio ecologico del torrente Chisola. Si condivide peraltro l'introduzione in normativa di previsione di ulteriori aree di compensazione (ancora da definire) su aree degradate e/o impermeabilizzate (di proprietà pubblica) o su aree agricole messe a disposizione dal

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Sistemi Naturali

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6595 - Fax 011 861.4272 e-mail: gabriele.bovo@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

proponente l'intervento, con preferenza per il corridoio del Chisola. Si condivide anche la previsione di un apposito **Regolamento per le compensazioni**, che individuerà le modalità di intervento e di gestione delle aree, nonché la loro quantificazione e le modalità di realizzazione. **Tale Regolamento dovrà tenere conto della Rete Ecologica individuata e delle peculiarità naturalistiche ed ecologiche del territorio, per la localizzazione delle aree e per l'individuazione degli interventi.**

Infine, per quanto riguarda la normativa, si condivide l'inserimento, all'art. 47 bis, del rispetto dell'invarianza idraulica e dell'indice di permeabilità (20% della ST) per i nuovi interventi. Per il calcolo dell'invarianza idraulica si può fare riferimento all'elaborato DS6 del PTC2 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo) in cui la metodologia di calcolo è riportata al punto 4.1. Per esempi in merito si veda anche la legislazione della Provincia Autonoma di Bolzano (lp. 8/2002, art. 46), il Regolamento di Esecuzione della DPP 21/08/2008 n. 6 (capo IV, art. 4) e il Regolamento Edilizio (RIE) del Comune di Bolzano.

Per quanto riguarda gli ambiti a funzionalità residuale, che costituiscono la gran parte delle aree libere del Comune di Volvera, lo strumento adeguato per il governo del territorio agricolo è il **Regolamento di Polizia Rurale**, che può essere implementato con indicazioni specifiche per favorire la salvaguardia e lo sviluppo della residua biodiversità e connettività ecologica. Al suo interno potrebbero essere inserite, in particolare, indicazioni per una gestione attiva e razionale del patrimonio forestale e per aumentarne, laddove opportuno, l'estensione e la diversità biologica e bioculturale secondo le indicazioni del **D. Lgs 34/2018** (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e della **L.r. 4/2009** (Promozione economica delle foreste).

Anche nel Regolamento edilizio (v **Reg edilizio tipo** Regione Piemonte approvato con **DCR 28 novembre 2017, n. 247 – 45856**) possono essere inserite indicazioni in merito al contenimento del consumo di suolo e alle Infrastrutture Verdi, es. prevedendo incentivi per coloro che realizzano costruzioni con requisiti di sostenibilità ambientale (art. 73) ...; si vedano in particolare il Capo III Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente e l'art. 98 Depurazione e smaltimento delle acque (inserimento indicazioni su invarianza idraulica).

Distinti saluti.

Il Dirigente della Direzione

Sistemi Naturali

Dott. Gabriele Bovo

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il Funzionario Tecnico

Arch. Paola Vayr



ALLEGATO 3 – OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE
AL RAPPORTO AMBIENTALE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI PROGETTO DEFINITIVO (III CONFERENZA
DI COPIANIFICAZIONE)

CONTRIBUTO TECNICO

Valutazione della compatibilità acustica in relazione alla “Variante strutturale 3 al P.R.G.C.” – Volvera

In riferimento alla Variante in oggetto, esaminata la nuova relazione “Verifica di Compatibilità Acustica”, redatta dallo studio MAM Ingegneria nel mese di ottobre 2020, si formula la seguente valutazione.

Nonostante ancora alcune carenze descrittive e procedurali presenti nella relazione, analizzando le schede di compatibilità presentate si evidenzia, in relazione alle aree a maggiore criticità, quanto segue:

1. schede A05-A06. La variante in corso riguarda l'allargamento dell'area destinata ad attività produttive. In tal caso la variante non è compatibile con la classificazione attuale ma la modifica prospettata (variazione della dimensione dell'area e delle limitrofe zone cuscinetto) non determina ulteriori criticità e pertanto risulta accettabile.
2. Schede A17-A28. In questo caso l'intervento trasforma una zona mista artigianale (classe V) ad area di riqualificazione urbana e di servizi per la residenza. Anche in questo caso la variante non è compatibile con la classificazione vigente ma la modifica prospettata (riduzione dell'area in classe V e trasformazione della nuova area in classe III) non determina ulteriori criticità, in quanto il contatto critico è già presente nella classificazione vigente e la dimensione dell'intervento non permette di inserire un'area cuscinetto, e pertanto risulta accettabile.
3. Scheda A32. In questo caso l'intervento trasforma una zona mista artigianale (classe V) ad area residenziale. Anche in quest'ultimo caso la variante non è completamente compatibile con la classificazione vigente ma la modifica prospettata (riduzione dell'area in classe IV e trasformazione della nuova area in classe III) non determina ulteriori criticità e pertanto risulta accettabile.

Il tecnico
Marco Daniele Sartore

Visto:
Il Coordinatore del Gruppo Rumore
Dott. Jacopo Fogola

ARPA Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Vigilanza

Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino Tel. 011-19680111 – fax 011-19681471

E-mail: dip.torino@arpa.piemonte.it - P.E.C.: dip.torino@pec.arpa.piemonte.it

ALLEGATO 4 – PROCEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ORGANO TECNICO COMUNALE DELLA
PROCEDURA DI VAS

**PROVVEDIMENTO DELLA STRUTTURA FISSA DELL'ORGANO TECNICO
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE**

(Istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 22/12/2010)

- 02/2021 -

Prot. n. 9424 del 02/07/2021

VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
DEL PROGETTO DI VARIANTE STRUTTURALE N.3 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELLA
L.R.56/77 E S.M.I., ART.17, COMMA 4.

I sottoscritti:

- CARPINELLI dott.ssa. Pia, in sostituzione del Responsabile del Servizio Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Volvera (*delegato, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Volvera n. 187 del 22/12/2010*), in qualità di presidente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale, in forza del decreto del Sindaco n. 1 del 03/03/2021;
- SCHERILLO dott. Alessandro, Comandante del servizio Polizia Locale del Comune di Volvera, in qualità di componente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale;
- REINAUD geom. Davide, funzionario del settore Lavori Pubblici, in qualità di componente della struttura fissa dell'organo tecnico per la valutazione ambientale.
- La responsabile in sostituzione del procedimento di VAS arch. MANNO Lara;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 22/12/2010 sono stati istituiti, relativamente alle procedure di impatto ambientale (VIA) ed alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), l'ufficio di deposito progetti e l'organo tecnico (individuati così come previsto dall'art. 23, comma 1, lettera a) della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 28.02.2018 con la quale è stata adottata la Proposta Tecnica del progetto preliminare relativa alla Variante strutturale n. 3 al P.R.G.C. vigente ad oggetto "Variante strutturale n. 3 al P.R.G.C. – Adozione della proposta tecnica del progetto preliminare" ai sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 03.04.2019 con la quale è stato adottato il progetto preliminare della Variante strutturale n. 3 al P.R.G.C. vigente ad oggetto "Variante strutturale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 17, comma 4. Adozione progetto preliminare";
- Atteso che dopo l'adozione, il suddetto progetto preliminare relativo alla Variante urbanistica strutturale n. 3, completo di ogni suo allegato e comprensivo della documentazione relativa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.): è stato pubblicato per 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e, precisamente dal 12.04.2019 al 11.06.2019, sul sito istituzionale del Comune di Volvera;
- nello stesso periodo e, precisamente dal 12.04.2019 al 11.06.2019, ad esclusione dei festivi e festività patronali, la documentazione in forma cartacea, è stata depositata in pubblica visione presso il Palazzo Comunale – ufficio Urbanistica;
- il medesimo avviso è stato trasmesso in data 16.04.2019 prot. n. 5157, mediante posta elettronica certificata ai Comuni limitrofi per la relativa pubblicazione sui rispettivi Albi Pretori on-line;

- durante il periodo di pubblicazione (dal 12.04.2019 al 11.06.2019), potevano essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Volvera, da chiunque, osservazioni e proposte;
- nelle tempistiche previste sono pervenute n. 22 osservazioni, oltre ulteriori n. 4 osservazioni pervenute fuori termini, che sono state tutte esaminate dall'Amministrazione Comunale al fine di considerarne i contenuti per la redazione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo di Variante Strutturale n. 3 adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 18.12.2019 "Variante Strutturale n. 3 al vigente P.R.G.C. ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 17, comma 4. Adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo";
- A seguito di pubblicazione è seguita la Seconda Conferenza di Copianificazione e Valutazione articolata nelle sedute del 20 febbraio 2020 e 28 maggio 2020 e 21 luglio 2020;
- In tale seconda seduta sono stati espressi i pareri unici di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, ARPA e Ministero tramite Soprintendenza, contenenti i contributi scritti resi a conclusione della discussione sulla proposta Tecnica di Progetto Definitivo di Variante Strutturale n.4 costituiti dai "pareri positivi condizionati" espressi dalle Amministrazioni con diritto di voto, da recepirsi all'atto dell'approvazione in Consiglio Comunale secondo le procedure dall'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- Visti gli incontri tecnico-operativi avuti con i funzionari dell'ARPA Piemonte, durante i quali è stata sottoposta informalmente l'ultima versione della Relazione Definitiva di Compatibilità Acustica ed i relativi Allegati redatta secondo i criteri di cui alla DGR 06/08/2001 n. 85-38021. Per cui è pervenuto ulteriore contributo tecnico dello 01/03/2021.
- La terza conferenza di pianificazione svoltasi in data 29/03/2021 ALLE ORE 09,30 il cui verbale è protocollato al n. 4581 del 01/04/2021;
- il parere ARPA finale prot. 2936 del 02/03/2021 con cui risultano accettabili le integrazioni presentate e precisamente:
 - "1. schede A05-A06. La variante in corso riguarda l'allargamento dell'area destinata ad attività produttive. In tal caso la variante non è compatibile con la classificazione attuale ma la modifica prospettata (variazione della dimensione dell'area e delle limitrofe zone cuscinetto) non determina ulteriori criticità e pertanto risulta accettabile.
 2. Schede A17-A28. In questo caso l'intervento trasforma una zona mista artigianale (classe V) ad area di riqualificazione urbana e di servizi per la residenza. Anche in questo caso la variante non è compatibile con la classificazione vigente ma la modifica prospettata (riduzione dell'area in classe V e trasformazione della nuova area in classe III) non determina ulteriori criticità, in quanto il contatto critico è già presente nella classificazione vigente e la dimensione dell'intervento non permette di inserire un'area cuscinetto, e pertanto risulta accettabile.
 3. Scheda A32. In questo caso l'intervento trasforma una zona mista artigianale (classe V) ad area residenziale. Anche in quest'ultimo caso la variante non è completamente compatibile con la classificazione vigente ma la modifica prospettata (riduzione dell'area in classe IV e trasformazione della nuova area in classe III) non determina ulteriori criticità e pertanto risulta accettabile."

Considerato che:

con nota prot. 4338 del 29/03/2018 a firma del Responsabile del settore Pianificazione e Gestione del Territorio, è stata trasmessa documentazione per la verifica di assoggettabilità alla VAS a cui sono stati invitati ad apportare il loro contributo, come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi*

della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela del suolo)” i seguenti soggetti con competenze in materia ambientale:

- Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione territoriale Generale e co-pianificazione urbanistica;
- Regione Piemonte Settore Regionale 1606A Co-pianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest;
- A.R.P.A. Piemonte, dipartimento di Torino;
- Azienda Sanitaria Locale ASLTO3;
- Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio

Visto il provvedimento dell’Organo Tecnico Comunale prot. 3207 del 05/03/2018 con cui viene stabilito di assoggettare a V.A.S. il progetto del progetto di “VARIANTE STRUTTURALE N.3 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELLA L.R.56/77 E S.M.I., ART.17, COMMA 4”.

Visti i seguenti contributi pervenuti:

1. Contributo tecnico dell’organo tecnico Regionale prot. n. 8157 del 20/06/2018 integrato al parere unico della Regione Piemonte(**Allegato 1**).
2. Contributo tecnico ARPA registrato al protocollo comunale n. 6410 del 27/05/2020 (**Allegato 2**), trasmesso dall’ARPA PIEMONTE, DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE NORD OVEST.
3. Contributo del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo- Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, prot. 8148 del 20/06/2018 (**Allegato 3**);
4. Contributo tecnico della Città Metropolitana di Torino – Osservazioni relative al Documento Tecnico Preliminare prot. 8187 del 20/06/2018 (**Allegato 4**);
5. Pareri espressi in sede di conferenze di servizio del 20 febbraio 2020 e 28 maggio 2020 e 21 luglio 2020, tra cui in particolare l’aggiornamento del contributo tecnico ARPA. (**Allegato 5 e Allegato 6**).
6. Parere terza conferenza di pianificazione svoltasi in data 29/03/2021 (**Allegato 7**);
7. parere ARPA finale prot. 2936 del 02/03/2021 (**Allegato 8**)

Preso atto:

Di tutti i suddetti contributi (allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8), pervenuti da parte dai soggetti coinvolti dalla struttura fissa, e costituenti parte integrante del presente provvedimento.

Visti inoltre:

1. la L.R. 40/1998 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
2. il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. “*Norme in Materia ambientale*”;
3. la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;
4. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 22/12/2010 del Comune di Volvera “*D.LGS. 152/2006 E L.R. 40/98 – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale istituzione Organo Tecnico e ufficio deposito.*”;
5. la deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016 n. 25-2977 avente ad oggetto “*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela del suolo)*”.

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta all’Organo tecnico comunale di valutazione ambientale, secondo quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del

22/12/2010 del Comune di Volvera "D.LGS. 152/2006 E L.R. 40/98 – Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Impatto Ambientale istituzione Organo Tecnico e ufficio deposito.”.

CONSIDERATO CHE

I pareri pervenuti dagli Enti sovraordinati hanno formulato osservazioni specifiche e richieste di integrazione. In particolare:

1. ORGANO TECNICO REGIONALE

- suggerisce di inserire nel Piano di Monitoraggio un indicatore finalizzato a stimare la “variazione della percezione paesaggistica locale” a tal fine dovranno essere individuati alcuni punti di osservazione particolarmente significativi;
- il Programma di monitoraggio dovrà trovare riscontro in termini prescrittivi nell’apparato normativo della Variante;
- Al fine di mantenere e garantire la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e di svolgere agevolmente tutte le operazioni manutentive e ispettive che si rendono necessarie per la gestione delle infrastrutture, rispetto alle previsioni urbanistiche localizzate in contesto agricolo, tutti gli interventi che interferiscono con il reticolo irriguo dovranno essere verificati e concordati con il Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado Consorzio Chisola – Lemina e con il Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado Consorzio Val Sangone e con il Consorzio di Irrigazione Comprensoriale di II Grado Consorzio Unione Bealere Derivate dalla Dora Riparia;
- si ritiene opportuna l’introduzione nelle NTA, la seguente disposizione: per quanto attiene alle aree di ricarica delle falde profonde si richiamano i disposti della d.g.r. n. 12-6441 del 02.02.2018 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con d.c.r. n. 117-10731 del 13 marzo 2017”, pubblicata sul BUR n. 6 del 08.02.2018, e di eventuali successive modifiche e integrazioni;
- il Comune è tenuto a recepire nel Regolamento Edilizio la disciplina individuata al paragrafo 6 "Aspetti realizzativi di particolari opere interraste" della d.g.r. 12-6441/2018, al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea;
- sul territorio comunale di Volvera risultano presenti due captazioni da pozzo ad uso potabile, uno dei quali ha l’area di salvaguardia ridefinita ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii., ovvero il Pozzo in frazione Gerbole – d.g.r. n. 35-5565 del 29 gennaio 1996, nella cui area di salvaguardia si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli del medesimo regolamento regionale, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Per l’altra captazione esistente, in attesa di ridefinizione ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e pertanto priva di specifico provvedimento della Regione, l’area di salvaguardia resta definita sulla base del criterio geometrico. In relazione alle considerazioni sopra riportate si chiede al Comune di rivedere il comma 3 dell’articolo 50 delle Norme Tecniche di Attuazione.;
- per le nuove trasformazioni urbanistiche è necessario che le NTA prevedano adeguate soluzioni per il risparmio idrico e il riutilizzo delle acque meteoriche, così come richiesto nell’art. 146 c. 2 del D.Lgs. 152/2006;
- si chiede di sostituire il comma 4 con : "Per gli elettrodotti si applicano le normative specifiche, comprensive anche della determinazione delle fasce di rispetto, di cui alle norme nazionali (Legge 22.02.2001 n° 36, D.P.C.M. 08.07.2003, D.M. 29.05.2008) e regionali (l.r. 03.08.2004 n° 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”), e loro eventuali modifiche

ed integrazioni. Nel caso di attuazione di nuove aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera h, della Legge 36/2001 non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore”;

- si suggerisce di inserire un riferimento agli impianti di teleradiocomunicazione, come di seguito riportato: “Per l’installazione degli impianti radioelettrici e la protezione dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si fa riferimento alle norme in materia, che, allo stato attuale, fanno capo alla legge 36/2001, al d.lgs 259/2003, alla l.r. 19/2004 e sue delibere attuative”;
- si ritiene necessario approfondire eventuali criticità derivanti dalla potenziale presenza di materiali da costruzione non più ammessi dalla normativa vigente;
- l’individuazione e la classificazione degli elementi vulnerabili risultano necessarie per verificare la compatibilità delle pressioni individuate rispetto al proprio intorno e per poter valutare l’insediamento di nuove Attività potenzialmente pericolose;
- mancano le necessarie norme specifiche riferite alle Attività Sottosoglia individuate e alle possibili aree di esclusione ad esse associate;
- occorre predisporre una specifica tavola in cui vengano rappresentati gli elementi territoriali vulnerabili con la relativa classificazione;
- si chiede al Comune di verificare la possibilità di inserire una rotatoria all'incrocio tra via Pordenone e via Pinerolo anziché prevedere un innesto a T con possibilità di svolta a sinistra;
- occorre verificare se l'intervento per il completamento di Via Pordenone, per il quale non sono state fornite indicazioni dimensionali specifiche, ricade nel campo di applicazione della disciplina in materia di VIA;
- si chiede di rivalutare l’ingente consumo di suolo previsto dalla Variante;
- per quanto riguarda la previsione di trasformazione da area urbanistica MA8 in CE/12VS, si ritiene, inoltre, opportuno valutarne con attenzione l’effettiva esigenza in quanto si prevede di collocare un nuovo nucleo abitativo in aderenza ad un impianto produttivo esistente generando incongruenze anche morfotipologiche;
- prevedere opere compensative che comportino la possibilità di recuperare a verde aree già antropizzate o recuperare ai fini agricoli porzioni di territorio attualmente abbandonate, con l’obiettivo di riutilizzare una superficie quanto più possibile comparabile con quella delle aree delle quali si prevede la trasformazione;
- prevedere che le opere compensative siano realizzate, per quanto possibile, contestualmente all’esecuzione della trasformazione urbanistica;
- le seguenti ulteriori misure di mitigazione ambientale dovrebbero, inoltre, essere recepite nelle norme di attuazione:
 - per quanto attiene al livello di permeabilità dei suoli e delle superfici scoperte pavimentate, la percentuale di superficie da mantenere permeabile dovrebbe attestarsi minimo al 30% della superficie totale di ciascuna area;
 - per le aree produttive, si ritiene che le pavimentazioni filtranti siano da utilizzarsi unicamente nelle aree non adibite a parcheggi per mezzi pesanti o a piazzali dedicati alle attività lavorative e alle operazioni di carico e scarico, prevedendo in queste aree sistemi di prevenzione e controllo di possibili sversamenti;
 - nel caso in cui gli edifici di nuova realizzazione, in particolare nelle aree produttive, presentino ampie superfici vetrate, prevedere che queste siano realizzate con materiali opachi o colorati o satinati, evitando materiali riflettenti o totalmente trasparenti, in modo da risultare visibili all’avifauna ed evitare collisioni;
 - prima della realizzazione delle opere a verde in ambito urbanizzato, si ritiene opportuno effettuare un’analisi agronomica per individuare le specie arboree ed

arbustive che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto in cui si inseriscono.

- si segnala che la d.g.r. n.23-2975 del 29 febbraio 2016, relativa alle specie vegetali alloctone invasive inserite nelle Black-List, è stata nuovamente aggiornata con la d.g.r. n.33-5174 del 12 giugno 2017

2. ARPA PIEMONTE

- si evidenzia che le due aree a destinazione agricola, la Vce1 e la Vce2, non sono attualmente compromesse, di conseguenza non contribuiranno alla rigenerazione della risorsa suolo persa. L'area Vce1 è però localizzata all'interno del corridoio ecologico della Rete dei mammiferi e quindi si determinerà un miglioramento di tale area e di conseguenza la compensazione può essere considerata valida. Si ritiene invece che per l'area agricola Vce2, non essendo compromessa, non si determinerà sicuramente un recupero della risorsa suolo;
- si sottolinea che la percentuale di superficie da mantenere permeabile dovrebbe attestarsi minimo al 30%, della superficie totale di ciascuna area;
- la permeabilità, garantisce solo l'invarianza idraulica e non può essere considerata una compensazione relativa al consumo suolo;
- per le aree di compensazioni Vce1 e Vce3, considerato che sono collocate lungo le sponde di corpi idrici, di utilizzare essenze botaniche appartenenti alla vegetazione riparia al fine di incrementare il corridoio ecologico e favorire la funzionalità fluviale dei relativi corpi idrici;
- si suggerisce inoltre di prevedere ulteriori misure di compensazione anche lungo le sponde del Rio Torto ed altri corpi idrici al fine di realizzare realmente corridoi ecologici;
- luoghi privilegiati, ove realizzare misure compensative, rimangono le sponde del Torrente Chisola;
- si ritiene che le misure di compensazione riportate nel RA non siano del tutto adeguate a compensare la risorsa suolo persa a seguito delle trasformazioni previste, soprattutto a livello quantitativo;
- si ricorda che parte del territorio comunale di Volvera è inserito negli elenchi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 Aree di ricarica degli acquiferi profondi;
- per quanto riguarda le reti tecnologiche, si chiede di verificare che siano adeguatamente dimensionate e siano compatibili con i nuovi carichi antropici;
- per il pozzo presente in località Viol, si evidenzia che la zona di rispetto è definita sulla base del criterio geometrico. Si evidenzia che nell'area di salvaguardia ricade l'area per la compensazione a destinazione agricola Vce2;
- il pozzo presente nella conurbazione Gerbole-Zucche risulta essere, invece, in fase di dismissione;
- nelle aree ove vi è stato un pregresso utilizzo industriale e dove sono presenti i due depuratori e la discarica, si chiede che sia effettuata la valutazione dello stato ambientale attraverso la verifica analitica del suolo;
- Sulla base di quanto disposto dall'art. 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il monitoraggio dovrà evidenziare gli impatti significativi, ma anche verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
- il Programma di monitoraggio dovrà trovare riscontro in termini prescrittivi nell'apparato normativo della Variante;

- le misure di compensazione/mitigazione devono essere controllate attraverso idonei indicatori, ricompresi nel Piano di monitoraggio, anche con il supporto di rilievi cartografici;
- le azioni devono essere misurabili ed al fine di poter valutare l'efficacia delle azioni della Variante per il loro perseguimento, occorre definire delle soglie di compatibilità e i relativi target;
- per quanto riguarda il consumo suolo si chiede di implementare il monitoraggio con i seguenti indici che si precisa non dovranno essere modificati:
 - indice di consumo suolo da superficie urbanizzata;
 - indice di consumo suolo da superficie infrastrutturata;
- la Variante prevede riduzioni delle aree consumabili della componente suolo rispetto a quanto presentato in fase di Specificazione, ma permangono interventi considerevoli: un'ulteriore compromissione della risorsa suolo in un territorio comunale che appare già fortemente impattato dall'urbanizzazione e prevedere compensazioni non pienamente adeguate, inevitabilmente comporta l'espressione di un giudizio negativo relativamente alla sostenibilità ambientale della Variante strutturale in esame;
- le modifiche acustiche prospettate dalla variante risultano accettabili così come proposte dall'elaborato integrativo prodotto in sede di III conferenza di copianificazione.

3. CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

- per completare l'adeguamento del PRGC alla Variante al PTC2 denominata "Seveso", si rende necessario redigere una nuova Tavola che definisca i seguenti ambiti: altissima vulnerabilità ambientale (colore rosso), rilevante vulnerabilità ambientale (colore giallo) e ridotta vulnerabilità ambientale (colore verde), senza differenziare gli elementi ambientali e geologici che le caratterizzano;
- la Tavola VAS 1.4 andrebbe integrata/aggiornata, in particolare:
 - raccogliendo con un'unica campitura la zona ad altissima vulnerabilità ambientale che per il Comune di Volvera comprende la fascia fluviale A e B del PAI;
 - integrando gli ambiti classificati a rilevante vulnerabilità ambientale, segnalando: il corridoio di connessione ecologica, le colture di pregio (frutteti vigneti), i dissesti areali, la soggiacenza della falda inferiore a 3 metri e se disponibile la zona con la falda compresa tra 3 e 5 metri in presenza di una litologia di natura ghiaioso-sabbioso;
 - accorpando con un unico retino i terreni con una capacità d'uso in classe I e II;
 - stralciando, in quanto non coerente con l'art. 13.2 delle N.d.A. della Variante "Seveso", i seguenti ambiti: fascia dei pozzi, fascia del depuratore, fascia del cimitero, area di rispetto della Croce Barone e le connettività ecologiche;
- inoltre, ad integrazione del punto precedente, come segnalato sulla proposta tecnica del progetto preliminare, deve essere redatta anche la cartografia delle vulnerabilità territoriali che dovrà evidenziare i seguenti elementi:
 - localizzare gli edifici e/o gli ambiti appartenenti alle categorie vulnerabili territoriali A e B ed in sub ordine C, D e E, della tabella I dell'allegato al D.M. del 9 maggio 2001, differenziandoli con specifiche campiture richiamate in legenda;
 - segnalare gli indici di affollamento, in ragione della relativa capienza degli immobili per ciascuna delle categorie di cui al punto precedente, raccolti in un'unica tabella;
 - evidenziare nella cartografia i luoghi soggetti ad affollamento di cui al punto precedente, affinché sia nota la collazione degli immobili;

- Il Comune di Volvera non ospita attualmente sul proprio territorio stabilimenti a rischio di incidente rilevante. Non risultano stabilimenti soggetti a “Seveso” nei comuni limitrofi che abbiano effetti ricadenti nel territorio di Volvera;
- Il documento non riporta il riferimento alla Variante “Seveso” al PTC, cui – insieme alla norma statale che è il d.m. 09/05/2001 e alle linee guida regionali – questa Variante comunale costituisce adeguamento. Si ritiene necessario che il Rapporto Ambientale sia integrato con tale riferimento, anche all’interno del paragrafo relativo al PTC2.
- In sede di verbale di II conferenza la Città metropolitana ha specificato che non risultano necessarie prescrizioni specifiche per le attività produttive presenti sul territorio comunale in quanto non ricomprese tra quelle classificabili come sottosoglia Seveso;
- La Tavola VAS 1.4 riporta alcuni elementi ambientali vulnerabili. Si ritiene necessario che gli elementi ambientali siano classificati in base alle tipologie previste dagli artt. 13.1 (per l’area ad altissima vulnerabilità ambientale) e 13.2 (per l’area a rilevante vulnerabilità ambientale) della Variante Seveso al PTC. Si suggerisce inoltre di realizzare una tavola di sintesi in cui il territorio comunale viene distinto in base alle tre macro-aree cromaticamente distinte (zona rosso, gialla e verde).
- l’articolo 36 “Regole di insediamento per le attività Seveso e sottosoglia Seveso” riporta le norme richiamando il testo di cui alla Nota Esplicativa n.6 al PTC2.
 - Comma 2. Si suggerisce di sostituire la locuzione “attività che detengono prodotti petroliferi (come definiti nella parte 1 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015) e sostanze e/o preparati di cui alla categoria 9 della parte 2 dell’Allegato 1 del D.lgs. 105/2015 né le aziende definite Sottosoglia Seveso” con “stabilimenti sottosoglia Seveso di cui alle lettere c) e d)”. Infatti la definizione è riportata correttamente al comma 1, mentre con la locuzione proposta, potrebbero essere vietate anche attività non rientranti nel concetto di sottosoglia, ad esempio semplici distributori di carburante.
 - Comma 4. Vale l’osservazione precedente; inoltre il primo periodo è mancante della conclusione. Si segnala che anche nel caso di zone a ridotta vulnerabilità ambientale deve essere prevista l’applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 19 della Variante “Seveso” al PTC.
 - Comma 9. Il comma va modificato prevedendo che la dichiarazione del professionista “attesti e descriva l’adozione delle misure in conformità ai punti I e II della tabella 4 delle Linee Guida della Variante Seveso al PTC”. Attività sottosoglia Seveso esistenti. Occorre individuare le (eventuali) norme specifiche per le aree di esclusione (ove necessarie e individuate) attorno alle due attività sottosoglia menzionate nel Rapporto Ambientale.

4. SOPRINTENDENZA

- Non sono state formulate osservazioni inerenti aspetti ambientali.

DETERMINANO

TENUTO CONTO del contesto ambientale e paesaggistico del Comune di Volvera e delle azioni proposte per prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l’attuazione de gli interventi previsti dalla Variante strutturale n. 3 potrebbero avere sull’ambiente, si

ESPRIEME, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL DLGS 152/2006 E S.M.I.,
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

della Variante Strutturale n. 3 al PRGC vigente del Comune di Volvera, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ed alle indicazioni di seguito elencate:

- di richiamare integralmente le prescrizioni e le integrazioni normative contenute all'interno dei pareri provenienti dagli Enti sovraordinati;
 - di prevedere l'opportuna compensazione del consumo di suolo mediante interventi di rinaturalizzazione, finalizzati ad aumentare il valore ecologico delle aree, demandando alla norma di piano la possibilità di prevedere l'implementazione delle aree destinate alla compensazione;
 - di confermare le aree di compensazione VCE già previste dal progetto di Variante in quanto incrementano i valori ecosistemici del territorio e di prevedere nelle NTA la possibilità di integrare la rete di compensazione con altre aree ritenute di elevato valore ambientale, con particolare riferimento a quelle individuabili lungo le sponde dei corsi d'acqua;
 - di integrare le normative e le tavole grafiche relative all'adeguamento alla normativa Seveso;
 - di aggiornare il calcolo del consumo di suolo previsto dalla Variante;
 - di integrare il piano di monitoraggio con gli indicatori individuati dall'OTR e da Arpa Piemonte.
- di depositarne copia del presente provvedimento presso l'ufficio deposito progetti VIA/VAS del Comune di Volvera, nonché di pubblicarlo integralmente nel sito web del Comune di Volvera (in qualità di Autorità competente, come stabilito dal comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., comma sostituito dall'art. 15, comma 1, legge n. 116 del 2014);
 - di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso o della sua piena conoscenza;
 - di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio sul sito web del Comune di Volvera.
 - Di provvedere alla trasmissione del presente parere motivato ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.
- Città Metropolitana di Torino, Servizio Pianificazione territoriale Generale e co-pianificazione urbanistica (OTC Città Metropolitana);
 Regione Piemonte Settore Regionale 1606A Co-pianificazione Urbanistica Area Nord-Ovest (OTC Regione Piemonte);
 A.R.P.A. Piemonte, dipartimento di Torino;
 Azienda Sanitaria Locale ASLTO3;
 Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio;

Volvera, 02 luglio 2021

PER IL PRESIDENTE DELL'ORGANO TECNICO Responsabile del Servizio Pianificazione e gestione del territorio (dott.ssa Pia CARPINELLI)	
IL COMPONENTE DELL'ORGANO TECNICO Comandante servizio di Polizia locale (dott. Alessandro SCHERILLO)	
IL COMPONENTE DELL'ORGANO TECNICO Funzionario del settore Lavori Pubblici	

(geom. Davide REINAUD)	
IL responsabile in sostituzione del procedimento di VAS Funzionario del settore Lavori Pubblici (arch. Lara MANNO)	